



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI

Corso di Studio Magistrale a Ciclo Unico - LMG/01
Dipartimento di Giurisprudenza



**MEDIAZIONE E FUNZIONE
RIEDUCATIVA DELLA PENA**

RELATORE
Ch.mo Prof. VINCENZO MILITELLO

TESI DI LAUREA DI
SEBASTIANO CORSO

CORRELATORE
Ch.mo Prof. GIUSEPPE DI CHIARA

ANNO ACCADEMICO 2016/2017

MAGISTRALE A CICLO UNICO



*Misericordia e verità s'incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
La verità germoglierà dalla terra
e la giustizia si affaccerà dal cielo.*

Salmo 85 (84), 11-12

INDICE

Introduzione	pag.	1
--------------	------	---

PARTE PRIMA ASPETTI SOSTANZIALI

Capitolo primo – Mediazione e funzione rieducativa della pena

1. Problema definitorio ed <i>excursus</i> storico	»	6
1.1. <i>La mediazione</i>	»	6
1.2. <i>La funzione rieducativa della pena</i>	»	13
2. Un'alternativa ai modelli penali: il legame con la giustizia riparativa	»	16
3. Il rapporto con i principi e le garanzie costituzionali	»	27

Capitolo secondo – In-contro tra le parti

1. Mediazione e rieducazione: gli obiettivi	»	36
2. I soggetti coinvolti: la vittima, il reo e la comunità	»	45
3. I limiti delle pratiche: rischi e aspetti negativi	»	52

PARTE SECONDA ASPETTI PROCESSUALI

Capitolo primo – L'innesto nel sistema processuale penale

1. La mediazione nel sistema comunitario ed internazionale	»	61
2. Pratiche mediative e rieducative nel panorama italiano	»	70
3. Le caratteristiche strumentali: come, quando, dove, chi?	»	87
4. Linee di riforma e prospettive <i>de iure condendo</i>	»	98

PARTE TERZA
ASPETTI PRATICI: METODO APAC E PROGETTO SICOMORO

Capitolo primo – Il Metodo APAC

- | | |
|--|----------|
| 1. Il contesto penitenziario brasiliano: dalla teoria alla pratica | pag. 108 |
| 2. «Uccidere il criminale»: filosofia e nascita del Metodo | » 111 |
| 3. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento | » 115 |
| 4. Il Metodo in dodici punti | » 119 |

Capitolo secondo – Il Progetto Sicomoro

- | | |
|--|-------|
| 1. <i>Prison Fellowship</i> : dagli Stati Uniti all'Italia | » 126 |
| 2. Il Progetto: storia, metodologie e applicazione | » 129 |
| 3. PFI: le iniziative ed il Progetto Sicomoro in Italia | » 136 |

Conclusioni » 148

Ringraziamenti » 151

Bibliografia, videografia e sitografia » 153

INTRODUZIONE

«Anche dove gli uomini sono chiusi con i catenacci delle carceri, secondo la logica di una pur necessaria giustizia umana, bisogna che soffi lo Spirito di Cristo Redentore del mondo. La pena, infatti, non può ridursi ad una semplice dinamica retributiva, tanto meno può configurarsi come una ritorsione sociale o una sorta di vendetta istituzionale. La pena, la prigione hanno senso se, mentre affermano le esigenze della giustizia e scoraggiano il crimine, servono al rinnovamento dell'uomo, offrendo a chi ha sbagliato una possibilità di riflettere e cambiare vita, per reinserirsi a pieno titolo nella società»¹.

Parte proprio dalla consapevolezza sintetizzata da San Giovanni Paolo II che nasce la scelta di dedicare il presente lavoro al tema della mediazione e della funzione rieducativa della pena. Non tanto – o non soltanto – una scelta ancorata ad una fede intima, personale, ma quanto, ad una profonda coscienza che sia necessario guardare all'uomo più che alla sua colpa, anche nell'esecuzione della sua meritata pena, guardare all'incontro più che al conflitto, guardare alla giustizia complessivamente intesa più che alla sola risposta sanzionatoria dell'ordinamento. Dall'altro lato, vi è l'attenzione ai bisogni delle vittime che hanno sofferto. Bisogni che, prima ancora che materiali ed economici, sono interiori, di serenità, di pace, di benessere psicologico e spirituale, più che di tumulto, di rancore, di vendetta. Incentrare il lavoro sulla speranza, sull'opportunità, sul rinnovamento è anche il frutto di un impegno ed un interesse personale a favore di vittime e rei, detenuti, che, nel corso degli anni, si è consolidato concretamente. Ciò posto, abbiamo, piuttosto, deciso di trattare la questione con gli strumenti che il diritto ci fornisce mettendo, il più possibile, da parte le ragioni che – come visto – sostengono tale scelta ma che, in ogni caso, saranno quel *fil rouge* che ci condurrà nel corso di tutto il lavoro.

Tre sono stati i livelli d'indagine prescelti: gli aspetti prettamente teorici, filosofici, storici e di principio, quelli relativi alla collocazione nel sistema processualpenalistico e le applicazioni pratiche. Appare opportuno, però, sottolineare

¹ PAPA GIOVANNI PAOLO II, Giubileo nelle Carceri, Omelia del Santo Padre di domenica 9 Luglio 2000, in www.vatican.va.

come, per la natura dell'argomento, la distinzione tra le aree non è sempre così netta venendosi, in tal modo, ad intrecciare coesenziali questioni sostanziali e processuali nel corso di tutto il lavoro.

Nella prima parte, quella di diritto sostanziale, affronteremo, innanzitutto, il problema inerente alla definizione della mediazione e della funzione rieducativa della pena, una questione ancora aperta ed attualissima che si è riproposta anche recentemente attraverso l'operato degli Stati Generali sull'Esecuzione Penale. Si cercherà di tracciare le ragioni storiche, attraverso un *excursus*, che hanno portato alla nascita ed allo sviluppo delle pratiche nel contesto giuridico internazionale ed italiano in particolare. Nello specifico, dopo aver fatto le opportune premesse, dovremo concentrare la nostra attenzione sul paradigma della cosiddetta giustizia riparativa, intesa come «contenitore» di mediazione e rieducazione e, quindi, come possibile alternativa ai modelli penali tradizionali. In questo senso, è opportuno precisare fin d'ora che diversi autori hanno pensato alla riparazione, mediazione e rieducazione come alternativa secca, pura. Nella nostra analisi, invece, si intende mostrare i vantaggi e le criticità dell'impiego delle pratiche riparative e mediative senza, però, propendere per la posizione che sostituisce *tout court* la giustizia riparativa a quella tradizionale. Appare utile, piuttosto, integrare coerentemente i diversi paradigmi per cercare di tendere ad una giustizia più efficiente, efficace, più giusta. Proprio per questa ragione, si leggeranno mediazione e rieducazione alla luce dei principi e delle garanzie costituzionali sciogliendo, laddove necessario, nodi che – a prima vista – sembrano critici. È questo uno dei casi in cui gli aspetti sostanziali si legano fortemente con quelli processuali. Indagheremo, nel corso del lavoro, gli obiettivi della mediazione e della rieducazione precisando il ruolo essenziale di tutti i soggetti coinvolti nell'incontro: la vittima, il reo e la comunità. Analizzeremo, infine, i rischi e aspetti negativi che rappresentano i «cortocircuiti», le ragioni per le quali non si è ancora pervenuti ad una piena diffusione delle pratiche e che, con lo sforzo degli operatori del diritto e del potere legislativo, dovranno essere risolti.

Si giungerà, dunque, alla seconda parte, quella relativa agli aspetti processuali penali. Sarà necessario, perciò, partire dal contesto internazionale e comunitario, per vedere come la mediazione è trattata a livello normativo dalle fonti so-

vranazionali ed europee. La nostra lente d'ingrandimento focalizzerà il suo *zoom*, poi, sul panorama italiano per indagare come si atteggiano, nel nostro sistema giuridico, le pratiche mediative e rieducative. In questa sezione, una parte rilevante è dedicata alla giustizia penale minorile e del giudice di pace, che storicamente si sono rivelati gli ambiti di sperimentazione per gli operatori del diritto italiano – legislatore, dottrina e giurisprudenza – in cui testare gli strumenti della giustizia riparativa. Dovremo, quindi, affrontare questi «arnesi» analizzandone le caratteristiche: bisognerà capire come essi devono essere usati, quando e dove è opportuno collocarli nel corso dell'*iter* giudiziario e, soprattutto – per completare il quadro sui soggetti della mediazione iniziato nella prima parte –, soffermeremo la nostra attenzione sulla figura del mediatore.

Una volta percorsa la strada segnata nel passato e nel presente, occorrerà tracciare quella per il futuro. In riferimento a questo, cercheremo di capire verso dove sta andando il sistema penale italiano riguardo alla giustizia riparativa, alla mediazione e alla funzione rieducativa della pena attraverso l'analisi delle possibili linee di riforma e delle prospettive *de iure condendo*. Questa sezione terminerà con una proposta – o, forse sarebbe meglio dire, un sogno – attraverso cui abbiamo ipotizzato e formulato una disposizione costituzionale affinché programmi di *restorative justice*, incontro, rieducazione, riconciliazione, perdono, trovino, un giorno, espresso riconoscimento nella Costituzione italiana.

Completeremo il nostro percorso rendendo pratica la teoria, presentando due progetti che trovano il loro fondamento proprio nel paradigma mediativo-rieducativo della giustizia riparativa.

Il primo dei progetti analizzati è il cosiddetto Metodo APAC (Associazione per la Protezione e l'Assistenza ai Condannati), nato in Brasile e diffuso in gran parte del mondo, ma non ancora in Italia. Affronteremo le caratteristiche e le metodologie di questo regime che potremmo quasi definire di autogestione carceraria in cui, attraverso il lavoro, le attività ricreative, l'impiego della comunità sociale e anche la riscoperta della fede, si «uccide il criminale» per salvare l'uomo. In questo senso, sarà importante vedere come il Metodo, grazie all'appoggio dei poteri giudiziario, esecutivo e legislativo brasiliani, abbia, nel tempo, riscosso successo

fino a trovare riconoscimento formale nella legislazione locale e, in un certo senso, una sua istituzionalizzazione nell'esecuzione dei regimi detentivi locali.

Il secondo strumento è il Progetto Sicomoro, nato negli Stati Uniti e sperimentato in Italia dal 2010. Si tratta di un programma che mette a confronto rei e vittime di reati analoghi attraverso un percorso di vittimizzazione e responsabilizzazione di otto incontri che, nell'esperienza pratica acquisita dai volontari della realtà promotrice, hanno portato benefici alle parti protagoniste del Progetto. I vantaggi riscossi da Sicomoro non riguardano soltanto la sfera intima, personale, psicologica di reo e vittima – che arrivano a relazionarsi, comprendersi, perdonarsi vicendevolmente –, ma anche l'inserimento dei detenuti in progetti di rieducazione che gli garantiscano benefici nell'esecuzione della pena. Vedremo dove e come il Progetto Sicomoro è stato attuato in Italia – anche se non ancora sperimentato in Sicilia –, dalla prima esperienza nel carcere di Opera di Milano fino all'ultima presso la Casa Circondariale di Palmi-Reggio Calabria, leggendo estratti delle testimonianze di detenuti, di vittime ed anche dei direttori delle strutture penitenziarie.

Traceremo, infine, le conclusioni cercando di tirare le fila di quanto affrontato nel corso del lavoro.

Il linguaggio che è stato usato per la stesura della tesi è giuridico e tecnico in riferimento alle questioni sostanziali e processuali, e descrittivo per la parte inerente ai progetti e alle esperienze richiamate, senza, però, scadere nella retorica filantropica. La giustizia riparativa, la mediazione e la rieducazione, infatti, sono argomenti che ineriscono non soltanto gli operatori del diritto ma anche, e soprattutto, la società civile e la comunità. È sembrato opportuno, quindi, pensare di poter dare una panoramica il più possibile ampia dell'argomento per far comprendere l'importanza del paradigma riparativo e l'esigenza di un ripensamento della gestione dei conflitti non più finalizzata allo scontro, quanto all'incontro tra le parti, un incontro che possa soddisfare non solo le esigenze materiali di reo, vittima e società, ma, soprattutto, i bisogni di rieducazione e *chance* per il futuro, riconciliazione, perdono – dato e ricevuto –, di misericordia, di *grazia* e di *giustizia*.

PARTE PRIMA
ASPETTI SOSTANZIALI

CAPITOLO PRIMO

Mediazione e funzione rieducativa della pena

1. Problema definitorio ed *excursus* storico

Per iniziare l'approfondimento sul tema della mediazione e della rieducazione, appare necessario chiarire preliminarmente cosa si intenda con l'utilizzo di entrambi i termini.

1.1. *La mediazione*

Quando si parla di mediazione, si mutua quello che è il significato generico della parola per adattarlo al contesto giuridico in cui ci muoviamo. In questo senso, infatti, il termine mediazione, dal greco μέσος «*medio*», indica essenzialmente lo «stare nel mezzo» rispetto a due estremi, a due posizioni opposte tra loro. Ma l'idea del mediare non è un concetto passivo, in cui la mediazione, o, più precisamente, il mediatore sta fermo nel mezzo rispetto agli estremi; stando al centro, quest'ultimo cerca, invece, di trovare, proprio nel mezzo, un punto di incontro in cui le parti possano rinunciare ad un po' del proprio «spazio», del proprio «territorio» per arrivare in quel luogo comune che è la virtù. La locuzione latina «*in medio stat virtus*», già presente nell'*Etica Nicomachea* aristotelica², nella nostra analisi potrebbe essere benissimo mutata nella formula «*in mediatione stat virtus*»³.

In questo contesto si inserisce quella che nello specifico della nostra analisi è la mediazione che assume una rilevanza giuridica. Nel nostro ambito di ricerca, l'unica definizione che troviamo nel sistema legislativo è quella di mediatore con riferimento alla sfera civilistica. L'articolo 1754 c.c. rubricato, per l'appunto, «mediatore» ce ne parla come quel soggetto che «*mette in relazione due o più*

² ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, Rizzoli, Milano, 1986, vol. I, pag. 163 e ss.

³ Si tratta, certo, di una concezione lata e figurata perché la virtù non rientra, in quanto tale, tra le finalità di un ordinamento democratico, laico e pluralista ma è indubbio che l'amministrazione virtuosa della giustizia è l'aspirazione cui è necessario, per lo Stato, tendere.

parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse». Da questa definizione possiamo ricavare alcuni elementi fondamentali anche per la nozione che attiene maggiormente all'ambito penale che stiamo affrontando. Innanzitutto, il mediatore di cui ci parla il codice civile è un soggetto che assume una posizione terza ed imparziale rispetto alle parti e che non è legato a queste da nessun genere di rapporto (collaborazione, dipendenza o rappresentanza). In secondo luogo, le parti vengono messe in relazione: ciò sta a significare che parti non da sole in grado di dialogare, di relazionarsi tra loro, ricevono (magari anche dopo averlo chiesto) l'aiuto del mediatore che si impegna a farle incontrare. L'obiettivo che contraddistingue il mediatore in ambito civile (conclusione di affari) lo differenzia, per ragioni che analizzeremo in seguito, dal mediatore e dalla mediazione penale.

In riferimento a quest'ultima, intendiamo – accogliendo già dall'inizio della nostra ricerca la definizione che ne dà Grazia Mannozi, una delle maggiori cultrici della materia – quel *«processo dialettico di attivazione della conoscenza tra autore e vittima (che può funzionare anche come fattore di stabilizzazione sociale) in cui il mediatore è chiamato a ricostruire tra le parti lo spazio comunicativo inter-soggettivo e a trovare un “segno” comune che possa condurre al superamento del conflitto»*⁴. L'autrice arriva alla formulazione di questa definizione dopo aver affrontato vari aspetti della materia che, come si legge, vengono tutti toccati nella stessa enunciazione: l'uso del dialogo ed il ripristino della comunicazione, l'incontro reo/vittima, l'eventuale e successiva stabilizzazione sociale, il superamento del conflitto. Nella definizione sono inseriti i soggetti, gli obiettivi, i risultati della mediazione, cui arriveremo, gradualmente, nel corso dello studio.

In definitiva, possiamo dire che la mediazione è quello spazio intermedio, quella situazione a metà tra due soggetti, che sappiamo fin da ora essere l'autore del reato e la vittima, in cui un terzo mediatore si muove per facilitare (da cui il termine facilitatore, usato come sinonimo di mediatore) l'incontro tra le parti e, quindi, per cercare di comporre, in qualche modo, la lite o raggiungere un accor-

⁴ MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato tra giustizia mediativa e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 359.

do⁵. Altre definizioni si muovono sulla stessa scia puntando sulla «*composizione amichevole soddisfacente*» come risultato dell'attività del mediatore terzo ed imparziale⁶.

Il dibattito dottrinale in merito alla mediazione è, però, piuttosto vivo, specie negli anni più recenti. Alcuni autori hanno parlato di una «*giustizia dolce*»⁷ intendendo con ciò una risposta edulcorata dello Stato alle liti tra consociati, ma altri⁸ hanno fermamente bocciato questa visione affermando l'alterità della mediazione rispetto alla giustizia ordinaria. La mediazione, infatti, è vista come un tipo di giustizia sociale di tipo orizzontale altra rispetto a quella legale, ordinaria imposta dall'alto e, quindi, verticale.

Queste due dimensioni e direzioni ci sono restituite in maniera chiara dalla differenza che è stata ricavata, anche – se vogliamo – in maniera poetica da alcuni autori⁹ che hanno contrapposto le figure mitologiche di *Themis* e *Dike*. Entrambe dee della giustizia, madre e figlia, Themis genera Dike, insieme a *Irene* (pace) ed *Eunomia* (legalità), dall'incontro con Zeus. Ma ciò che distingue Themis da Dike è proprio la dimensione, la direzione. Themis è la giustizia ordinaria, quella verticale, quella del *pater familias* che impone il proprio comando sui figli, suoi sottomessi, quella del re che dà ordini ai sudditi, quella del potere costituito che si traduce in legge per i consociati. La mediazione, invece, in quanto forma di giustizia sociale, è maggiormente rappresentata dall'immagine di Dike che incarna la giustizia che viene fuori da un patto tra cittadini. Ecco la dimensione orizzontale della giustizia sociale, della mediazione, che diventa circolare una volta che Dike incontra le sue sorelle, la legalità – quindi il rispetto del patto – e la pace – il risultato dell'ordine che ci si è dati e che si cerca di mantenere –.

⁵ Vedi anche BAKER, *Mediation, Reparation and Justice*, in BURNSIDE, BAKER, *Relational Justice: Repairing the breach*, Waterside press, Winchester, 1994, pag. 72.

⁶ BASTARD, CARDIA, VONECHE, *L'irresistibile diffusion de la médiation familiale*, in *Annales de Vaucresson*, 1988, pag. 171.

⁷ BONAFÉ, SCHMITT, *La médiation, une justice douce*, Syros Alternatives, Paris, 1992.

⁸ Tra questi vedi LE ROY, *De l'ordre imposé à l'ordre négocié: l'émergence de la médiation dans la société*, relazione presso l'Università di Parigi III, 1996 e CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, Criminologia, Giuffrè, Milano, 2000, pag. 756.

⁹ Tra tutti GARAPON, *Qu'est-ce la médiation au juste?*, in AA.VV., *La médiation: un mode alternatif de résolution des conflits?*, Schultess Polygraphischer Verlag, Zurich, 1992.

Un'ulteriore chiarimento del concetto di mediazione viene dalla duplice idea di condanna e riconciliazione proposta da Bellia¹⁰ mutuata dall'Antico Testamento. La mediazione, infatti, secondo l'autore, sarebbe il risultato di quello che in ebraico è chiamato *riv* (o *ryb*), ossia quella procedura giudiziale che viene attuata nei confronti del colpevole e che si contrappone al *mishpat*. Quest'ultimo è il giudizio vero e proprio, per come lo conosciamo anche noi oggi, fatto di dibattimento, accusa, difesa, sentenza, pena. Il *riv* è, invece, la lite bilaterale, una sorta di litigio tra membri della famiglia che, proprio nella famiglia, trova la sua composizione al fine di salvaguardare le relazioni familiari. Inutile sottolineare come, nell'Antico Testamento, si propenda nettamente per il *riv* (emblematici gli episodi di Caino e Abele, Giuseppe venduto dai fratelli, il rapporto tra il «figliol prodigo» ed il fratello mediato dal «Padre misericordioso») e non per il *mishpat*: la valenza spirituale del perdono e della relazione sanata prevale sulla imposizione autoritaria del sovrano.

Il richiamo alla mitologia greca e alla tradizione biblica ci aiutano, così, in assenza di una vera e propria definizione normativa, a capire meglio il rapporto tra giustizia e giudizio, da un lato, e mediazione, dall'altro¹¹.

D'altro canto, bisogna evitare di correre il rischio evidenziato da Martini e Zagrebelsky¹² ossia quello di confondere la giustizia con la legalità. La mediazione, infatti, punta a quello che è un alto ideale di giustizia, ossia alla composizione pacifica della lite, attraverso l'incontro delle parti che rinunciano ciascuna a qualcosa pur di non far degenerare il conflitto. Con la riduzione della giustizia al diritto, del diritto alla legge, si identifica il rispetto della legge con la giustizia. Eppure non sempre applicare o rispettare la legge vuol dire essere giusti¹³. Ecco che mediazione e giustizia, sebbene lontane dall'essere identificabili l'una con l'altra, vi-

¹⁰ BELLIA, *Pena e riconciliazione nel mondo biblico* in FIANDACA, VISCONTI (a cura di), *Punire, mediare, riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, Giappichelli, Torino, 2009, pag. 73 e ss.

¹¹ Si consideri che, nel caso degli esempi biblici e mitologici richiamati, si tratta di figure ed ambientazioni che preesistono all'affermazione dello Stato moderno, inteso come soggetto che detiene il monopolio della forza ed evita il contatto privato il quale può anche sfociare nella vendetta e nella reazione incontrollata al torto subito.

¹² MARTINI, ZAGREBELSKY, *La domanda di giustizia*, Einaudi, Torino, 2003, pag. 20.

¹³ Basti pensare alla locuzione ciceroniana «*summum ius, summa iniuria*» che esprime al meglio il concetto che qui si intende rendere.

vono pur sempre un rapporto di stretto contatto, una costante tensione ideale della prima nei confronti della seconda.

Quindi la mediazione è *«una vera e propria filosofia d'intervento sul conflitto generata dalla crisi dei meccanismi tradizionali di regolazione che riguardano non solo l'istituzione giudiziaria, ma il sistema sociale nel suo complesso. Un modello di giustizia, fondato sulla logica della negoziazione piuttosto che su un paradigma di tipo autoritario-impositivo, volto non tanto alla restaurazione dell'ordine giuridico violato, quanto, soprattutto, alla ricomposizione dei rapporti sociali»*¹⁴.

In questo senso la mediazione rappresenta una risposta credibile a chi vorrebbe la pena come panacea di tutti i mali. L'intento della mediazione, infatti, con lo scopo di perseguire un'ideale di giustizia diverso dalla mera applicazione del diritto/sanzione, si pone in contrasto con l'idea di pena intesa quale «radicalizzazione del conflitto». A tale radicalizzazione, per Eusebi¹⁵, si può ovviare in due modi: o compensando il male che viene fuori dal fatto attraverso una quantità uguale e contraria di bene per ristabilire l'equilibrio leso, oppure, in maniera opposta, rispondere al male con un altro male che, però, essendo riflesso del primo movimento, viene riconosciuto genericamente dall'opinione pubblica come bene. Fuor di metafora, l'autore richiamando il pensiero hegeliano, pone la mediazione nel primo caso: allo sbaglio (al male) si risponde positivamente con il dialogo tipico del procedimento di mediazione cercando di ristabilire il bene violato. Nella seconda ipotesi, invece, c'è la pena: allo sbaglio si risponde con un male (la pena) che da chi ha subito, la vittima (e l'opinione pubblica), viene percepito come un bene, ma per chi ha sbagliato resta, pur sempre, un male. È questa l'idea sottesa alla funzione afflittiva della sanzione penale che si pone su un piano diverso ed opposto rispetto a quello su cui si innesta la mediazione intesa come meccanismo di soluzione del conflitto su base privatistico-risarcitoria¹⁶.

¹⁴ PATANÈ, *Ambiti di attuazione di una giustizia conciliativa alternativa a quella penale: la mediazione*, in MESTITZ (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Carocci, Roma, 2004, pag. 20.

¹⁵ EUSEBI, *Dibattiti sulle teorie della pena e mediazione* in PICOTTI (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Cedam, Padova, 1998, pag. 62.

¹⁶ La pena, intesa come premio, rappresenta una nozione strettamente correlata alla responsabilità: il *respondeo*, infatti, esprime una correlazione fra il fatto commesso e la risposta dello Stato. L'inversione della logica sociale è tipica di un'etica diversa (che, ad esempio, affonda le

Si arriva, così, a delineare un ulteriore aspetto, quello privatistico-risarcitorio, da cui la moderna mediazione, muove i passi. Privatistico perché, in passato, l'offesa e la risposta erano fatti essenzialmente privati, in cui la legge (anche nelle sue forme più arcaiche come il Codice di Hammurabi o le XII Tavole) interveniva solo per evitare una *escalation* di vendette su vendette. Risarcitorio perché l'afflizione fine a sé stessa non provoca nessun vantaggio nella vittima, cosa che invece è alla base del concetto di mediazione. Questa funzione, che più avanti vedremo essere il collegamento con quella giustizia che oggi chiamiamo riparativa, ha trovato, nel tempo, una concreta risposta grazie proprio grazie allo strumento del risarcimento. Il risarcimento, sebbene da alcuni sia inteso come «*analgesico dell'insopportabile*», un modo di «*monetizzare il dolore della vittima [...], drammatizzare e riattualizzare il male, confinandolo nella forma monetaria*»¹⁷, è stato il primo, vero strumento, attraverso cui si è cercato, in qualche modo, il soddisfacimento della vittima. Proprio al soddisfacimento della vittima, del suo animo e delle sue «*alterazioni invisibili*» si rifà la riparazione prevista nelle codificazioni arcaiche, barbare, mentre quelle più moderne sembrano riferirsi solo a quelle alterazioni concrete, visibili, sensibili. Gioja¹⁸, vissuto a cavallo tra XVIII e XIX secolo, riprende l'idea passata riproponendola come chiave di lettura per un futuro in cui al risarcimento quale pena per i danni patrimoniali, facesse da contraltare la più intima riparazione.

Volendo fare un breve cenno alle radici, Grazia Mannozi individua nell'articolo 459, § 3 del Codice criminale per gli Stati Estensi del 1855 la prima forma di mediazione – pur limitata al delitto di ingiuria – in cui la condanna al pagamento di una somma di denaro è subordinata al rifiuto, da parte del condannato, della presentazione delle proprie scuse alla vittima, qualora questi ne avesse fatto richiesta. In sostanza, secondo tale previsione, prima occorreva dare priorità alla composizione del conflitto mediante le scuse, solo in ultima analisi ed a seguito della mancata riappacificazione tra le parti, la legge prevedeva il risarcimento. Questo «*incontro formale tra autore e vittima [...]* aveva una valenza riparativa

sue radici nella morale religiosa) ed è proprio l'interrogativo circa l'opportunità, per uno Stato laico, di assumere o rifarsi a questo certo tipo di etica che, ancora oggi, è al centro del dibattito non solo dottrinale.

¹⁷ CERETTI, *op. cit.*, pag. 719.

¹⁸ Richiamato da MANNOZZI, *op. cit.*, pag. 302 e ss.

*simbolica prima ancora che materiale»*¹⁹. Dopo quattro anni, la norma fu abrogata a seguito dell'introduzione del Codice Sardo che, in riferimento all'ingiuria, impone non solo la restituzione del danno ed il suo risarcimento, ma anche la riparazione dell'ingiuria pur in assenza di un danno materiale, patrimoniale e, dunque, tangibile. Era, *in nuce*, la riparazione a quell'offesa che oggi chiameremmo danno morale e che affondava già le sue radici nel *Progetto del Codice penale del primo Regno italico* del 1806. Qui, infatti, si analizzava la difficile quantificazione in termini monetari del danno subito dall'ingiuriato e si tentava di dare una risposta il più efficiente possibile all'oltraggio proprio per mezzo di condotte che facessero incontrare le parti.

Nel 1889, trent'anni dopo la promulgazione del Codice Sardo, Zanardelli, relazionando al Re Umberto I sui lavori per il Codice penale italiano, distingue nettamente il risarcimento da qualsiasi altro tipo di riparazione che, secondo il Ministro, ha come obiettivo *«la soddisfazione dell'oltraggio patito, del risentimento, del rammarico prodotto dall'offesa sull'animo di chi ne è stato vittima o di chi è intimamente legato con la vittima [...]». La riparazione non può avere per iscopo di risarcire un danno»*²⁰. Ecco, dunque, che, nel codice – frutto di una complessa e lunga gestazione –, l'incontro, la mediazione, le scuse, la riparazione non si pongono come alternative al risarcimento, alla pena, ma come «complemento penale», implementazione, completamento di quella parte di danno che nessun risarcimento, nessuna somma di denaro, possono compensare.

Le disposizioni del Codice Zanardelli, che, come abbiamo visto, affondava le sue radici all'inizio del XIX secolo, vennero superate dalla promulgazione, nel 1930 del Codice Rocco, di ispirazione fascista, che fece prevalere esigenze diverse, repressive, afflittive, meno tese alla giustizia sociale sottesa alla mediazione e alla riparazione. Anzi, quest'ultima viene assunta al rango di pena, di sanzione, perdendo, così, il valore simbolico, volontario, ed essendo equiparata, a tutti gli effetti, al risarcimento economico del danno anche non patrimoniale. Il risarcimento assume i tratti più simili a quelli che conosciamo oggi, distinguendo nettamente tra compensazione, da un lato, e riparazione e soddisfacimento, dall'altro. Il risarcimento compensa, sì, ma non soddisfa, non ripara.

¹⁹ MANNOZZI, *op. cit.*, pag. 282 e ss.

²⁰ *Ibidem*, pag. 293 e ss.

Bisogna aspettare solo gli ultimi decenni del Novecento, perché in Italia – dopo che il fenomeno si stava sempre più sviluppando in altri ordinamenti giuridici d’oltreoceano e dell’Europa insulare – si presenti prepotente nel dibattito dottrinale, sia sostanziale che processuale, l’opportunità di tornare ad un’idea di giustizia che ricostruisca legami piuttosto che fomentare sentimenti vendicativi tra vittime e carnefici e, solo nel nuovo millennio, per vedere codificati i primi, timidi, tentativi di rispondere al reato con un *facere*, una condotta riparativa. Ecco, dunque, che la mediazione rappresenta l’applicazione pratica dell’idea riparativa, la concretizzazione di uno Stato che tende ad avvicinare, mediandoli, gli estremi che non sono semplicemente numeri, fascicoli, pratiche, ma esseri umani, persone, e – per dirla con le parole di Gioja – anime.

1.2. *La funzione rieducativa della pena*

Passando, ora, al nostro secondo ambito di analisi, è necessario capire cosa si intenda per rieducazione. Ri-educare, letteralmente indica l’idea di «educare di nuovo», fornire una nuova educazione al soggetto di cui si tratta visto il fallimento della passata – se mai una è stata data – correggendone i difetti e le deviazioni riportandolo, riconducendolo, traendolo fuori (dal latino *ēducĕre*) verso un nuovo e più sano percorso di vita.

Ma la rieducazione, nell’ambito del diritto, non ha tale univocità di significati. Spesso all’interno del concetto-contenitore di rieducazione la Corte Costituzionale ha inteso indicare le espressioni più varie «*che vanno, ad esempio, dal “reinserimento nell’ordine sociale” della sentenza n. 168 del 1972, al “riadattamento alla vita sociale” della sentenza n. 204 del 1974, dal “reinserimento nel contesto economico e sociale” della sentenza n. 126 del 1983, al “reinserimento nel corpo sociale” ex sentenza n. 274 del 1983, dal “reinserimento nella società” (sentenze n. 161 del 1997 e n. 450 del 1998), al “ravvedimento” o “recupero sociale” ex sentenza n. 271 del 1998, dal “reinserimento del condannato nel consorzio civile” (sentenza n. 168 del 1994), alla “risocializzazione” (sentenze n. 282 del 1989, n. 296 del 2005, n. 257 del 2006)*»²¹. Ma in estrema sintesi, il filo rosso che unisce tutte queste sfaccettature dell’unico significato è rappresentato

²¹ MAGNANENSI, RISPOLI (a cura di), *La finalità rieducativa della pena e l’esecuzione penale*, 2008, pag. 9, in <http://www.antonioacasella.eu>.

dalla possibilità, data al condannato, di essere aiutato a maturare una nuova visione di ciò che è giusto e cosa non lo è, valutando e rileggendo il proprio comportamento, e di ricevere gli strumenti adatti (tra gli altri l'istruzione e la formazione professionale) per un più armonico riavvicinamento e reinserimento nella comunità sociale.

Come è noto, la Costituzione italiana ha consacrato esplicitamente la rieducazione come principio all'articolo 27, ponendola come unica funzione della pena espressamente richiamata nella carta costituzionale. In questo senso, però, ciò non significa che – essendo l'unica funzione menzionata in Costituzione – essa è l'unica funzione in assoluto della pena. Ci si chiederebbe, infatti – a ragione –, quale sia la portata fortemente rieducativa (ad esempio) del risarcimento. Si è giunti, così, a sancire la «polifunzionalità» della sanzione penale, chiarendo che la rieducazione si sostanzia principalmente²² nella comminazione e successiva esecuzione della pena detentiva cui il legislatore costituente evidentemente richiamava nella formulazione dell'articolo 27. La sentenza n. 12 del 1966 Corte Cost.²³ sottolinea come lo stesso articolo fosse un *«implicito richiamo alle pene detentive [...] altrimenti non avrebbe senso»* e che tale rieducazione non è l'unica funzione della sanzione penale ma, agendo in concorso con altre, mira fundamentalmente *«ad impedire che l'afflittività superi il punto oltre il quale si pone in contrasto col senso di umanità»*.

Interrogandoci su come si sia arrivati all'attuale formulazione dell'articolo 27 Cost., è necessario dare uno sguardo al dibattito che si è svolto in Assemblea Costituente nel corso dei lavori preparatori. Oggi il terzo comma recita *«le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»* ma nel progetto iniziale l'ordine dei due concetti era invertito: *«le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità»*. Il dibattito in

²² È da sottolineare il termine «principalmente» in ragione della sentenza della Corte Cost. n. 313 del 26 giugno 1990 che afferma che la rieducazione va considerata in tutte le fasi della pena: *«se la finalità rieducativa venisse limitata alla fase esecutiva, rischierebbe grave compromissione ogniqualvolta specie e durata della sanzione non fossero state calibrate (né in sede normativa né in quella applicativa) alle necessità rieducative del soggetto»*, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1990/0313s-90.html>.

²³ Corte Cost., sentenza n. 12 del 4 febbraio 1966, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1966/0012s-66.html>.

Assemblea, alla lettura del testo, si accese perché riproponeva un antico dibattito tra Scuola Positiva, che sponsorizzava l'idea di una funzione della sanzione penale fortemente identificata con la risocializzazione del reo e la rieducazione, e Scuola Classica, che attribuiva alla pena una tradizionale impostazione retributiva. Secondo quanto possiamo ricavare dai lavori preparatori²⁴, l'onorevole Crispo, liberale, propose la soppressione del termine rieducazione perché troppo propendente per la Scuola Positivista, mentre gli onorevoli Giovanni Leone e Bettiol, appartenenti alla Democrazia Cristiana, proposero di modificare lievemente la lettera del comma, ma sottolineando come non fosse l'Assemblea Costituente la sede opportuna per prendere posizione sul *«secolare problema della funzione della pena [...] che tormenta da secoli le menti dei pensatori e dei filosofi e che agita le legislazioni di tutto il mondo»*²⁵. L'onorevole Tupini, a nome della Commissione che aveva proposto la formulazione dell'articolo, nonostante riconoscesse *«la preoccupazione di chi è più ligio alla scuola classica, l'altra di chi è più ligio alla scuola positiva, e il timore che la nostra formula aderisca più all'una che all'altra e viceversa»*²⁶ rassicurò i suoi interlocutori sottolineando che *«la Commissione non intendeva affatto prendere posizione in favore dell'una o dell'altra scuola; ma aggiunse che “effettivamente la società non deve rinunciare ad ogni sforzo, ad ogni mezzo affinché colui che è caduto nelle maglie della giustizia, che deve essere giudicato, che deve essere anche condannato, dopo la condanna possa offrire delle possibilità di rieducazione”»*²⁷. La formula fu, così, sostanzialmente mantenuta identica, tranne per l'inversione dell'ordine dei fattori: il senso di umanità, prima, e la rieducazione, poi. Una inversione, questa, apparentemente formale e senza alcuna effettività pratica, ma, nell'acceso contesto dell'Assemblea Costituente, rappresentò una opportuna attenuazione dell'apparenza positivista della dizione. Bisogna, però guardare alla profondità del dibattito: il reale senso di tale presa di posizione nella carta costituzionale assume, così, un ruolo fonamen-

²⁴ FALZONE, PALERMO, COSENTINO, *La Costituzione della Repubblica Italiana*, Colombo, Roma, 1949, pag. 62 e s.

²⁵ LEONE, Assemblea Costituente, seduta antimeridiana del 15 aprile 1947, pag. 2879, in http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed089/sed089nc.pdf.

²⁶ TUPINI, Assemblea Costituente, seduta antimeridiana del 15 aprile 1947, pag. 2881, in http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed089/sed089nc.pdf.

²⁷ FALZONE, PALERMO, COSENTINO, *op. cit.*, pag. 62 e s.

tale dal punto di vista, non solo politico, ma, soprattutto, ideologico, segno di una nuova primavera che ha informato tutto l'*iter* costituente.

In forme nuove e sempre diverse, il dibattito si attenua ma non si placa. La questione resta nel campo fondamentalmente dottrinale perché non ci sono risvolti pratici, sviluppi legislativi rispetto alla lettera dell'articolo 27.3 Cost. che, per molto tempo, è rimasta morta. Con i fatti del '68 e una nuova valutazione del sistema penale italiano complessivamente inteso, però, il principio rieducativo risorge suscitando un interesse non solo della dottrina, ma anche della politica e, persino, dell'opinione pubblica. «*Affiorano orientamenti teorici che hanno lo scopo di rivedere il sistema penale in chiave rieducativa, non più solo assumendo la rieducazione come criterio ispiratore delle misure relative alla fase esecutiva, ma anche nella prospettiva della teoria generale del reato ed in sede di elaborazione teorica dei criteri politico-criminali destinati a guidare la selezione legislativa dei fatti punibili*»²⁸. Un processo, questo, determinato comunque a fallire e che relega, oggi, la rieducazione effettivamente operata ad ambiti marginali, rispetto a quelli pensati al momento della formulazione della carta costituzionale. Ritroviamo la rieducazione al momento della fase giudiziale, come orientamento per il giudice nella scelta del tipo e della quantificazione della sanzione più idonea al reo, o nella fase esecutiva finché, però, vi sia una collaborazione del condannato alla rieducazione stessa perché questa non risulti come coattivamente imposta.

2. Un'alternativa ai modelli penali: il legame con la giustizia riparativa

Nel paragrafo precedente si è fatto cenno al valore privatistico-risarcitorio di risoluzione dei conflitti. Ponendo come punto fermo questa definizione, possiamo fare un ulteriore passo avanti sostituendola con il binomio privatistico-riparativo; tale scambio semantico ci è utile al fine di non confondere l'idea riparativa sottesa al concetto di risarcimento qui richiamato, con la nozione di risar-

²⁸ ZANIRATO, *La funzione rieducativa della pena e le alternative al carcere*, Tesi di laurea, Pavia, 2012/2013, pag. 21 e s., in http://www.ristretti.it/commenti/2014/settembre/pdf1/tesi_zanirato.pdf.

cimento cui siamo abituati e che ci rimanda ad un ambito squisitamente economico, patrimoniale e materiale: la riparazione ha una valenza profonda e, soprattutto, uno spessore etico che la rende ben più complessa del mero risarcimento.

Il fatto di reato perde, così, la sua natura pubblicistica che lo rende una offesa di un bene giuridicamente tutelato e torna ad atteggiarsi come un «“conflitto” che oppone due o più parti all’interno della comunità»²⁹. D’altro canto, la pena «tende ad essere sostituita da istituti che hanno una valenza riparatoria, ovvero da tecniche di gestione del conflitto mirate al superamento dello stesso e al ripristino della comunicazione sociale tra vittima e autore»³⁰.

La forma più avanzata della giustizia riparativa (conosciuta in ambito internazionale come *restorative justice*) sarebbe la mediazione penale: un modello che «permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale»³¹. Mediazione e funzione rieducativa della pena, rappresentano, dunque, due esempi di quella serie di tecniche, di strumenti che infrangono la rigida sequenza di stampo illuminista che è rappresentata da reato-processo-pena-esecuzione³² e che, recentemente, tende sempre di più ad affermarsi. Il tribunale ed il processo erano visti, nel contesto settecentesco, come quel luogo sacro e quel momento in cui si rispondeva con la pena al reato: endiadi, quella di reato/pena, cui fa da contraltare quella di conflitto/riparazione che caratterizza il sistema della giustizia riparativa. Va sottolineato, però, come non bisogna cadere nell’errore di degradare il reato sottoposto alla lente della giustizia riparativa e, dunque, della mediazione a mero fatto penale. Il reato resta tale, anche se sottoposto a mediazione. Altrimenti, se il fatto non avesse rilevanza di reato, non si capirebbe il perché del sottoporlo a mediazione³³ sebbene, va sottolineato, che la mediazione è uno strumento utile per la composizione di quei conflitti meno gravi.

²⁹ MANNOZZI, *op. cit.*, pag. 27 e s.

³⁰ *Ibidem*, *op. cit.*, pag. 27 e s.

³¹ Così la definizione fatta propria dalla Direttiva 212/29/UE, art. 2.

³² CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all’efficienza dei modelli di giurisdizione*, Giappichelli, Torino, 2010, pag. 364.

³³ Per tale tesi SOTIS, *La mediazione nel sistema penale del giudice di pace*, in MANNOZZI (a cura di), *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 79.

Nel concetto di privatizzazione del conflitto, rientra quello di riappropriazione del conflitto stesso da parte di quei soggetti tra i quali si è verificato. Questo criterio viene portato alle estreme conseguenze dalle dottrine abolizioniste³⁴ che, però, nelle loro sfumature moderate, non mirano alla totale abolizione del sistema penale esistente, inteso come fallace e privo di fondamento psicologico e sociale, ma attribuiscono ad esso una irrinunciabilità limitata a pochissimi reati particolarmente gravi rientranti nell'ambito della difesa sociale. Per tutti gli altri, invece, si sente l'esigenza di rispondere con modelli, strumenti, alternativi che abbiano come obiettivo ristabilire o rafforzare l'armonia sociale e risocializzare, cioè ridurre, il reo. Ecco, quindi, che – pur non essendo in alcun modo condivisibile l'idea abolizionista, neanche nella sua formulazione meno intensa – si fa sempre più strada l'idea di giustizia riparativa intesa come alternativa. È proprio partendo da queste premesse che sembra necessario abbandonare l'idea abolizionista, tenendo, però, sempre fermo il concetto di alternativa per poter elaborare una nozione il più largamente condivisibile di giustizia riparativa.

Rimandando ad altro paragrafo l'approfondita disamina sui soggetti coinvolti, possiamo qui anticipare come la giustizia riparativa implichi l'impegno del reo, della vittima e dell'intera comunità ed a questi soggetti, molte nozioni della giustizia riparativa si riferiscono. Volendone metterne insieme alcune, si può in definitiva sostenere che la giustizia riparativa *«coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di una soluzione che promuove la riparazione, la riconciliazione e il senso di sicurezza collettivo»*, al fine di *«1) incoraggiare una piena partecipazione alla soluzione del conflitto; 2) riparare ciò che è stato leso; 3) promuovere una piena e diretta responsabilità per la condotta illecita; 4) riunire ciò che è stato diviso; 5) rafforzare la comunità, per prevenire la commissioni di ulteriori reati»* ed ancora *«per decidere insieme come affrontare le conseguenze del reato stesso e le implicazioni per il futuro»*³⁵. Qui si sostanzia la componente

³⁴ Il termine «abolizionismo» ha subito nel corso del tempo diverse gradazioni. Nell'Ottocento di Cesare Beccaria indicava una corrente di pensiero contro la pena di morte e l'uso della tortura per fini di escussione testimoniale. Poi passò ad indicare l'avversione di parte dei giuristi a pene severe come l'ergastolo o a strutture come quelle che in passato erano i cosiddetti manicomi. Nel dopoguerra, a livello penale europeo si diffuse l'idea di reclusione come *extrema ratio*. Tra i principali sostenitori lo scienziato e criminologo olandese Louk Hulsmann.

³⁵ Vedi definizioni di ZEHR, *Changing lenses: a new focus for crime and justice*, Scottsdale, 1990, pag. 181, SHARPE, *Restorative justice: a vision for healing and change*, Edmonton victim

alternativa della giustizia riparativa rispetto ai modelli distributivi, retributivi ed afflittivi. L'alternativa, prima di essere processuale, è culturale, rappresenta cioè un modo logicamente diverso di dare una risposta ai conflitti che si radica sul piano intellettuale e sostanziale e, solo in ultima istanza, può tradursi in pratica processuale.

Mentre nel sistema tradizionale pena e processo sono protagonisti, si assiste recentemente ad una tendenza opposta, un sempre maggiore desiderio di «fuga dal penale»³⁶ perché non necessariamente la penalizzazione e la conseguente risposta dell'ordinamento³⁷ alle condotte problematiche ed ai conflitti si devono esaurire all'interno del procedimento penale. Ecco, dunque, che alla modalità retributiva di trattamento dei conflitti, si affiancano due alternative: quella terapeutica-rieducativa e quella della mediazione.

Le differenze tra i modelli riguardano, per lo più, quattro aspetti: il soggetto di riferimento, gli obiettivi, la risposta istituzionale e la procedura. Come sappiamo la mediazione e la giustizia riparativa si rivolgono al reo ed alla vittima, coinvolgendo anche la comunità, mentre il modello retributivo mira, dopo averne accertato la responsabilità, alla punizione del colpevole, unico soggetto coinvolto. All'autore del reato si rivolge anche il modello rieducativo ma, a differenza di quello retributivo che ha come risposta dell'ordinamento la comminazione della pena, esso tende, attraverso il consenso del reo e la sua presa in carico da parte delle istituzioni statali, a rispondere ai bisogni del colpevole. La mediazione, invece, perseguendo l'obiettivo di gestire il conflitto tra le parti diversamente dal tradizionale modello retributivo, si differenzia da questo anche perché il procedimento che si instaura non ha come cornice giuridica il processo, bensì un accordo tra autore e vittima che li coinvolga attivamente creando tra loro un'intesa derivante dal consenso prestato alla partecipazione alla mediazione. Il cambiamento di prospettiva è radicale: dal processo alla mediazione; dal giudice al mediatore; dal

offender mediation, Alberta, 1998, pag. 7, e MARSHALL, la cui definizione è in MCCOLD, *Restorative justice – Variation on a theme*, in WALGRAVE (a cura di), *Restorative justice for juveniles, Potentialities, risks and problems*, Leuven, 1998, pag. 20.

³⁶ In questi termini CERETTI, *op. cit.*, pag. 728 e ss.

³⁷ Questa distinzione semantica è ripresa da Ceretti attraverso l'utilizzo dei termini *giuridizzazione* e *giudiziarizzazione* intendendo con la prima la penalizzazione e con la seconda la risposta giudiziaria a condotte problematiche che creano insicurezza tra i consociati ma che non hanno la stessa rilevanza di veri e propri fatti di reato. *Ibidem*, pag. 728 e ss.

disvalore valoriale del fatto si passa al carattere sostanziale-relazionale del conflitto; dalla interpretazione delle norme, si passa al dialogo interpersonale³⁸. La mediazione, poiché viene concepita in maniera distinta dagli altri modelli, rappresenta una «terza via» per la giustizia penale assurgendola al rango di strumento a disposizione del giudice, un modo differente di esercitare lo *ius puniendi*. In questo senso, la mediazione si pone, non come alternativa «*nel*» processo (funzione tipica dei riti speciali), bensì come alternativa «*al*» processo. Ma questa definizione non sta a significare l'alternatività della mediazione rispetto alla giustizia: essa è, piuttosto, «*una nuova forma di esercizio della giurisdizione, che si situa tra l'archiviazione e le azioni giudiziarie classiche davanti ad un tribunale*»³⁹.

Grazia Mannozi⁴⁰ propone una scala delle sanzioni ponendo al gradino più basso quelle pene con più scarse potenzialità riparative e riconciliative – detenzione e pena pecuniaria –, fino ad arrivare alla mediazione ed alla riparazione intese come opzioni «pure» e che realizzano al meglio le citate finalità. Tra questi due estremi si collocano vari strumenti misti in cui la sanzione (pena detentiva o pecuniaria), combinandosi con riparazione e riconciliazione, realizza l'obiettivo rieducativo del reo. Questo «cambiamento di piano», secondo l'autrice, si è concretamente verificato nell'ordinamento giuridico italiano, grazie alle recenti previsioni normative (ad esempio il D.lgs. 274/2000 sulla competenza penale del giudice di pace), spostando l'attenzione sulla componente riparativo-compensativa della giustizia ripensando quella retributivo-distributiva.

Nello senso di giustizia riparativa intesa come diversa gestione del conflitto che nasce dal reato si sono pronunciati recentemente gli Stati Generali sull'Esecuzione Penale. Convocati nel maggio del 2015 dal Ministro della Giustizia Orlando, tra i tavoli tematici ha, senza dubbio, destato particolare attenzione quello dedicato alla «giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime». Nel documento finale dell'aprile 2016, gli Stati Generali dedicano la Parte Sesta del

³⁸ BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc.1, 2016, pag. 96.

³⁹ Vedi CIAVOLA, *op. cit.*, pag. 256, 337 e 365 e MANNOZZI, *op. cit.*, pag. 378.

⁴⁰ MANNOZZI (a cura di), *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, Giuffrè, Milano, 2004, pag. 35 e ss.

lavoro alla giustizia riparativa⁴¹. Per la Commissione, essa rappresenta un'alternativa «*all'insegna della legge*» e non «*al posto della legge*», uno strumento che non si sostituisce, dunque, al sistema penale ma che dà ai soggetti coinvolti quelle risposte, quelle soluzioni che la giustizia ordinaria non riesce a fornire con l'applicazione del mero modello afflittivo-retributivo. Si riconosce, quindi, che l'alternativa è, prima che metodologica, principalmente culturale e ciò richiede uno sforzo intellettuale non indifferente affinché gli operatori del diritto abbandonino il tradizionale binomio retribuzione-prevenzione, superando la logica del castigo per spostarsi su un piano maggiormente innovativo come quello proposto dal paradigma riparativo che richiede al reo l'attivazione di forme di riparazione del danno provocato. «*Per questo modello di giustizia le questioni fondamentali, dunque, non sono più (o non più soltanto) "chi merita di essere punito" e "con quali sanzioni", bensì "cosa può essere fatto per riparare il danno"; laddove riparare non significa riduttivamente controbilanciare in termini economici il danno cagionato*»⁴².

Interessante suddivisione, seppur dal valore didattico, è quella tra restituzione e riparazione. Sebbene appartenenti alla stessa categoria concettuale, si può parlare di riparazione in senso proprio nei reati contro la persona in cui si deve riparare al dolore inflitto piuttosto che al danno inteso come lesione della sfera economico-finanziaria. In questo ambito, fondamentale sarà la restituzione come risposta al danno contro il patrimonio e la proprietà. Però, secondo questa impostazione, nel caso di delitti violenti contro l'integrità della persona, la mediazione e la giustizia riparativa, pur essendo strumenti utili e determinanti, non possono essere considerati la risposta esaustiva alle esigenze di giustizia ordinaria. In questi casi la mediazione è «*un percorso autonomo ed integrativo dell'iter processuale, ma non alternativo ad esso*»⁴³. Insomma, la vittima ed il danno (più intimamente, il dolore) da essa subito stanno al centro della giustizia riparativa, sono le sorgenti da cui essa discende e i bacini in cui essa sfocia. La risposta riparativa si è resa, dunque, necessaria per la incapacità degli strumenti tradizionali di dare una rispo-

⁴¹ Stati Generali sull'Esecuzione Penale, *Documento finale*, pag. 77 e ss., in https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_3.page?previousPage=mg_2_19_1.

⁴² Stati Generali sull'Esecuzione Penale, *op. loc. cit.*, pag. 77 e ss.

⁴³ MORETTI, *Mediazione e reati violenti contro la persona: nuovi confini per i paradigmi di giustizia riparativa?*, in MANNOZZI (a cura di), *Mediazione e diritto penale*, cit., pag. 94 e ss.

sta adeguata al conflitto. Proprio per questo suo carattere che la rende passo ulteriore rispetto alla ristorazione patrimoniale del danno, la giustizia riparativa ha attratto non solo filosofi e pensatori, ma anche le culture religiose che hanno legato alla giustizia riparativa valori come la vendetta ed il perdono, il peccato e la colpa, l'espiazione e la riconciliazione. «*Tuttavia, pur apparendo funzionale al soddisfacimento di esigenze di giustizia inappagate dal sistema classico, la mediazione non è "fisiologicamente" idonea a soddisfare ogni e qualsiasi esigenza di giustizia*»⁴⁴: la mediazione, perciò, e nel più ampio contesto la giustizia riparativa, si pone, sì, come alternativa alla giustizia ordinaria e tradizionale ma non è, per tali motivi, sostituto integrale di essa. In definitiva, combinando le posizioni di chi, da un lato, non la ritiene un'alternativa al processo e chi, dall'altro, non la ritiene un sostituto della giustizia ordinaria possiamo ricavare come la riparazione non sia da sola, sufficiente, a coprire tutte le esigenze di giustizia che provengono principalmente dalla società e, soprattutto, dalla vittima.

L'obiettivo riparativo è, infatti, coesistente alla funzione punitiva la quale non può mai essere separata dallo scopo della pena. Se si riducesse quest'ultimo alla sola funzione riparativa, pena e risarcimento civilisticamente inteso sarebbero totalmente identificabili e non ci sarebbe differenza alcuna tra reato ed evento dannoso. In proposito, è stato sostenuto che, sebbene la funzione della pena non può essere esclusivamente quella riparativa, la sanzione penale non può non avere, contestualmente alle altre funzioni che porta intrinsecamente con sé, anche quella riparativa in aggiunta alla funzione principale (afflittiva, retributiva, rieducativa): ciò è avvalorato dal fatto che la pena deve, per forza, «riparare» qualcosa⁴⁵. Si distinguono, così, quattro elementi che vengono riparati dalla pena, dimostrando tangibilmente come la funzione riparativa sia indissolubilmente ed ontologicamente legata alla sanzione penale. Si ha cura di ammettere di non aver pretesa di esaustività nell'ambito del dibattito penalistico sostanziale, ma tale prospettiva puramente simbolica, che ci accingiamo ad enucleare, risulta comunque efficace per una migliore comprensione del binomio pena-riparazione. La sanzione penale ri-

⁴⁴ PATANÈ, *op. cit.*, in MESTITZ (a cura di), *op. cit.*, pag. 23.

⁴⁵ BOUCHARD, MIEROLO, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Giuffrè, Milano, 2005, pag. 69 e ss. e BOUCHARD, *La riparazione come risposta all'ingiustizia* in FIANDACA, VISCONTI (a cura di), *op. cit.*, pag. 81 e ss.

para la legge, la collettività, il colpevole e i legami ma non lo fa in maniera separata, bensì armonica, creando una riparazione circolare e contemporanea di tutti questi elementi, altrimenti si realizzerebbe un effetto contrario e, perciò, controproducente.

Affermare che la pena ripari la legge vuol dire letteralmente «riparare» quel qualcosa, il comando per l'appunto, che, con l'errore, con lo sbaglio, con il reato è stato frantumato e che va ristabilito. Un'autorità lesa, quella della legge, che la pena tende a riparare riaffermando la supremazia del comando imposto rispetto alla deviazione del condannato che si è reso lui stesso legge, lui stesso giustizia. Se ci si fermasse solo a questo punto, ossia se l'unica funzione della pena fosse quella di riparare la legge, saremmo ancora fermi alla formula «*occhio per occhio, dente per dente*» in una sorta di macabra operazione matematica che restituisce il mal tolto con un male uguale e contrario.

C'è poi la riparazione della collettività. Qui il termine riparare non indica, tanto, come nel caso della legge, qualcosa che si è rotto; quanto, viene inteso nel senso di «mettere al riparo» la società, proteggendola, dall'azione dannosa e delittuosa del reo. Viene proposta l'immagine evocativa del potere-chirurgo che estirpa il male, contrasta l'epidemia limitando il contagio, la contaminazione della comunità sociale ad opera della condotta illecita proposta come virale. Il riferimento al reo di questa categoria concettuale non è quello a colui che *una tantum* e per svariate ragioni ha potuto commettere un reato, ma a colui il quale ha dentro di sé un istinto che lo tende costantemente al male, allo sbaglio, alla violazione della legge, un soggetto recidivo, un ammalato – per mantenere la metafora medica – cronico. Ci si rende conto come, se fosse solo questa la funzione della pena, si relegherebbe il reo in una struttura detentiva – se non in un istituto di igiene mentale – condannandolo ad una pena sterile, vuota, che non giova a nessuno, nemmeno alla società che si è inteso proteggere ma che vedrebbe, così, dimostrato tutto il proprio fallimento. «*La prigionia e il sistema dei lavori forzati non correggono il delinquente; si limitano a punirlo e a salvaguardare la società da ulteriori attentati del malfattore al suo quieto vivere. [...] Sono profondamente convinto che il famoso sistema cellulare raggiunga soltanto uno scopo fallace, illusorio, di facciata. Esso succhia la linfa vitale dell'uomo, snerva la sua anima, la infiacchi-*

sce, la intimidisce e poi presenta una mummia, moralmente inaridita e inebitata, come modello di ravvedimento e di pentimento»⁴⁶. Sarebbe, piuttosto, necessario far emergere quegli alti ideali di solidarietà che mirino alla riparazione del colpevole.

Ecco, dunque, il terzo elemento che la pena ripara: il reo. In questo senso la pena deve tendere alla riparazione dell'individuo che si presenta come decaduto, isolato, distrutto e che deve essere risollevato, risocializzato ed, in ultima istanza, rieducato. Mediazione, riparazione e rieducazione sono, quindi, elementi complementari che non possono prescindere l'una dall'altra. La riparazione del colpevole affonda le sue radici storiche nel periodo illuminista⁴⁷ e quelle ontologiche in sentimenti profondi che poco hanno a che fare con la teoria dottrinale e che molto, invece, hanno a che vedere con concezioni ideologiche, filosofiche, religiose. È proprio questo l'ambito in cui la misericordia, la seconda possibilità, l'emenda giocano un ruolo essenziale a favore del reo. Ma questo ambito è storicamente, ed ancora oggi, particolarmente delicato perché con fatica si riesce a concepire la funzione di una pena che abbia dei risvolti positivi per chi la subisce: si pensi, ad esempio, che solo nelle giurisdizioni ecclesiastiche, seppur nelle forme più brutali come la Santa Inquisizione e con la dovuta presa di distanze dai barbari metodi di accertamento della verità processuale, era insito il fine in qualche modo rieducativo della pena per il condannato orientandolo verso il pentimento. Si tende, dunque, a prestare attenzione al condannato e al suo futuro, alle prospettive di reinserimento sociale e al fine prettamente rieducativo della sanzione al punto tale da commisurare la stessa pena ad un giudizio, da parte del giudice, sulla personalità del reo, sulla sua storia e sul contesto sociale/familiare da cui proviene e, quindi, sulla possibile concreta efficacia rieducativa per il condannato, della misura sanzionatoria da comminare. Riprendendo la sequenza reato/pena sopra richiamata ed il concetto di processo come luogo ideale in cui si risolve il conflitto, possiamo affermare che *«ogni qual volta ad un reato non de[bb]a necessariamen-*

⁴⁶ DOSTOEVSKIJ, *Memorie da una casa di morti*, traduzione e note di Fasanelli, Giunti Gruppo editoriale, Firenze, 1994, pag. 18.

⁴⁷ È bene sottolineare, però, che il diritto post illuminista riguarda l'esteriorità delle condotte e non opera sulla sfera interna, intima del condannato per non condizionarne la possibilità di sviluppo individuale. La rieducazione concepita dagli illuministi è di tipo sociale (come il rispetto dei comportamenti leciti) e può essere offerta ma non imposta (dovendosi rispettare il diritto del singolo di non conformarsi alla richiesta della società o all'obbligo dell'ordinamento).

te seguire una pena – vista la possibilità di soddisfare gli scopi del diritto penale per mezzo dell’attuazione del paradigma riparativo – la risposta dell’ordinamento po[trà] trovare esecuzione anche fuori dal processo»⁴⁸. Qui il riferimento è a quella serie di reati, cosiddetti bagatellari, che, per il lieve valore dell’oggetto controverso, non rendono necessario il loro inserimento in un percorso processuale più complesso. Mediazione e rieducazione, in questi casi, sono strumenti che rispondono pienamente all’esigenza di stabilizzazione e pacificazione sociale, di riconciliazione tra le parti, di effettiva tutela delle vittime e di emenda del reo⁴⁹.

Bisogna essere, però, messi in guardia dal rischio opposto, quello di giustificare il condannato, dedicargli più sforzi rispetto a quanto non lo si faccia nei confronti della vittima, considerando lo stesso colpevole come vittima (della società, del contesto familiare, di sé stesso)⁵⁰. Il criminale può essere, sì, il risultato di un coacervo di fattori a lui interni ed esterni, ma che l’uomo sia, per sua natura, buono è un interrogativo che ritorna nel dibattito filosofico e religioso da tempo e a cui la risposta non può e non deve pervenire dal diritto penale. In questo senso, sebbene la funzione rieducativa della pena sembri essere cosa altra rispetto alla mediazione e alla giustizia riparativa, si è qui dimostrato come, invece, siano degli aspetti del tutto complementari: la rieducazione del reo può anche venire – ed effettivamente avviene – dall’incontro con la vittima, quindi dalla mediazione e, perciò, dalla riparazione. Più difficile è sostenere come le funzioni afflittivo-repressiva, preventivo-intimidatoria e retributiva della sanzione producano nel colpevole la sua rieducazione⁵¹.

⁴⁸ CIAVOLA, *op. cit.*, pag. 365.

⁴⁹ Tesi sostenuta da MENNA, *Mediazione penale e modelli processuali*, in *DPP*, 2006, pag. 271.

⁵⁰ Cornacchia, in questo senso, ha parlato di «vittimizzazione terziaria». In questa concezione, ha fatto rientrare anche la possibilità che i diritti dell’accusato sono assimilabili ai diritti fondamentali di una vittima indifesa di eventuali abusi di potere. Egli sostiene come sia necessario salvaguardare le sue garanzie individuali per evitare che un iniquo sistema giudiziario produca vittime ulteriori rispetto a quelle del fatto di reato. Per tale tesi, confronta CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc.4, 2013, pag. 1760 e ss.

⁵¹ In merito MASTROPASQUA, *I percorsi di giustizia riparativa nell’esecuzione della pena*, in *Giur. merito*, 2007, pag. 881B. Lo scritto riprende, ampliandola ed aggiornandola, la relazione tenuta al convegno «Il volontariato nei percorsi di giustizia riparativa» organizzato ad Andria il 25 marzo 2006 dall’U.e.p.e. di Bari con il patrocinio del Comune.

In ultima istanza, la pena ripara i legami, li ricostruisce, li ristabilisce. Il fatto illecito, il reato taglia nettamente quel legame di fiducia, di solidarietà che c'è tra uomo e uomo, anche se tra i soggetti coinvolti non intercorre nessun genere di rapporto. La pena deve, dunque, riparare la cesura attraverso l'atto del ricucire uno strappo nel tessuto sociale. Ecco che la sanzione mette una toppa, una pezza che rappresenta quell'opera di ricucitura, da parte dello Stato, la quale, ponendosi nel mezzo rispetto al tessuto non è assimilabile ad altro che alla mediazione. In questa prospettiva vengono in rilievo le istanze della vittima e del reo, gli estremi da avvicinare. È questo il senso dei programmi di giustizia riparativa che non intendono riparare il danno, secondo un'ottica meramente compensativa, ma, progettando spazi aperti alla relazione diretta fra le parti ed azioni consapevoli e responsabili verso l'altro, vogliono ridare significato ai legami fiduciari fra le persone. È stato notato che il fatto che oggi questa prospettiva ci sembri un'affascinante possibilità teorica, ma ben lungi dall'essere applicabile in maniera pienamente concreta ed efficace, sia dovuto anche alla ragione in virtù della quale la società tende ad immaginare la vittima come o colei che scappa dal dolore rifugiandosi nel desiderio di dimenticare presto il male subito oppure come colei che non vede l'ora di vendicarsi dell'offesa ricevuta⁵². In questo modo, o per un motivo o per un altro, l'incontro reo/vittima non si verifica mai. Da qui l'esigenza di tentare, quantomeno, il confronto tra i soggetti coinvolti, nella speranza che da esso ne possa derivare un beneficio sia per la vittima che per lo stesso colpevole.

Si chiude, in questo modo, un cerchio che vede nella riparazione di queste quattro diverse istanze, gli elementi fondamentali su cui poter costruire un nuovo modello di giustizia che sia così soddisfacente per tutti: comunità che si sente rassicurata, protetta e salvaguardata; vittima, che vede ripagata la sua sete di giustizia e mitigato il suo dolore attraverso un soddisfacimento non solo materiale ma anche morale; e reo, cui viene data la possibilità di capire l'errore, ravvedersi, rieducarsi e ricominciare.

⁵² BOUCHARD, *op. cit.*, in FIANDACA, VISCONTI (a cura di), *op. cit.*, pag. 81 e ss.

3. Il rapporto con i principi e le garanzie costituzionali

Avendo fissato, a questo punto, il valore alternativo – in qualche misura integrativo ma non totalmente sostitutivo – della giustizia riparativa, e, quindi, della mediazione e, nel più ampio contesto, della funzione rieducativa della pena rispetto alle altre funzioni della sanzione e del sistema penale genericamente inteso, è necessario, ora, vedere come questi strumenti si innestano nel sistema di principi e garanzie che ordinano il diritto penale e che stanno alla base del «giusto processo» garantito, nella nostra carta costituzionale, dall'articolo 111.

Il primo principio con cui ci si confronta è quello del fondamento consensuale delle procedure di mediazione e rieducazione. In entrambi i casi, infatti, come abbiamo già visto precedentemente, serve il consenso del reo – al confronto con la vittima ed all'inserimento in programmi di rieducazione –, e, naturalmente, della stessa vittima ad incontrare la persona che le ha arrecato l'offesa. Entrambi questi strumenti, infatti, non possono essere frutto di un'imposizione coattiva da parte dello Stato nei confronti delle parti, ma fondamentale è che la partecipazione a pratiche di mediazione e rieducative provengano dalla libera determinazione dei soggetti coinvolti. La rieducazione, in particolare, col suo valore pedagogico, se imposta perderebbe qualsiasi valore per il reo che non collaborerebbe dimostrandosi totalmente sordo agli *input* che gli vengono forniti. Ogni sforzo teso a correggerlo, sarebbe, in tal modo, inutile. Non vanno, però, confusi il consenso e la libertà di accesso a programmi di mediazione e rieducazione con la pressione inconscia che la semplice proposta proveniente dall'autorità giudiziaria imprime psicologicamente sulle parti. Il riferimento è alla possibilità, ad esempio, che il reo decida di optare per tali pratiche poiché in esse vede una più agevole «via di fuga» dal penale (processo eventuale, già instaurato o fase esecutiva). Dalla parte della vittima, per seguire l'esempio proposto in dottrina⁵³, il ricorso alla mediazione può essere scelto per alleggerire il carico nei confronti del colpevole: è il caso in cui si sia in presenza di mediazione penale in ambito minorile e la vittima, mossa da sentimenti compassionevoli, opti per la mediazione per evitare che il minore entri nel circuito penale e processuale. Il fattore utilitaristico che muove le

⁵³ VASSALLO, *La mediazione nel processo penale minorile: sollecitazioni europee e prospettive di riforma del sistema italiano*, in Cass. pen., 2005, n. 276.1.

parti verso la ricerca di trattamenti più favorevoli ad entrambi è da tenere in considerazione, ma è indubbio che le intenzioni di reo e vittima e le ragioni per le quali siano stati indotti verso la scelta alternativa della mediazione e della rieducazione non possono essere né indagate, né oggetto di indagine alcuna. La libertà di accesso ai percorsi di mediazione ed il consenso preventivo delle parti (che possono ritirarlo in qualsiasi momento del programma ponendo l'accento su come esso debba coinvolgere tutte le fasi della mediazione) sono regole d'oro, condizioni essenziali perché essa possa riuscire: *«la partecipazione volontaria è un prerequisite per tutte le forme di mediazione. Questo distingue la mediazione dai procedimenti di giustizia penale tradizionali e indica che le parti in mediazione “posseggono” il loro caso in larga misura»*⁵⁴. L'imposizione coatta e le strategie volte a convincere in maniera determinante le parti a partecipare ai progetti ed accettare le soluzioni di mediazione e rieducazione sono solo una forzatura che, prima o poi, dimostrerà la propria fallacia. Il consenso va trattato non solo come assenso delle parti all'inserimento nel processo di mediazione o rieducazione, ma anche come diritto di queste ad essere informate sui *pro* e i *contro*, sui vantaggi ma anche sui rischi di tali procedure. Ciò dimostra come non si possa prescindere dalla piena capacità di intendere e di volere di reo e vittima. Saranno gli operatori della rieducazione e della mediazione a mettere in guardia le parti sugli esiti dei progetti. Tra le informazioni che devono essere fornite, vi sono, ad esempio, le rassicurazioni sul valore confidenziale delle dichiarazioni rese e le garanzie che il fallimento delle procedure di mediazione e rieducazione non avranno ricadute negative ed aggravanti sulla situazione processuale delle parti⁵⁵.

Uno dei presupposti della mediazione è che il reo, qualora non venga colto in flagranza di reato, ammetta esplicitamente la propria responsabilità. Ma se que-

⁵⁴ Testo originale *«Since mediation has no chance of succeeding unless the parties are willing to participate, voluntary participation is a prerequisite for all forms of mediation. This distinguishes mediation from traditional criminal justice proceedings and indicates that the parties in mediation “own” their case to a large extent. Free consent must be given at the outset. Parties may withdraw their consent at any time. The criminal justice authorities and the mediator should make this clear to the parties before and at the beginning of the mediation respectively»*, COUNCIL OF EUROPE, COMMITTEE OF MINISTERS, Recommendation No. R (99) 19 concerning mediation in penal matters (consultabile in https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168062e02b), Commentario in appendice alla Raccomandazione (99) 19, n. 1 in [http://www.mediatio.hu/files/EU_dok/CoE_R\(99\)19_mediation.pdf](http://www.mediatio.hu/files/EU_dok/CoE_R(99)19_mediation.pdf).

⁵⁵ CIAVOLA, *op. cit.*, pag. 261.

sto non avviene è necessario contemperare l'accertamento della responsabilità penale ed il principio di presunzione di non colpevolezza sancito dall'articolo 27.2 Cost. secondo cui «*l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva*» con la mediazione, in cui una condanna vera e propria non è prevista. Occorre, a questo punto, anticipare come la procedura della mediazione si ponga in una fase, quella delle indagini, in cui siamo, sì, all'interno del procedimento ma non del processo⁵⁶. In questa fase, non è ancora intervenuto il riconoscimento di colpevolezza in ordine al presunto autore del reato previsto dai principi costituzionali, che, però, anche in questo momento del procedimento devono dirsi totalmente validi a tutela dell'indagato. Il giudizio di colpevolezza, infatti, è solo virtuale e non effettivo: in tal modo si consente al giudice di procedere comunque al tentativo di mediazione senza pregiudicare i diritti dell'indagato. Ecco, dunque, che va fortemente sottolineato come la partecipazione dei soggetti ai programmi di mediazione non può, in alcun modo, essere intesa giudiziariamente come accertamento di responsabilità o ammissione di colpevolezza.

Si sostiene, in merito, che il giudizio sulla colpevolezza debba essere riletto e ridimensionato, in questa fase, in un'ottica di un giudizio «virtuale» che riguardi l'opportunità o meno di svolgere il tentativo di mediazione ed, inoltre, che ogni dichiarazione resa nel corso della mediazione non possa essere dal magistrato utilizzata nel corso del processo. Il rischio è, in questo modo, però, che l'innocente che ritenga di difficile accertamento la propria condizione di non colpevolezza decida di entrare nella procedura di mediazione per evitare le eventuali peggiori conseguenze derivante dall'istaurazione del processo. In tutti gli ambiti di applicazione, ed in particolare in ambito minorile, «*al fine di non vanificare le esigenze educative sottese al processo penale [...] e di non [...] imporre un percorso di rieducazione anche all'innocente, sarebbe pertanto necessario che [...] l'accertamento della responsabilità non rivestisse un ruolo secondario, ma fosse prodromico rispetto ad ogni scelta inerente al programma processuale ed al progetto educativo da far seguire all'indagato*»⁵⁷.

⁵⁶ RUGGIERI, *Obbligatorietà dell'azione penale e soluzioni alternative nel processo penale minorile*, in PICOTTI (a cura di), *op. cit.*, pag. 194 e ss.

⁵⁷ VASSALLO, *op. cit.*, pag. 621.

Vengono, così, proposte due soluzioni: la prima sarebbe subordinare la mediazione al giudizio, da parte del pubblico ministero, inerente ai presupposti che porterebbero all'archiviazione del procedimento, quindi valutare preventivamente se il caso debba essere archiviato e, solo a seguito di un giudizio negativo, inserire il soggetto nel procedimento di mediazione; la seconda affonda le sue radici nella disposizione dei *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* (principi base o regole minime) predisposti dall'*Economic and Social Council* (ECOSOC, Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite), organo consultivo e di coordinamento dell'attività economica e sociale delle Nazioni Unite, che all'articolo 8 sostengono come presupposto per i procedimenti di mediazione che le parti riconoscano almeno gli elementi-chiave del fatto senza che essi, e la partecipazione al programma riparativo, vengano considerati prove dell'ammissione di colpa nel corso di successivi ed eventuali procedimenti giudiziari. Stessa formula è prevista dall'articolo 14 della Raccomandazione R (99) 19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa proprio in tema di mediazione penale. In definitiva, partecipare alla mediazione non significa ammettere la propria colpevolezza come intesa ai sensi dell'articolo 27.2 Cost., ma convergere sui fatti con il riconoscimento oggettivo, da parte dell'indagato, della propria condotta senza che esso possa essere utilizzato come ammissione di colpevolezza⁵⁸. Per alcuni in questa disposizione si realizza una netta separazione tra processo penale e mediazione-riparazione: il rito, il dibattimento ed il contraddittorio tra le parti assistite dai propri difensori sono gli unici luoghi e momenti in cui si può arrivare ad un pieno accertamento della responsabilità⁵⁹. Nella mediazione, invece, non si può parlare di dibattimento e di contraddittorio nel pieno senso dei termini, si realizza invece un confronto in cui le parti, in condizione di parità, convergono sull'evento da un punto di vista fattuale ma

⁵⁸ Va sottolineato come, nei suoi passaggi, questa lettura potrebbe celare una *fictio iuris*: poiché ed a condizione che i fatti integrino un reato, ammetterli non può essere facilmente sganciato dal riconoscimento della responsabilità giuridica.

⁵⁹ CERETTI, MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e O.N.U.*, in *DPP*, 2001, pag. 772 ss.

non giuridico. Senza tale convergenza, senza tale accordo la mediazione sarebbe difficile o non riuscirebbe affatto⁶⁰.

Tra gli altri diritti riconosciuti all'indagato, c'è anche quello – mutuato dalla combinazione di principi costituzionali e processualpenalistici – al silenzio⁶¹. Il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. può manifestarsi nella sua duplice forma, attiva se l'imputato vuole – per l'appunto – difendersi, e passiva tacendo. La mediazione, per la sua natura dialogica e di confronto, può far scaturire, nel corso dell'incontro tra le parti, alcune affermazioni dell'indagato *contra se*, con palese violazione del principio secondo cui *nemo tenetur se detegere*. Ecco, quindi, che se il diritto al silenzio viene garantito fortemente in sede processuale, anche in questa fase procedimentale (ma non processuale) deve essere salvaguardato senza che le garanzie subiscano una compressione. Le affermazioni fatte, dunque, dalle parti e, in particolare, dall'indagato, non devono e non possono essere usate contro di lui, altrimenti non sarebbe incentivato a partecipare a programmi riparativi che, invece di favorirlo, lo penalizzano. Le affermazioni del soggetto, quindi, non devono mai pervenire all'autorità giudiziaria cui deve essere presentato, dai facilitatori della mediazione, soltanto il risultato finale (positivo o negativo) di essa. «*Il riconoscimento dei fatti principali e le ammissioni di responsabilità che l'accusato fa davanti al mediatore devono rimanere coperte dalla segretezza*»⁶². Questo principio, portato alle sue estreme conseguenze, fa arrivare ad affermare che la mediazione non sia soggetta nessun genere di pubblicità, neppure alla registrazione e verbalizzazione delle sedute. Le dichiarazioni delle parti devono, pertanto, assumere un valore di confidenzialità in modo tale da garantire la piena libertà alla vittima e al reo che aumenta l'efficacia, e, dunque, le probabilità di miglior riuscita della mediazione. Saranno le parti, solo se lo vorranno, a chiedere nel corso della mediazione sia l'esperimento delle forme di pubblicità sopra citate che l'eventuale utilizzo delle dichiarazioni rese. Del valore confidenziale delle dichiarazioni delle parti, all'inizio della mediazione queste devono essere portate a conoscenza per evitare il rischio di atteggiamenti reticenti per paura che le loro

⁶⁰ Raccomandazione R (99) 19, cit., *Commentaire sur l'annexe, IV, Le fonctionnement de la justice pénale en liaison avec la médiation*, 23.

⁶¹ Corte Cost., sentenza n. 361 del 14 ottobre 1998, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1998/0361s-98.html>.

⁶² CIAVOLA, *op. cit.*, pag. 263.

esternazioni possano ritorcersi contro. La confidenzialità, diventa, con l'inserimento espresso nella Raccomandazione (art. 2) e nelle regole minime (art. 13), un principio base da cui non si può prescindere per garantire il successo della mediazione.

Anche nel contesto normativo italiano troviamo questo principio sancito all'articolo 29.4 del D.lgs. 274/2000 sulla competenza penale del giudice di pace quando il legislatore prevede che, qualora il giudice abbia promosso tra vittima e reo la mediazione, *«le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione»*⁶³. Alcuni autori hanno, però, sottolineato come dovrebbe essere necessario prendere in considerazione l'eventuale possibilità che il principio di confidenzialità, in un'ottica di bilanciamento dei diritti, ceda il passo a principi più elevati. Ma, allo stato attuale, *«le deroghe alla confidenzialità devono ritenersi confinate nell'extrema ratio, a meno di non voler perdere proprio il valore aggiunto di un incontro di mediazione, consistente nella possibilità per offesi e colpevoli di “dirla la verità” sull'episodio (una verità insieme “personale” e “oggettiva”), possibilità – si noti – quasi inimmaginabile nel procedimento penale»*⁶⁴.

Un altro principio essenziale, da coordinare con l'istituto della mediazione, è quello sancito dal testo, brevissimo, dell'articolo 112 della Costituzione: *«il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale»*. L'azione penale è, dunque, obbligatoria e, pertanto, tale criterio di obbligatorietà ha creato non poche perplessità se connesso alla mediazione. Se si leggesse in maniera rigida il dettato costituzionale, si ricaverebbe che, quando si ha notizia di un reato, la pubblica accusa deve cominciare l'azione penale al fine di individuare il colpevole. Ci viene in aiuto, per capire meglio l'interpretazione dell'articolo, la Corte Costituzionale del 1991 secondo cui *«non significa, però, consequenzialità automatica tra notizia di reato e processo, né dovere del p.m. di iniziare il processo per qualsiasi notizia criminis. [...] Il processo non debba essere instaurato quando si appalesi oggettivamente superfluo: [...] l'obbligo di esercitare l'azione penale sorge solo se sia stata verificata la mancanza dei presupposti che rendono doverosa*

⁶³ D.lgs. 274/2000 in <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00274dl.htm>.

⁶⁴ CERETTI, MAZZUCATO, *Mediazione reo/vittima: le «istruzioni per l'uso» del Consiglio d'Europa*, in *Nuove esp. giust. min.*, 2008, 1, pag. 204.

*l'archiviazione, che è, appunto, non-esercizio dell'azione»*⁶⁵. La sentenza introduce la valutazione prognostica di superfluità o meno del dibattimento e, solo nel caso in cui il p.m. non debba procedere ad archiviazione (combinando i presupposti ricavabili dalla lettura degli articoli 408, 411 e 415 c.p.p. e 125 disp. att.), scatta per lui l'obbligo di esercitare l'azione penale. Sempre restando in tema, anche l'articolo 34 del sopra richiamato D.lgs. 274/2000 stabilisce che l'azione penale – con i pregiudizi che porta con sé – non è giustificata in caso di «particolare tenuità» del fatto, «esiguità» del danno o del pericolo o «occasionalità» e «grado» di colpevolezza. In ogni caso, tutti i richiami appena fatti poco o nulla hanno a che vedere con la mediazione: sia che le parti abbiano trovato un accordo e si siano riconciliati, sia che esse non siano riuscite a convergere, il p.m. convinto che l'indagato sia colpevole, se vuole (leggasi ricorrendone i presupposti processuali), può esercitare l'azione penale. Bisognerebbe, dunque, «collegare la mediazione ad una condizione di procedibilità»⁶⁶. Da questa soluzione proviene la possibilità, secondo alcuni autori, di importare nel nostro sistema penale, il criterio di «discrezionalità controllata» al posto dell'obbligatorietà. Mutuando l'istituto tedesco dell'archiviazione condizionata (*Absehen von der Verfolgung unter Auflagen und Weisungen*, art. 153a StPO), si è suggerito di lasciare al p.m. la possibilità di continuare il procedimento solo nel caso di insuccesso del percorso mediativo, inteso quale nuova condizione di procedibilità, o archiviare a seguito dell'accertamento della buona riuscita della mediazione. In tal modo, il legislatore – stabilendo casi, reati e presupposti – formalizzerebbe la mediazione extraprocessuale riconoscendole un ruolo alternativo e deflattivo del contenzioso⁶⁷. Una soluzione ulteriore, per completare la panoramica sul principio di obbligatorietà, con riguardo alla mediazione penale minorile (grazie alla lettura degli articoli 27 e 28 del D.P.R. 448/88), è la suggestiva ed, a tratti, condivisibile tesi dottrinale formulata da Pata-nè secondo cui l'intervento penale si dimostra non utile ogni volta che non sia giustificato da fini rieducativi e responsabilizzanti tipici del sistema penale mino-

⁶⁵ Corte Cost., sentenza n. 88 del 15 febbraio 1991, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1991/0088s-91.html>.

⁶⁶ CIAVOLA, *op. cit.*, pag. 253.

⁶⁷ Orientamento sostenuto da MENNA, *op. cit.*, pag. 272 e ss., DÜNKEL, *La mediazione in Germania*, in PICOTTI (a cura di), *op. cit.*, pag. 117 e ss. e RUGGIERI, *op. cit.*, in PICOTTI (a cura di), *op. cit.*, pag. 201 e ss.

rile. L'autrice pone, dunque, tali finalità su un piano superiore rispetto alla logica punitiva del processo che, in questa lettura, diventa superfluo, non solo per la sussistenza di requisiti che porterebbero all'archiviazione, ma anche perché non raggiunge lo scopo di rieducare e responsabilizzare il minore. Scopo che, invece, evidentemente in quest'ottica, è raggiunto dalla mediazione che – a questo punto – si presenterebbe come alternativa pura all'inutile processo. Ciò «*non significa eludere il principio di obbligatorietà dell'azione, semmai ampliare la gamma dei presupposti di cui può tener conto l'organo di accusa per dosare selettivamente e razionalmente il ricorso al processo penale vero e proprio*»⁶⁸.

Strettamente connesso al principio *ex art. 112 Cost.*, è quello del *ne bis in idem*, ossia della impossibilità che un soggetto venga sottoposto più volte a processo per lo stesso fatto. La connessione con il principio di obbligatorietà dell'azione penale deriva dalla possibilità (si legga, nel nostro sistema, dall'auspicio) che la mediazione sia parificata alla pronuncia giurisdizionale. Secondo l'articolo 17 della Raccomandazione R (99) 19, infatti, «*gli esiti basati su accordi mediati dovrebbero avere lo stesso status di giudizi o sentenze e si dovrebbe escludere l'azione penale in relazione agli stessi fatti (ne bis in idem)*»⁶⁹. Questa regola, nell'intento del legislatore internazionale, si applica quando un caso è stato mediato con successo, cosicché l'autorità giudiziaria ne accetti il risultato, concluda il procedimento senza che il caso venga, in alcun modo, ripreso e, se l'accordo è attuato, conceda forza giuridica alla mediazione. Tale parificazione dell'accordo riuscito alla pronuncia del giudice si realizza già negli ordinamenti, come sopra richiamati, in cui vige il principio della discrezionalità dell'azione penale e non dell'obbligatorietà. In sistemi come quello italiano, attualmente, il giudice non sostituisce l'esito della mediazione alla sua pronuncia, bensì ne tiene semplicemente conto per meglio graduare la sua decisione in relazione all'*an*, al *quantum* e al *quomodo*. Vale, però, anche l'inverso, ossia, laddove non sia possibile stipulare un accordo tra le parti, il caso dovrebbe senza ritardo ritornare

⁶⁸ PATANÈ, *op. cit.*, in MESTITZ (a cura di), *op. cit.*, pag. 34 e s.

⁶⁹ Testo originale «*Discharges based on mediated agreements should have the same status as judicial decisions or judgments and should preclude prosecution in respect of the same facts (ne bis in idem)*», Raccomandazione R (99) 19, art. 17 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

all'autorità giudiziaria stando attenti, però, che il mancato accordo non pregiudichi le posizioni delle parti nel successivo processo (artt. 15 e 16 *Basic principles*).

Quelli appena analizzati sono soltanto alcuni dei tanti principi e delle numerose garanzie che entrano in gioco nel contesto della giustizia riparativa, della mediazione e della rieducazione. Tra gli altri, all'esclusivo fine di richiamarli alla memoria, il diritto all'assistenza legale e dei genitori/tutori, alla traduzione ed all'interprete, all'informazione e alla velocità dell'*iter* procedimentale, al controllo giurisdizionale sulla regolarità e sull'esito della mediazione, alla terzietà ed imparzialità del mediatore (che sarà affrontato in altro paragrafo). I principi del giusto processo, inseriti nel contesto della mediazione e della funzione rieducativa della pena, ci appaiono – romanticamente – ancora più «giusti».

CAPITOLO SECONDO

In-contro tra le parti

Avendo affrontato, fin qui, aspetti definitivi e sistematici nel complesso dei principi e delle garanzie, è ora necessario approfondire quelli che sono gli obiettivi della mediazione e della funzione rieducativa della pena – che pure abbiamo inevitabilmente affrontato in maniera superficiale nel corso della trattazione – con particolare riferimento ai soggetti che sono coinvolti, evidenziando, infine, aspetti negativi e rischi delle pratiche.

1. Mediazione e rieducazione: gli obiettivi

Dalle definizioni di mediazione e di funzione rieducativa della pena discende naturalmente quella che è l'indagine degli obiettivi principali cui questi strumenti tendono. Si è già richiamato – al solo fine di trarne degli spunti definitivi – ai concetti di incontro, di comunicazione, di messa in relazione tra le parti per l'ambito della mediazione ed anche a quelli di risocializzazione, reinserimento sociale per la sfera della pena intesa nella sua funzione rieducativa. Appare opportuno, adesso, approfondire questi stessi temi, introducendone di nuovi, per focalizzare in maniera più precisa le ragioni che muovono verso pratiche meditative e rieducative.

Per introdurci agli obiettivi è utile analizzare preventivamente quelli mutuati dall'esperienza nordamericana del «*restitution movement*» (anche nella accezione più fondamentalista del «*pure restitution movement*») della seconda metà del Novecento che mirano, prima di tutto, alla ristorazione concreta, materiale del danno arrecato dal colpevole alla vittima ed, in secondo luogo, ad un complesso di finalità che coinvolgono sia il diritto penale che il rapporto tra le parti. In questo senso possiamo riconoscere tra gli obiettivi la possibilità di creare, in ambito sanzionatorio, – come già ricordato nel primo capitolo – un modello alternativo a

quello tipico di afflizione, retribuzione; il diverso modo di operare la rieducazione del reo attraverso il confronto con la vittima inteso quale programma di responsabilizzazione del condannato e metodo collaterale e differente rispetto all'imposizione o alla proposta di percorsi di formazione professionale o di istruzione; la più idonea gestione e mitigazione di sentimenti vendicativi delle vittime verso il reo; la funzione di pacificazione sociale e, in ultima istanza, di reinserimento di quest'ultimo nella comunità⁷⁰. I più fermi sostenitori di tale concezione, propongono il modello della *restitution* come superiore rispetto a quello afflittivo-retributivo sotto tutti gli aspetti, non solo concettuali e morali, ma anche concreti e pratici fino a sostenere come il diritto penale debba essere o totalmente «abbandonato» a favore della riparazione oppure utilizzato esclusivamente in via residuale dopo aver esperito tutti i tentativi previsti da tale approccio alla giustizia⁷¹.

Al netto di tutti gli aspetti critici che contraddistinguono l'approccio restitutivo – che, specie nelle sue forme più radicali, non può essere accolto –, ci sono alcuni obiettivi di cui possiamo tener conto nell'ottica del più ampio ragionamento sulla riparazione e quindi sulla mediazione e sulla funzione rieducativa della pena. Primo tra questi è quello di offrire supporto alla vittima che possa essere sia concreto e materiale, eliminando il più possibile – e ove possibile – gli effetti dannosi del reato, sia psicologico e morale, cercando di alleggerire il carico delle conseguenze (più intimamente, del dolore) causate. Da questo deriva un obiettivo secondario – ad oggi, però, solo eventuale ed auspicabile – derivante dall'effettività e dall'efficacia dei programmi di giustizia riparativa: quello di incentivare la denuncia e la partecipazione al processo per ottenere proprio la riparazione del danno. Dalla stessa riparazione può, poi, discendere un'ulteriore finalità della giustizia riparativa – come già detto – che miri alla responsabilizzazione e rieducazione del reo, motivandolo, per il futuro, ad assumere atteggiamenti diversi e rispettosi del diritto e della società. Rimettere la determinazione della soluzione del conflitto alle parti ed ottenere che da tale rimessione e dall'invio dei casi in mediazione provenga un non indifferente abbattimento dei costi della giustizia so-

⁷⁰ MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., pag. 74 e ss.

⁷¹ BARNETT, HAGEL III (a cura di), *Assessing the criminal*, Cambridge, 1977 e ABEL, MARSH, *Punishment and Restitution*, London, 1984.

no due ulteriori aspetti da non sottovalutare. In questi casi non si tratterebbe di veri e propri obiettivi ma di vantaggi che possono comunque essere indagati.

È proprio tra questa categoria di vantaggi che può essere inserita la possibilità che, col maturare ed il diffondersi sempre di più nel nostro sistema penale della cultura della mediazione, questa venga concepita come metodo puro di *diversion*, ossia la tendenza alla degiurisdizionalizzazione, alla veloce fuoriuscita dal sistema processuale e come metodo alternativo di risoluzione dei conflitti (*ADR, alternative dispute resolutions*) o strumento deflattivo del contenzioso. Ma questo tema, per poter ricevere idoneo accoglimento, deve non solo superare duri dibattiti dottrinali, ma anche postulare un improbabile cambio di rotta inerentemente ad alcuni principi penali e costituzionali (si pensi, ad esempio, al già richiamato principio dell'obbligatorietà dell'azione penale che rende, ad oggi, impossibile una concezione di mediazione come *diversion* pura) ed all'innalzamento della soglia di gravità dei reati mediabili. Infine, anche il sistema sociale ne trae vantaggio, fungendo da insegnamento «generalpreventivo» per la società intera, in virtù del quale non si ricava beneficio alcuno dalla commissione di un crimine.

Possiamo, dunque, passare in rassegna gli obiettivi a partire dai soggetti coinvolti. Principale obiettivo per la vittima è, come si è detto, che questa ottenga la riparazione del danno subito e, più in generale, di tutte le conseguenze morali, emotive, psicologiche del reato. Riparare, però, non vuol dire controbilanciare il danno arrecato con condotte positive. In questa visione basterebbe il mero risarcimento a ristorare il patimento della vittima. Qui il termine assume, negli obiettivi, una valenza ancora più profonda che coinvolge la sfera etica poiché non può prescindere dalla mediazione e, quindi, dall'incontro tra reo e vittima che sono, in ogni caso, due esseri umani. Per raggiungere l'obiettivo riparativo, infatti, la mediazione presuppone che la vittima prenda coscienza della propria condizione, in una sorta di elaborazione del lutto, chiamata «vittimizzazione» ed accetti, pertanto, il confronto con il reo. Dal suo canto, è necessario che il colpevole riconosca la propria responsabilità attraverso un percorso di «responsabilizzazione» uguale e contrario rispetto alla vittimizzazione. Da questi due «movimenti», facilitati dal mediatore, ecco che viene fuori il primo, vero obiettivo della mediazione: quello dell'incontro tra le parti.

La riparazione, sebbene obiettivo principale della giustizia (per l'appunto) riparativa, è l'ultimo risultato, quello finale che deve essere raggiunto tramite lo *step* intermedio dell'incontro, del valore della comunicazione e del dialogo nei processi di mediazione. In questo senso, la mediazione, sfruttando la sua natura dialettica, diventa il momento in cui le parti si incontrano e discutono, si confrontano, anche in maniera accesa, affinché si addivenga ad una «riorganizzazione delle relazioni» che soddisfi tutti i soggetti coinvolti⁷². Qui a giocare un ruolo fondamentale è il mediatore che deve condurre le parti non solo a comunicare tra loro, ma anche a convergere insieme sull'interpretazione consensuale ed unanime riguardo alcuni (se non tutti) elementi comuni del fatto di reato al fine di poter, da quelli, partire per la soluzione del conflitto. Se, infatti, non c'è tale comunanza interpretativa appare assai difficile che si riesca nell'opera, tipica del mediatore, di mettere in relazione e, quindi, avvicinare le parti: ognuna di loro resterà ferma nella propria convinzione. L'idea di *in-contro*⁷³ ci rimanda proprio a quella necessità che le parti abbandonino la loro posizione arroccata nel proprio convincimento per andare l'una in-contro all'altra. Questo è il valore aggiunto della mediazione rispetto al processo: il rigido scambio processuale si trasforma in confidenziale dialogo in cui le emozioni non possono e non devono essere trattenute ed, anzi, proprio in questa sede, giocano un ruolo essenziale⁷⁴.

Appare, a questo punto, utile chiarire cosa effettivamente si media. A riguardo, si è, impropriamente, suggerito che ad essere mediati tra le parti siano i reati ma tale tesi non risulta in alcun modo condivisibile in quanto, nel corso dell'incontro tra reo e vittima, non si negozia un reato, ma ci si confronta proprio a partire dal (si potrebbe dire anche, a causa del) reato commesso che – come precedentemente richiamato – resta tale pure in presenza di mediazione⁷⁵. Ad essere mediato non è nemmeno il fatto: come si è detto, è necessario che le parti raggiungano un accordo interpretativo sul fatto (ognuna reo e vittima ne daranno ovviamente una diversa lettura) ma anche il fatto in sé, inteso quale evento concreto

⁷² Tra tutti CIAVOLA, *op. cit.*, pag. 51.

⁷³ CERETTI, *op. cit.*, pag. 727.

⁷⁴ BOUCHARD, secondo intervento nel corso della Tavola rotonda, TURRI (a cura di), *Tavola rotonda "La mediazione ed il processo penale minorile"*, in PICOTTI (a cura di), *op. cit.*, pag. 226.

⁷⁵ CERETTI, *op. cit.*, pag. 763 e MANNOZZI, *Mediazione e diritto penale*, cit., pag. 39.

e verificatosi nella storia, resta tale e non può essere messo in discussione. In definitiva, ciò che si media è il conflitto: fermi restando il reato e il fatto, è proprio il diverso valore che le parti affibbiano al binomio condotta/conseguenza che genera attrito. Le posizioni interpretative di reo e vittima, dunque, essendo differenti, confliggono tra loro e devono, pertanto, essere temperate, mediate.

Essendo attuale tra le parti, dunque, il conflitto basato sulla diversità di interpretazioni riguardo a un evento sui cui presupposti di fatto, in ogni caso, si è concordi, possiamo fare un ulteriore passo avanti nel tema degli obiettivi stabilendo che, quindi, scopo della mediazione non è l'accertamento di una verità processuale, scaturente da indizi gravi, precisi e concordanti o da prove incontrovertibili, bensì proprio la convergenza delle parti su elementi interpretativi comuni che rappresentano per loro, in qualche modo, la verità. Tale verità «nasce dalla sintesi piuttosto che dall'antitesi»⁷⁶ e proprio sull'incontro si fonda. «Nella mediazione lo scopo non può essere la verità [...]. Una mediazione riuscita non è l'accordo sulla verità effettivamente corrispondente all'esatta dinamica dei fatti. [...] L'importante è che le parti convergano su una ricostruzione dei fatti che le soddisfi. [...] Che esse abbiano ricostruito una verità che le accontenti, momentaneamente, provvisoriamente, il tempo di una stretta di mano»⁷⁷.

Come si è detto nel capitolo primo, mediare vuol dire, essenzialmente, far congiungere due estremi a metà: vittimizzazione e responsabilizzazione sono i movimenti con cui vittima e reo si staccano dalle loro rigide posizioni e fanno un passo l'una verso l'altro al fine di raggiungere il comune obiettivo della riparazione. Questi tre aspetti vengono, da alcuni autori, definiti obiettivi «endosistemici» ossia «destinati ad incidere [...] (sul) sistema penale [...] e/o sui soggetti»⁷⁸. La vittimizzazione, abbiamo detto, è una presa di coscienza della condizione di vittima. Ad assumere tale consapevolezza non è soltanto la vittima riguardo a sé stessa, ma la vittimizzazione deve riguardare anche la società e il reo. La comunità, infatti, deve riconoscere la vittima come tale ed attribuire alla sofferenza, alla difficoltà, al dolore subito il valore che merita, senza che si corra il rischio di enfatizzarlo, per un verso, o sminuirlo, per altro. Stessa cosa vale anche

⁷⁶ CIAVOLA, *op. cit.*, pag. 256.

⁷⁷ BOUCHARD, MIEROLO, *op. cit.*, pag. 226.

⁷⁸ MANNOZZI, *op. cit.*, pag. 102.

per l'autore del reato che deve, in maniera fondamentale per la buona riuscita della mediazione, «mettersi nei panni» della vittima, qualificarla come persona e, se del caso, conoscerla. *«Laddove il reo non giunga, durante la mediazione, a riconoscere la sofferenza della vittima e, di conseguenza, a sentirsi responsabile per averla cagionata, nessuna offerta di riparazione potrà avere anche una valenza di riconciliazione e di ricostruzione del legame sociale infranto dal reato»*⁷⁹.

Questa sottolineatura di Mannozi, introduce il secondo obiettivo strettamente correlato alla vittimizzazione: la responsabilizzazione. Riconoscere la vittima, significa per il reo capire che un qualche sbaglio è stato commesso. Non conoscerla vuol dire, per converso, continuare a ritenersi nel giusto. Responsabilizzarsi significa, quindi, non minimizzare il danno provocato e le sue conseguenze – tendenza fortemente insita nel reo – ma unire, in un rapporto causa-effetto, la propria condotta alla lesione del diritto della vittima.

Ulteriore aspetto della responsabilizzazione riguarda anche l'atteggiamento nei confronti dell'autorità: solo il colpevole che riconosce come legittima e giusta l'azione del potere costituito in risposta alla sua condotta illecita, senza appellarsi ad una qualche ragione giustificatoria del proprio comportamento, può dirsi realmente responsabilizzato. D'altro canto, responsabilizzarsi non vuol dire, per il reo, provare senso di colpa, o sentimenti di pena o pietà per la vittima, ma almeno riconoscere – nel senso non solo di affermare, ma anche di prendere conoscenza de – la propria condotta ed il danno arrecato assumendo l'impegno sia a non ricadere più, in futuro, nell'errore commesso sia a porre rimedio alle conseguenze negative del proprio comportamento⁸⁰. Ecco il motivo per cui la responsabilizzazione rappresenta un elemento-chiave affinché si possa, prima, produrre l'incontro tra le parti e, poi, addivenire ad una soluzione positiva del conflitto, la riparazione vera e propria inteso come ultimo (anche se principale) obiettivo endo-sistematico.

Riparazione è, quindi, il risultato dei due obiettivi che devono essere preventivamente raggiunti e la risposta, a seguito della valutazione delle esigenze della vittima e del reo, che entrambe le parti danno al proprio conflitto. Come precedentemente anticipato, la riparazione non deve, perciò, essere confusa col risar-

⁷⁹ *Ibidem*, pag. 104.

⁸⁰ MENNA, *op. cit.*, pag. 269.

cimento. È necessario, infatti, accogliere la distinzione tra modalità (mediazione), contenuto (risarcimento) e finalità (riparazione)⁸¹. Non sempre il reo si trova nelle possibilità di ristorare economicamente il danno cagionato, ma nulla vieta che l'obiettivo etico-morale più profondo della riparazione sia stato raggiunto. E, per contro, se l'eventuale restituzione o il dovuto risarcimento siano stati eseguiti non è detto che siano state assolte, in ogni caso, le finalità riparative. Il riferimento è a quei sentimenti di pacificazione sociale, di riconciliazione e di perdono che sono quegli obiettivi sottesi alla riparazione in senso stretto ma che, a nostro avviso, sono i più importanti. Questo, però, non significa che riparazione e risarcimento siano incompatibilmente distinti: *«anzi, normalmente, in tanto si ripara un danno in quanto si ripara anche un fatto e viceversa»*⁸² ma ciò non è sinonimo di piena e totale soddisfazione. In proposito, auspicando l'utilizzo della mediazione nell'ambito dei reati gravi contro la persona – sebbene, come abbiamo precedentemente avvertito, non può essere considerata risposta esaustiva ed alternativa ma integrativa delle esigenze di giustizia ordinaria –, è stato anche sottolineato come essa possa raggiungere un ulteriore obiettivo rieducativo per il reo e terapeutico per la vittima. Così intesa, la mediazione avrebbe lo scopo di *«fornire ad un soggetto i mezzi necessari per analizzare e gestire le proprie emozioni ed i propri vissuti: ai fini sia di una riorganizzazione della propria esistenza (come nel caso della vittima) sia di un proficuo percorso di rieducazione e risocializzazione (per quanto concerne il reo)»*⁸³.

Si è precedentemente fatto cenno ai concetti di riconciliazione e di perdono. Seppure non possono essere indagati come obiettivi oggettivamente intesi della mediazione penale in quanto appartengono ad una sfera talmente intima e personale dei soggetti coinvolti, tuttavia, questi due concetti rappresentano l'origine da cui nascono ed anche la tensione ideale cui protendono i programmi mediativi. Concedere il perdono significa rimettere, da parte della vittima, l'offesa ricevuta e, nell'ottica della mediazione, possiamo sostenere come sarebbe – romanticamente – ideale che l'incontro tra reo e vittima si concluda con un misericordioso abbraccio reciproco. *«Attraverso il perdono ci si trattiene dall'istintiva risposta*

⁸¹ SOTIS, *op. cit.*, in MANNOZZI (a cura di), *Mediazione e diritto penale*, cit., pag. 74.

⁸² BOUCHARD, MIEROLO, *op. cit.*, pag. 168.

⁸³ MORETTI, *op. cit.*, in MANNOZZI (a cura di), *op. cit.*, pag. 106 e s.

*vendicativa e si pongono le premesse per il vero obiettivo finale, costituito dalla riconciliazione tra le persone. In questa prospettiva, dunque, il perdono diventa il cuore di una giustizia riconciliativa»⁸⁴. Nonostante questa lettura, ci si rende conto come non sia possibile configurarlo tra gli obiettivi del modello riparativo della giustizia penale – bensì un *quid pluris* che spetta al privato concedere –, ma altrettanto erroneo sarebbe considerare quest'ultima priva di qualsiasi riferimento al perdono. C'è chi, anzi, si spinge fino ad individuare nell'ordinamento italiano «*la presenza istituzionalizzata di diverse forme di perdono*»⁸⁵ tra cui il perdono giudiziale (*ex art. 169 c.p.*), la grazia (*ex art. 87 Cost., art. 174 c.p. e art. 681 c.p.p.*), l'amnistia e l'indulto (*ex art. 79 Cost., artt. 151 e 174 c.p.*). Tale visione è, indubbiamente, suggestiva e stimola le corde più profonde dell'animo ed i più alti ideali di giustizia ma è innegabile, d'altro lato, sottolineare come si tratti sempre di forme di perdono concesse dall'ordinamento, dunque oggettivo, e mai individuale da parte della vittima che, come tale, non sarebbe esigibile dall'ordinamento.*

Agli obiettivi endo-sistematici fanno da contraltare quelli «*eso-sistematici*» che sono, di conseguenza, quelli rivolti all'intero sistema penale come tutela per la collettività. Rimandando al paragrafo successivo l'approfondimento sul ruolo della comunità, possiamo qui anticipare come essa giochi un ruolo essenziale tra i soggetti coinvolti nella riparazione sotto vari aspetti. In questo senso, si può intendere la società come destinatario (alla stregua della vittima, in quanto vittima essa stessa del reato) o come promotore della riparazione o della rieducazione. Così facendo, si persegue l'obiettivo di riparare anche la comunità – intesa come lesa dalla condotta dell'autore del reato – nei suoi legami sociali più profondi, ma anche di incentivarla alla promozione dei programmi di mediazione. In tale veste di promotore, l'obiettivo è sensibilizzare la società al fine ulteriore di stimolarne il coinvolgimento a favore del reo in progetti di formazione professionale, istruzione scolastica, reinserimento sociale. Fondamentale è, infatti, che nell'ambito della funzione rieducativa della pena, le agenzie pubbliche e private (imprese, associazioni e movimenti laici o confessionali) si assumano l'impegno di risocializzare il reo fornendogli strumenti, professionali o educativi,

⁸⁴ BOUCHARD, MIEROLO, *op. cit.*, pag. 59.

⁸⁵ *Ibidem*, pag. 53 e BOUCHARD, *op. cit.*, in FIANDACA, VISCONTI (a cura di), *op. cit.*, pag. 87.

per potersi reintegrare al meglio nel tessuto sociale. Ecco che con tale atteggiamento, non si raggiunge solo l'obiettivo di riparare il rapporto reo/vittima o rieducare l'autore di un reato, ma si persegue l'altra e parimenti elevata finalità di promuovere la reciproca solidarietà⁸⁶.

Interessante è l'approccio alla questione degli obiettivi in una ricerca⁸⁷ che ha somministrato a 21 giudici minorili e 15 pubblici ministeri un ampio questionario sulla mediazione penale minorile. Con particolare riferimento agli scopi perseguiti dai magistrati, si è notato come il ricorso alla mediazione avvenga principalmente al fine di responsabilizzare il minore ed, in secondo luogo, per offrire riparazione alla vittima. Appare chiaro che, dunque, la mediazione in ambito minorile – nelle intenzioni dei magistrati – abbia una finalità principale differente rispetto a quella, riparativa, che ci si aspetterebbe. Solo come terza delle ragioni giudice e p.m. ricorrono alla mediazione al fine di trattare i casi al di fuori del contesto giudiziario e, quindi, come strumento di *diversion* (al raggiungimento di tale scopo appaiono, nella ricerca, più propensi i pubblici ministeri rispetto ai giudici). Altri obiettivi, ma solo scarsamente perseguiti dai magistrati sono il fornire assistenza al reo, evitare il sovraccarico nel sistema giudiziario di casi bagatellari ed, infine, scarsa fiducia negli altri strumenti a disposizione. In definitiva, giudici e pubblici ministeri attribuiscono al modello riparativo ed alla mediazione una efficacia che si mostra alla pari con quella del modello riabilitativo e rieducativo, mentre insufficiente risulta l'efficacia del modello puramente punitivo e repressivo.

Per concludere la nostra analisi sugli obiettivi, lo scopo proprio della funzione rieducativa della pena è quello di formare soggetti che si facciano trovare pronti al confronto con la società ed al reinserimento in essa anche a seguito dell'«offerta di chances riabilitative, che possa tradursi anche in una rimodulazione della pena [...] in ragione delle scelte e dei comportamenti del condannato, secondo un progetto individualizzato di risocializzazione»⁸⁸. In quest'ottica, altro obiettivo di tale funzione della sanzione penale è – anche nel corso

⁸⁶ Altrove avevamo parlato di rieducazione della vittima, non parrebbe azzardato introdurre, qui, una suggestiva ipotesi che apra anche ad una «rieducazione della società».

⁸⁷ GHETTI, *Cosa pensano i magistrati minorili della mediazione penale*, in MESTITZ (a cura di), *op. cit.*, pag. 89 e ss.

⁸⁸ Stati Generali sull'Esecuzione Penale, *op. cit.*, pag. 10.

dell'esecuzione della pena detentiva – evitare qualsiasi forma di incapacitazione del reo e di inabilitazione sociale privandolo di beni essenziali (ulteriori rispetto a quelli che gli sono sottratti in ragione della pena che sconta) o trattandolo in maniera poco consona alla sua condizione di cittadino o, peggio, di essere umano; prevenire rischi legati alla sua permanenza nel sistema carcerario (tra cui la radicalizzazione ideologica e pseudo-religiosa o il reclutamento intracarcerario da parte della criminalità organizzata). È, quindi, compito proprio dello Stato *«tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme atte a garantirle»*⁸⁹ perché l'obiettivo rieducativo venga effettivamente perseguito. Questo, affinché possa essere pienamente realizzato, ha necessità di essere praticamente declinato grazie ad una serie di presupposti che mirano a garantire i diritti del reo.

Sotto questo aspetto, qualsiasi lesione dei diritti inviolabili del condannato (come, ad esempio, i trattamenti contrari al senso di umanità *ex art. 27.3 Cost.*, la violenza fisica o morale *ex art. 13.4 Cost.*, la tortura o i trattamenti inumani e degradanti *ex art. 3 C.e.d.u.*) non consente che questi raggiunga lo scopo di rieducazione e risocializzazione perché si vedrebbe umiliato nella propria dignità di essere umano. *«Il rispetto della dignità della persona, infatti, non implica soltanto che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, ma impone che l'esecuzione della sanzione sia concepita e realizzata in modo da consentire l'espressione della personalità dell'individuo e l'attivazione di un processo di socializzazione che si presume essere stato interrotto con la commissione del fatto di reato»*⁹⁰.

2. I soggetti coinvolti: la vittima, il reo e la comunità

Il termine *«“Parti” indica la vittima, l'autore del reato e qualsiasi altro individuo o membro della comunità colpita da un delitto che possa essere coinvol-*

⁸⁹ Corte Cost., sentenza n. 204 del 27 giugno 1974, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0204s-74.html>.

⁹⁰ Stati Generali sull'Esecuzione Penale, *op. cit.*, pag. 17.

to in un programma di giustizia riparativa»⁹¹. Questa chiara ed eloquente definizione data dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite può essere il punto di partenza per analizzare più da vicino i soggetti coinvolti nei programmi di giustizia riparativa come la mediazione e, allargando la nostra analisi, la funzione rieducativa della pena. Nel preambolo della Raccomandazione R (99) 19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in tema di mediazione penale si mostra come nei procedimenti di mediazione il coinvolgimento delle parti, la vittima e il reo, intesi come protagonisti del programma di giustizia riparativa, è differente rispetto al sistema tradizionale di giustizia ordinaria in cui gli attori principali sono il reo e lo Stato. In tale modello, quello della riparazione, i soggetti coinvolti, in particolare la vittima ed il reo, non si mostrano come «sclerotizzate», irrigidite in maniera immobile nei loro ruoli processuali bensì vengono trattate nella loro individualità, quali persone, esseri umani, fino al punto che reo e vittima diventano non solo attori principali della mediazione ma anche fautori, artefici essi stessi dell'accordo, riuscito o mancato, che rappresenta l'esito tipico della mediazione⁹². In questo modo è come se le stesse parti gestissero il conflitto visto come «proprio» risolvendolo a seguito della loro reciproca soddisfazione. Ciò implica che le parti giochino personalmente un ruolo più attivo e costruttivo e, a volte, innovativo rispetto al solito. È utile, pertanto, seguire l'ordine proposto dai *Basic principles*.

Primo soggetto richiamato nella definizione delle regole minime è la vittima. Le vittime e le loro esigenze trovano un espresso accoglimento ed un'attenzione adeguata nella direttiva 29/2012/UE (che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI) in cui assumono una nuova centralità stando attenti che essa non si traduca in «una esclusività di ruolo tale da condizionare il percorso esecutivo e rieducativo-trattamentale dei condannati»⁹³. In questa fonte comunitaria viene data una definizione di vittima intesa sia come la «*persona fisi-*

⁹¹ Testo originale «“Parties” means the victim, the offender and any other individuals or community members affected by a crime who may be involved in a restorative justice programme», *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000), art. 4 (consultabile in <http://www.un.org/documents/ecosoc/dec/2000/edec2000-inf2-add2.pdf>).

⁹² MORETTI, *op. cit.*, in MANNOZZI (a cura di), *op. cit.*, pag. 86.

⁹³ Stati Generali sull'Esecuzione Penale, *op. cit.*, pag. 81.

ca che ha subito un danno, anche fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono stati causati direttamente da un reato» che come «un familiare di una persona la cui morte è stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona»⁹⁴. Notiamo immediatamente come il concetto di vittima venga esteso fino a ricomprendere non solo le cosiddette «vittime primarie» ossia chi effettivamente ha subito il danno fisico, psichico, economico, temporaneo o irreversibile che sia (si parla di «vittime collettive» quando si è in presenza di più vittime come in caso di reati verso interi gruppi di persone), ma anche le «vittime secondarie», i parenti e i familiari della vittima primaria. Nel caso della definizione proposta dalla direttiva, le vittime secondarie sono i familiari di coloro che sono stati uccisi, ma è opportuno precisare che tale disposizione si mostra come ristretta rispetto alla ancora più ampia categoria di vittime secondarie cui si rivolge la giustizia riparativa. Non siamo in presenza di vittime secondarie solo se la vittima primaria è morta (si pensi, per fare un esempio, ai figli di genitori ridotti in coma irreversibile a seguito di un incidente stradale cagionato da un automobilista in stato di ebbrezza: nessun morto, quindi nessuna vittima secondaria?). Solo negli anni Settanta – con l'introduzione della cosiddetta «vittimologia» in quella sfera della criminologia orientata, per l'appunto, alla vittima – si fa pressante, nella società, l'esigenza di rispondere ai bisogni delle vittime, comunque intese, non solo nel processo ma anche al di fuori di esso riparando, in questo modo, non solo il «danno primario», ma anche il «danno secondario». Con questa differenziazione del danno, o – con un termine che trova più ampio consenso – «vittimizzazione», si intende distinguere il danno materiale e morale direttamente ed immediatamente derivante dal reato, da quello materiale e morale conseguenza di atteggiamenti negativi dello Stato o della società nei confronti delle stesse vittime. Spesso, infatti, a venire in rilievo è solo il danno primario mentre si sottovaluta la vittimizzazione secondaria. Condotte che denotano, da parte dello Stato e delle agenzie sociali, una scarsa attenzione alle vittime del reato, se non una totale mancanza di supporto, possono essere, nei confronti delle vittime, più deleterie della vittimizzazione primaria (basti pensare al classico esempio riguardante le vittime che lamentano lo «spegnimento dei riflettori» su casi

⁹⁴ Direttiva 29/2012/UE, art. 2 in https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo18_allegato3.pdf.

che hanno scosso l'opinione pubblica o al tipico luogo comune «hanno ucciso la vittima una seconda volta» a seguito pronuncia sfavorevole alle vittime). Però, dal lato opposto, se si rendesse centrale, per lo Stato, lo sforzo di tutelare in via esclusiva le vittime dalla vittimizzazione secondaria si rischierebbe di «generare un sentimento di “immunizzazione” delle persone offese, e quindi di fatto il loro allontanamento dai programmi di giustizia riparativa»⁹⁵. È necessario contemperare, dunque, queste due esigenze: evitare, da una parte, di rinchiudere le vittime dentro una «campana di vetro» per preservarle dal danno secondario e favorire, dall'altra, la loro partecipazione ai programmi di mediazione intesi come momento in cui ritrovare gli spazi di libertà e di vita che sono stati compromessi dal crimine, riacquisire una dignità perduta e, infine, diventare protagoniste attive e non mere destinatarie passive di un'azione che ripara. La partecipazione al processo di mediazione, infatti, consente alla vittima non solo di esprimere i propri sentimenti, ma anche di ricevere, in caso di buon fine, le scuse personali dall'autore del reato ed anche una spiegazione del suo comportamento. Ciò spesso aiuta a mitigare sentimenti di rabbia e la paura e contribuire così a una maggiore ripresa, resilienza e, persino, «guarigione» nel lungo termine. Inoltre, nel corso della mediazione alla vittima è consentita la possibilità di negoziare, con il reo, condotte riparative nel contesto di una più completa soddisfazione delle sue esigenze di giustizia. In questo senso le vittime giocano un ruolo essenziale perché sono loro stesse a decidere se accettare o meno le espressioni di scuse e il piano di riparazione da parte del reo⁹⁶. Siamo in presenza di quello che viene da taluno chiamato bisogno di «sicurezza attiva», ossia quelle di condotte che non anestetizzino il dolore o ammettano la propria impotenza dinanzi alla violenza, ma si traducano in azioni che rispondano all'istanza di partecipazione della vittima. Tale bisogno di partecipazione, unito a quello di veder riconosciuta la propria sofferenza e dignità deve spingere il diritto penale a realizzare, in tal modo, quel passaggio sostanziale, prima ancora che processuale, da una struttura puramente garantista a quel «diritto penale transitorio» che combina l'esercizio della forza con le esigenze riparative che provengono dalle parti, reo e vittima⁹⁷. Quest'ultima può, così, pervenire ad una più rea-

⁹⁵ Stati Generali sull'Esecuzione Penale, *op. cit.*, pag. 81.

⁹⁶ CORNACCHIA, *op. cit.*, pag. 1760 e ss.

⁹⁷ BOUCHARD, MIEROLO, *op. cit.*, pag. 4 e 149.

listica concezione del reo e del suo comportamento fino a giungere, rispondendo alla volontà dell'autore del reato, all'accettazione della sua presa di coscienza e, quindi, se da lui richiesto, al perdono. In quest'ottica, facendo un suggestivo passo ulteriore, alcuni autori sono arrivati a sostenere come sia necessario, per il futuro, operare una vera e propria rieducazione – non tanto, o non soltanto, del reo, quanto – delle vittime⁹⁸. Secondo questa ipotesi, anche le vittime, che – nella maggior parte dei casi – tendono a desiderare che al reo venga inflitta una pena severa commisurata sia al danno subito che al dolore patito, devono essere rieducate al fine di far capir loro come la mera afflittività della pena, il suo scopo retributivo e la stigmatizzazione del colpevole non sono, da soli, sufficienti ad appagare autenticamente il senso di soddisfazione insito nella vittima stessa. Letta sotto tale luce, la questione appare filosoficamente stuzzicante, ma non ci sono ancora i presupposti perché tale «secondo binario» possa essere, a livello normativo, tenuto in considerazione. Nel coinvolgimento della vittima, infine, è necessario evitare il rischio che tale partecipazione si trasformi in uno strumento che, più che aiutarla, la usi, la sfrutti, al fine di rendere più severa la risposta del sistema penale nei confronti del reo. I programmi *per* la vittima, si cambierebbero, così, in programmi *con* la vittima *contro* il reo in una sorta di trappola volta a strumentalizzare la vittima stessa, mascherando con lo slancio dello Stato verso di lei la tolleranza zero verso l'autore del reato⁹⁹.

L'altro protagonista dei sistemi di giustizia riparativa, dal ruolo principale in tema di rieducazione e complementare in quello di mediazione, è il reo inteso, quindi, come colui che ha commesso un reato. Non si vuole, in questo modo, sminuire il valore dell'azione dannosa commessa. Come abbiamo già precedentemente ricordato, il reato resta tale e non viene declassato. Viene, però, concessa al reo la possibilità di far scaturire dal suo comportamento condotte positive sia verso la vittima, che verso la comunità ed anche verso sé stesso. Dal punto di vista del reo, la possibilità di affrontare la vittima, di darle delle spiegazioni ed, eventualmente, di porgerle le proprie scuse chiedendo il perdono è un elemento importante per sensibilizzarlo al fatto di reato commesso, al danno arrecato ed al dolore e alla sofferenza che ha inflitto alla vittima. Inoltre, attraverso la mediazione, all'autore

⁹⁸ Tra tutti FIANDACA, VISCONTI (a cura di), *op. cit.*, pag. 16 e s.

⁹⁹ Tale tesi è sostenuta da CORNACCHIA, *op. cit.*, pag. 1760 e ss.

del reato è offerta l'occasione di avere un importante ruolo ed un diretto coinvolgimento nella gestione del conflitto e nell'eventuale soluzione finale, arrivando ad un accordo riparativo (come, per esempio, un risarcimento o la mera compensazione del danno), che può contribuire a ristabilire i rapporti con la comunità. In questo modo, la mediazione diventa una modalità di rieducazione, riabilitazione e reinserimento del reo nella società. Mediazione e rieducazione del condannato, possono, perciò avvenire in diversi momenti del procedimento, sia quelli che anticipano il processo (come la mediazione), che nella fase dell'esecuzione penale (come programmi di rieducazione quali corsi di formazione professionale o percorsi di istruzione), consentendo alla giustizia riparativa *«di ripensare alla logica che caratterizza l'esecuzione penale superando la nozione tradizionale di trattamento, desueta anche nel lessico, promuovendo l'idea di un soggetto che partecipa in modo attivo e responsabile alla costruzione del proprio progetto di reinserimento sociale, il quale, a sua volta, deve tener conto della vittima e della comunità»*¹⁰⁰. Viene, in questa visione degli Stati Generali, stravolto il binomio che lega reo e legge, tipico della fase esecutiva e che ha caratterizzato modelli di legislazione premiale degli anni Ottanta, a favore di un rapporto reo/vittima volto all'eliminazione delle conseguenze dannose della condotta illecita ed, in ultima istanza, alla riparazione¹⁰¹.

Infine, un cenno al ruolo della comunità. La mediazione non mette in relazione solamente reo e vittima ma offre anche la possibilità di avvicinare la comunità alla giustizia penale attraverso la partecipazione di coloro che sono direttamente interessati al delitto, grazie all'impiego di mediatori volontari della comunità locale e alla opportunità di coinvolgere la società civile e le sue agenzie nella gestione di programmi di riparazione, mediazione e rieducazione. Tale coinvolgimento può portare ad una maggiore e migliore comprensione della criminalità da parte dell'opinione pubblica e, di conseguenza, incoraggiare il sostegno della comunità verso le vittime, l'impegno nella riabilitazione dei colpevoli e nella prevenzione della criminalità. Nel tentativo di inquadrare concettualmente la comunità – luogo in cui, per i cosiddetti «comunitaristi», *«ricreare le basi di codici mora-*

¹⁰⁰ Stati Generali sull'Esecuzione Penale, *op. cit.*, pag. 81.

¹⁰¹ MANNOZZI (a cura di), *op. cit.*, pag. 32 e s.

li comuni»¹⁰² e alla quale «dovrebbe venire sempre più delegato il compito di ricomporre i conflitti sorti tra le parti»¹⁰³ –, si possono analizzare tre diverse accezioni della società¹⁰⁴: comunità-vittima, comunità-destinatario, comunità-attore. Nel primo senso si intende assimilare la società al danneggiato non solo in chiave morale, ma anche in ambito materiale. In questo caso, infatti, sorgono problemi in relazione alla titolarità del bene giuridico garantito dalla disposizione (concezione secondo cui, ad esempio, un omicidio sia una lesione non solo per la vittima e per la sua famiglia ma per la società intera) ed alla quantificazione del danno subito dalla comunità. Quindi, in virtù del rapporto di condivisione tra società e vittime (e rei), la cosiddetta *civic fellowship*, il reato riguarda i cittadini, intesi come membri della *polity*, ossia della comunità politica. In particolare, tale condivisione – che fa sì che la società si identifichi nella vittima – diventa ancora più stringente per quei reati che provocano una lacerazione, uno strappo all'interno della stessa comunità sociale¹⁰⁵. Trattare la società come destinatario della riparazione, mediazione e rieducazione della vittima significa attribuirle la qualifica di beneficiaria dei vantaggi che da queste pratiche derivano: in tal modo l'attenzione al reo e alla vittima non sono rivolte direttamente a loro riguardo in quanto singoli individui, bensì in quanto membri della più ampia comunità al cui generale benessere sono indirizzate le politiche riparative. Comunità come attore vuol dire, infine, riconoscere il protagonismo della società, anche nelle forme delle sue agenzie sociali (come il mondo del lavoro o dell'associazionismo laico o confessionale), nella creazione delle condizioni favorevoli per l'incontro reo/vittima o per l'attuazione di pratiche di rieducazione e riabilitazione del condannato (si pensi ai percorsi di rieducazione forniti da enti di formazione professionale o istituti scolastici che operano, ad esempio, dentro le strutture carcerarie). La comunità agisce come at-

¹⁰² CERETTI, *Mediazione: una ricognizione filosofica*, in PICOTTI (a cura di), *op. cit.*, pag. 48.

¹⁰³ CERETTI, *Mediazione penale e giustizia*, cit., pag. 779.

¹⁰⁴ MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., pag. 62 e ss. Si noti come qui, in palese assenza di una definizione giuridica del concetto di comunità, non si intenda proporre una definizione. L'argomento, nel panorama dottrinale, ha acceso un forte dibattito nell'ambito del comunitarismo distinguendo tra concezione di comunità di tipo «geografico» – secondo cui sono membri della stessa comunità coloro che condividono una più o meno ampia zona di territorio – e di tipo «funzionale» – per i quali il discrimine tra una comunità ed un'altra è rappresentato dal tipo di interessi condivisi –. Si vuole esclusivamente richiamare al ruolo che essa assume nel contesto della giustizia riparativa).

¹⁰⁵ Così CORNACCHIA, *op. cit.*, pag. 1760 e ss.

tore anche nella reintegrazione e nella risocializzazione non solo del reo ma anche della vittima: il trauma derivante dal reato produce in essa la perdita improvvisa dell'orientamento sociale e per questo è necessario che la società si rivolga anche a lei per evitare che il trauma interiorizzato diventi stimolo di vendetta nei confronti del reo: «la ferita non medicata può degenerare in un'infezione incurabile»¹⁰⁶. Nel dibattito della giustizia riparativa il concetto di comunità non è, perciò, univoco ed assume tutte queste sfumature rendendo il binomio riparazione-comunità assolutamente inscindibile e imprescindibile: «Non vi può essere sicurezza senza pace, non vi può essere pace senza giustizia, e non vi può essere giustizia senza comunità»¹⁰⁷.

La mediazione e la funzione rieducativa della pena dimostrano, pertanto, che il soddisfacimento degli interessi della vittima, del reo e della società in generale non è incompatibile. Soluzioni socialmente costruttive sono a vantaggio di tutte le parti interessate non solo in relazione all'*outcome*, ossia nella fase finale del procedimento di riparazione, mediazione o rieducazione, ma nell'intero *iter* procedimentale in cui devono essere interamente rispettati tutti i diritti delle parti coinvolte. La natura conciliante della mediazione e quella riabilitativa della rieducazione possono aiutare il sistema della giustizia penale ad adempiere ad uno dei suoi obiettivi fondamentali, vale a dire contribuire a una società pacifica e sicura, ripristinando l'equilibrio e la pace sociale a seguito della commissione di un reato.

3. I limiti delle pratiche: rischi e aspetti negativi

Strettamente collegati agli obiettivi perseguiti sono i limiti e i rischi in cui la mediazione e la funzione rieducativa della pena possono incorrere. Si tratta di aspetti negativi assolutamente limitati e derivanti dall'uso di tali strumenti in maniera pura, radicalizzata e, in una certa ottica, buonista nei confronti delle parti in

¹⁰⁶ *Ibidem*, pag. 1760 e ss.

¹⁰⁷ EARLE, *Community Justice and Creating Peace*, relazione presentata alla "Second International Conference on Restorative Justice for Juveniles", 1998, pag. 19, citato da MANNOZZI, *op. cit.*, pag. 64.

gioco, ma può essere utile richiamarli all'attenzione al fine di individuare e, quindi, combattere anche la loro fallacia.

Per introdurre il tema dei limiti, alcuni autori fanno riferimento alla mediazione interpretata quale «eresia»¹⁰⁸ in quanto si pone su un piano nettamente differente rispetto a quello della giustizia penale tradizionalmente intesa fino al punto da spingersi a considerazioni, per coloro che ad essa guardano con sospetto, eretiche. In quest'ottica il ritorno alle origini con la riscoperta delle ragioni più profonde da cui si è generato il conflitto tra le parti, la centralità del ruolo di reo e vittima e della loro libera ed autogestita comunicazione, la possibilità che siano esse stesse a trovare una soluzione ed a comporre la lite, l'assenza del rigido formalismo processuale e degli schemi tradizionali sono tutti elementi che si pongono come, appunto, radicali – e, perciò, eretici – rispetto ai sostenitori legati al sistema penale tradizionale.

Uno dei principali aspetti negativi della mediazione risiede proprio nella mediazione stessa e nel meccanismo che la informa e riguarda principalmente le relazioni umane. La mediazione, infatti, non essendo soggetta al rigido formalismo appena richiamato, da un lato, fa di questa libertà la propria cifra, il proprio aspetto distintivo a suo vantaggio, ma, dall'altro, presta il fianco – più di quanto non avvenga nel processo – alla assoluta variabilità di contesti e di scenari possibili dinanzi alla figura del mediatore. Reo e vittima, infatti, possono provenire dai contesti sociali più svariati, possono portare con sé le ragioni più diverse, possono avere tratti caratteriali del tutto particolari che, nella mediazione, possono essere portate alle estreme conseguenze.

Il tentativo del mediatore di far scendere ad accordi, far trovare soluzioni compromissorie alle parti, farle anche, semplicemente, dialogare non è sempre facile e rischia di portare, in quella sede, a risultati più svantaggiosi rispetto al mancato esperimento delle pratiche mediative, con sicura sopraffazione della parte «forte» su quella che si dimostrerà più «debole». Tale squilibrio di poteri rappresenta, dunque, un altro limite della pratica di mediazione perché, insieme all'acutizzazione del conflitto, alla prevaricazione del forte sul debole, non si manifesterà solo in caso di fallimento della mediazione, ma anche in caso di un ac-

¹⁰⁸ BOUCHARD, MIEROLO, *op. cit.*, pag. 205 e ss.

cordo che venga raggiunto o in virtù della volontà del primo a danno del secondo (come potrebbe verificarsi nel caso in cui si applicasse la mediazione a casi di violenza domestica)¹⁰⁹ oppure soltanto in maniera apparente per l'utilità delle parti.

Le intenzioni e le ragioni utilitaristiche – che, come abbiamo precedentemente detto, non possono essere indagate –, in questo contesto, si mostrano come un ulteriore rischio della mediazione a cui è difficile trovare una soluzione. Sepur siano stati elaborati dei criteri più o meno oggettivi per definire l'esito positivo della mediazione (tra cui l'accordo, la ricostruzione della comunicazione tra le parti, l'assunzione di responsabilità, le scuse, il ritiro della querela)¹¹⁰, appare quanto mai difficile capire se si è pervenuti realmente a quelli che sono gli obiettivi più profondi della mediazione e che riguardano l'aspetto riconciliatorio tra reo e vittima oppure se si è raggiunto un accordo «utile» (per esempio, da parte del reo al fine di eludere non solo il processo, ma anche la comminazione di sanzioni più gravi rispetto a quelle – senza dubbio più lievi – che possono scaturire come conseguenza della mediazione riuscita).

Proprio per queste ragioni si è ritenuto come, in presenza di confini così incerti e labili, la mediazione non possa, da sola, sostituirsi puramente al tradizionale sistema penale ed all'autorità della giustizia perché si finirebbe per correre il rischio di intenderla – utilizzando i termini proposti da Orsenigo¹¹¹ – come un «atto magico», una pratica dal suggestivo «finale hollywoodiano» in cui le parti, dopo un paio di incontri in cui si parlano, si stringono la mano. Ulteriormente, seguendo questa corrente di pensiero, non si può, quindi, dare alla mediazione quella centralità che è propria del diritto altrimenti si sposterebbe l'attenzione dal processo, dal reato, dalla pena, alla mediazione. Per avvalorare tale tesi, specialmente nell'ambito della giustizia minorile, si sostiene che, centralizzando la mediazione, il processo diventerebbe esso stesso una sanzione nei confronti di coloro che non hanno voluto o potuto partecipare alla mediazione o di quelle parti nei cui confronti la mediazione non è andata a buon fine. In tal modo, dal punto di vista del

¹⁰⁹ SILVANI, *La mediazione nei casi di violenza domestica: profili teorici e spazi applicativi nell'ordinamento italiano*, in MANNOZZI (a cura di), *Mediazione e diritto penale*, cit., pag. 133 e ss.

¹¹⁰ MESTITZ (a cura di), *op. cit.*, pag. 75 e s.

¹¹¹ ORSENIGO, *La mediazione come strumento dell'intervento sociale con gli adolescenti. Una riflessione critica su alcune dimensioni problematiche*, in PICOTTI (a cura di), *op. cit.*, pag. 271.

reo, maggiormente se minorene, lo si «punirebbe» con il processo non tanto per il reato commesso, quanto per il fallimento, anche a lui attribuibile, della mediazione con evidente lesione della finalità rieducativa¹¹².

Seguendo il limite della libertà delle pratiche di mediazione, alcuni autori hanno – d’altro canto – sostenuto come esso si mostri in realtà particolarmente vantaggioso. Si è parlato, infatti, di mediazione come «cantiere sempre aperto» un luogo adatto, per la giustizia, in cui sperimentare nuove pratiche, arricchirle di volta in volta grazie alla introduzione di esperienze derivanti anche da altri ordinamenti o dal rapporto con la società. In questo senso si muta il limite della mediazione in vantaggio. «Se, invece, dovesse prevalere la tendenza a rinchiuderla corporativamente dentro le mura della cittadella giudiziaria e/o a ridurla a una forma surrogatoria di intervento sociale a fini assistenziali, incomberebbe un rischio concreto di fallimento delle potenzialità della mediazione quale strumento in grado di migliorare la convivenza sociale»¹¹³. Ponendosi lungo la medesima corrente di pensiero, altri autori hanno parlato, nel caso in cui la mediazione venisse attratta dal sistema della giustizia penale, di «prostituzione» e «violazione» della mediazione e della sua *ratio*¹¹⁴ o della sua riduzione all’interno del più ampio contesto di «modalità trattamentale» finalizzata alla rieducazione¹¹⁵. In questo senso si auspica, quindi, che il diritto lasci ampio margine di movimento alla mediazione senza inquadrarla in rigidi schemi imponendole «limiti applicativi angusti come quelli fissati, nel nostro ordinamento»¹¹⁶, da vari strumenti legislativi. Sotto quest’ottica è stata criticata la concezione di mediazione assunta al rango di strumento di *diversion* o di depenalizzazione perché, in tal modo, si rischierebbe di svilirla e degradarla a situazione di ripiego in caso di fallimento o di inadeguatezza degli altri strumenti della giustizia penale ordinaria.

Sebbene le pratiche di mediazione, nella loro libertà e non schematicità, siano viste, da un lato, come limite e, dall’altro, come vantaggio, tale incoerenza non rappresenta, però, sinonimo di incompatibilità. Mediazione e giustizia penale

¹¹² *Ibidem*, pag. 309 e s.

¹¹³ FIANDACA, VISCONTI (a cura di), *op. cit.*, pag. 10.

¹¹⁴ PAVARINI, *Decarcerizzazione e mediazione nel sistema penale minorile*, in PICOTTI (a cura di), *op. cit.*, pag. 18.

¹¹⁵ CERETTI, *op. cit.*, in PICOTTI (a cura di), *op. cit.*, pag. 26.

¹¹⁶ MANNOZZI (a cura di), *op. cit.*, pag. 3.

tradizionale utilizzano strumenti e metodi differenti ed opposti tra loro ma, nonostante tale incoerenza, compatibili: coordinamento ed armonizzazione di essi – attraverso la definizione degli ambiti di interazione e alternatività – sono i due obiettivi che devono essere perseguiti dagli addetti ai lavori, primo tra tutti dal legislatore.

Secondo alcune letture della mediazione, un ulteriore rischio è rintracciabile nella stigmatizzazione privata del colpevole e del fatto di reato. Il riferimento è a chi critica il caposaldo, precedentemente fissato, in virtù del quale il reato mediabile resta, pur sempre, reato ed il reo che ha partecipato a mediazione resta, pur sempre, il suo autore. Riguardo ad alcuni tipi di crimini, infatti, – secondo i sostenitori di questa tesi – l'esposizione del reo e della vittima alla pubblicità del processo può contribuire ad infondere, nell'opinione pubblica, dei sentimenti di solidarietà nei confronti della vittima e di reiezione nei confronti del colpevole e disapprovazione della sua condotta. Questi principi, seppur lontani dall'idea sottesa alla mediazione ed alla riparazione, sono elementi che non devono essere sottovalutati perché consistono in aspetti coesenziali della funzione afflittiva, retributiva, general e special-preventiva e, quindi, intimidatoria e di emenda della pena. Concretamente, nell'ottica di chi sostiene tale tesi¹¹⁷, il rischio è che la gestione privata (ed, in qualche modo, segreta) propria della mediazione non faccia comprendere realmente al reo il valore della sua condotta: in un ambito come quello della violenza domestica, ad esempio, parrebbe più opportuno esporre la vittima ed il colpevole alla pubblicità del processo per evitare l'isolamento della prima e disincentivare la recidiva del secondo, piuttosto che risolvere il conflitto nel corso della mediazione.

In questo senso, c'è chi ha sottolineato la necessità che si riaffermi fortemente la dimensione pubblica propria del diritto penale in un contesto politico-culturale in cui la mediazione e la riparazione rischiano di essere ricondotte ad un fatto dal carattere esclusivamente privatistico tra reo e vittima. L'obiettivo della ricomposizione del legame sociale, infatti, non giustificherebbe affatto la riduzione della mediazione ad un mero accordo privato. Si mostra fondamentale, dunque, per evitare il rischio appena richiamato, garantire che la riparazione, le sue prati-

¹¹⁷ Tra tutti SILVANI, *op. cit.*, in MANNOZZI (a cura di), *op. cit.*, pag. 136.

che ed i soggetti in essa coinvolti (anche privati o appartenenti alle agenzie sociali del cosiddetto «terzo settore») si collochino nella «*sfera dell'etica pubblica*».

Tale aspetto si deve riflettere anche nell'accesso ai centri di mediazione, sia pubblici che privati, che, proprio in quanto pubblici, dovrebbero garantire qualità e controllo sui servizi offerti, competenza e professionalità dei soggetti impiegati ed, inoltre, gratuità delle prestazioni grazie ai contributi locali, nazionali e comunitari che facilitino il ricorso a tali pratiche evitando l'ulteriore rischio di inaccessibilità da parte dei cittadini. Facendo un cenno a questo ulteriore elemento, in particolare a quello delle risorse, esiste la concreta possibilità che la mediazione non rispetti il binomio costi-benefici verso cui sta, irrimediabilmente ed in maniera negativa, muovendosi il settore della giustizia penale. Si è sottolineato, infatti, come recentemente i criteri economici si stiano affermando nell'ambito del sistema penale con il forte rischio che il «*budget*» prenda il posto della «giustizia» piegandola a logiche di fiscalità. La giustizia riparativa e la mediazione, infatti, sebbene abbiano dei costi notevolmente inferiori rispetto a quelli del sistema penale ordinario, per la loro natura relazionale e sociale, si prestano meno, a differenza di questo, alla mera quantificazione dei risultati, valutazione della *performance*, misurazione delle risorse. Tuttavia, questi aspetti – che sono limiti e lati negativi secondo logiche puramente economiche – non possono e non devono penalizzare o limitare l'impiego delle pratiche riparative¹¹⁸.

Infine è necessario trattare un aspetto negativo della funzione rieducativa della pena. In un sistema come il nostro in cui fanno da padrone le funzioni strettamente afflittive e retributive della pena il rischio della funzione rieducativa è quello di essere vista, agli occhi dell'opinione pubblica, come risposta assolutamente clemente e, pertanto, inadeguata alla colpevolezza del reo. Ancora oggi sono insiti nei consociati sentimenti di vendetta verso i colpevoli, specie nei confronti di coloro che hanno commesso i delitti più efferati. Se fosse il cittadino a dover comminare la pena al colpevole, risponderebbe con una «legge» ben più severa di quella del taglione: fosse per lui si reintrodurrebbe la pena di morte. Eppure la funzione rieducativa della pena, in Costituzione, è garantita proprio per tutti e – azzardando un volo pindarico attraverso la vestizione dei panni del legislatore

¹¹⁸ CERETTI, MAZZUCATO, *op. cit.*, pag. 205 e s. e CERETTI, MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e O.N.U.*, cit., pag. 773.

costituente indagandone le intenzioni – non è stata pensata per i migliori, tra i condannati, ma proprio per i peggiori. Parafrasando una famosa citazione evangelica: il medico viene per l'ammalato, non per il sano. La risposta dello Stato, dunque, che deve essere, sì, forte e decisa, ma deve tendere sempre alla rieducazione, rischia di essere considerata come troppo buona, lassista, inadeguata alla «giusta pena» che l'opinione pubblica darebbe. Questo rischio comporta l'ulteriore inasprimento dell'atteggiamento dei cittadini verso una giustizia che – secondo una visione che dimostra tutta la sua ignoranza, nel senso di non conoscenza degli strumenti propri del diritto in funzione rieducativa – consente una veloce fuoriuscita dal circuito penale ai colpevoli di reati gravissimi mentre si accanisce su coloro che hanno commesso fatti meno rilevanti. È vero che, come abbiamo detto altrove, bisogna cercare di non dare, con le pratiche mediative e rieducative, l'impressione che si stia giustificando il condannato dedicandogli più sforzi rispetto a quanto non lo si faccia e non ne meritino le vittime, ma lo Stato non può piegarsi all'ignoranza diffusa ed, anzi, deve cercare di incentivare la rieducazione non solo di reo (e di vittima), ma anche della società facendo, ad essa, capire l'importanza della riabilitazione e risocializzazione del reo e del coinvolgimento, proprio della comunità, in progetti di rieducazione. Non sembrerebbe, dunque, scandaloso che lo Stato rivolga i propri sforzi al recupero anche del peggiore dei criminali senza per questo essere considerato debole o indulgente. Sarà, poi, il reo a rispondere o meno agli *input* rieducativi predisposti dallo Stato attraverso le agenzie pubbliche e private, ma questi ha, per espressa determinazione costituzionale – oltre che per obbligo morale –, il compito di fare tutto il possibile perché il condannato possa essere rieducato pur nel corso dell'esecuzione della più aspra delle pene.

D'altro canto ci si deve confrontare anche con il problema secondo cui la disposizione dell'art. 27.3 Cost. è stata per troppo tempo lettera morta nel nostro sistema penale senza che, negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore della carta costituzionale, si siano trovati strumenti idonei ulteriori al carcere per realizzare la funzione rieducativa. L'aver configurato quest'ultimo come modo, fondamentalmente unico, di rispondere al delitto ha portato a conseguenze dannose proprio per la pena detentiva stessa ed anche per le strutture carcerarie.

Nel tentativo di risolvere questo problema, si è fatto ricorso ad una serie di strumenti alternativi alla detenzione (si pensi, ad esempio, all'indulto introdotto con la legge 31 luglio 2006, n. 241, all'affidamento in prova ai servizi sociali, alla semi-libertà, alla detenzione domiciliare) che, nella pratica, a causa della loro applicazione spesso clemenziale e disorganizzata, non sempre hanno raggiunto pienamente il loro scopo di risocializzazione. Purtuttavia, questi strumenti hanno, comunque, rappresentato un cambio di fronte rispetto al passato ed un passo avanti verso la sempre maggior espansione di pratiche rieducative alternative alla mera detenzione¹¹⁹.

¹¹⁹ ZANIRATO, *La funzione rieducativa della pena e le alternative al carcere*, Tesi di laurea, Pavia, 2012/2013, pag. 86 e ss.

PARTE SECONDA
ASPETTI PROCESSUALI

CAPITOLO PRIMO

L'innesto nel sistema processuale penale

Abbiamo, fin qui, tracciato i tratti essenziali di mediazione e funzione rieducativa della pena affrontando aspetti teorici e di principio. Appare fondamentale, adesso, indagare come questi strumenti siano trattati a livello internazionale e nazionale e capire come funzionano praticamente per tracciare, infine, eventuali linee future per lo sviluppo e l'incremento di mediazione e rieducazione nel panorama normativo ed applicativo italiano.

1. La mediazione nel sistema comunitario ed internazionale

Per introdurci al tema della mediazione e della funzione rieducativa nel panorama normativo internazionale ed europeo, è fondamentale partire dal ruolo che in ambito comunitario rivestono i diritti fondamentali dell'individuo che sono il punto da cui tutte le pratiche finalizzate alla riparazione di vittima e reo, mediazione e rieducazione, traggono origine. Il sistema normativo internazionale, infatti, riconosce e garantisce la dignità della persona umana ed il diritto, per tutti, che i valori essenziali siano effettivi per ciascun individuo.

Tra tutti i documenti e le norme internazionali ed europee che sanciscono l'importanza del tema dei diritti fondamentali, va menzionata, in primo luogo, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (C.e.d.u.) adottata nel 1950 dal Consiglio d'Europa ed elevata al rango di principi generali del diritto dell'Unione Europea dal Trattato di Lisbona che le conferisce anche lo stesso valore giuridico dei Trattati¹²⁰. La C.e.d.u., proprio perché equiparata ai Trattati comunitari, rappresenta per l'interprete e per il legislatore italiani una «norma interposta» a metà tra le fonti primarie e le norme di rango

¹²⁰ Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sull'Unione Europea e il Trattato che istituisce la Comunità Europea (2007/C 306/01), art. 6, in <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/txt/html/?uri=celex:12007l/txt&from=en>.

costituzionale con la necessità di verificare la legittimità delle norme interne sul parametro della Convenzione e, in caso di incompatibilità, sollevare, dinanzi la Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale rispetto all'art. 117.1 Cost. come la stessa Corte ha stabilito nella sentenza 349 del 2007¹²¹. Nel caso, invece, di violazioni delle norme della C.e.d.u. (e non – come precedentemente detto – di incompatibilità di disposizioni) la Corte europea dei diritti dell'uomo può infliggere sanzioni agli Stati firmatari della Convenzione condannandoli a soddisfare in maniera equa le parti i cui diritti sono stati lesi¹²². La C.e.d.u. garantisce, quindi, il diritto ad un equo e giusto processo che va ad arricchire e rafforzare il complesso di principi già presenti a livello costituzionale ma la sua interpretazione ad opera della Corte E.D.U. consente anche che l'accusato rinunci sia a particolari diritti «nel processo» che «al processo»: *«la rinuncia dell'accusato può andare anche al di là delle singole garanzie, ed avere ad oggetto un diritto basilare come quello di accesso ad un tribunale»*¹²³. In questo caso, però, la rinuncia, essendo relativa a garanzie di base dell'equo processo, non deve essere né equivoca¹²⁴ né frutto di un costringimento del rinunciante ad opera di soggetti terzi o, addirittura, dello stesso Stato¹²⁵: fondamentale è, quindi, la libertà del consenso. Sebbene ampia, la rinuncia non può riguardare i principi fondamentali che devono essere necessariamente garantiti ad ogni individuo senza che questi possa decidere di non usufruirne: ad esempio il diritto ad essere informato sull'accusa a suo carico, quello a farsi assistere da un difensore anche gratuitamente, quello alla traduzione¹²⁶. In tale complesso di rinunce rientra la possibilità

¹²¹ Corte Cost., sentenza 349 del 22 ottobre 2007, in <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2007&numero=349>.

¹²² Come, tra l'altro, già avvenuto per l'Italia con la sentenza della Corte E.D.U. dell'8 gennaio 2013 (cosiddetta sentenza Torreggiani) che ha condannato il nostro Paese al pagamento di ingenti somme a sette detenuti delle carceri di Busto Arsizio e Piacenza per le scarse dimensioni e le carenti condizioni delle celle di detenzioni (consultabile in http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/sentenza/testo_ingleses/000/000/541/Torreggiani.pdf). In virtù dell'art. 41 C.e.d.u. (consultabile in <http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/rms/0900001680063777>).

¹²³ CIAVOLA, *op. cit.*, pag. 192.

¹²⁴ CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, Causa Hermi c. Italia – Grande Camera – sentenza 18 ottobre 2006 (ricorso n.18114/02 consultabile in http://www.camera.it/files/pdf/cedu/dossier_n_3.pdf).

¹²⁵ Si fa qui riferimento al caso in cui la sproporzione tra processo e il suo risultato, da un lato, e pratiche alternative e loro risultati, dall'altro, sia così accentuata da «costringere» l'accusato alla scelta della rinuncia al processo penale per poter beneficiare di soluzioni a lui più favorevoli.

¹²⁶ Alcuni dei diritti garantiti dall'art. 6 C.e.d.u.

per l'accusato di aggirare il processo penale per essere sottoposto a percorsi alternativi come la riparazione e la mediazione. «*L'accordo sulla mediazione, nel contesto di una procedura di diversion, può costituire una rinuncia al "diritto di accesso a un tribunale". La considerazione cruciale sarebbe quindi se la rinuncia sia stata effettuata in circostanze adeguate*»¹²⁷. Ecco, dunque, come i principi fondamentali della libertà del consenso e della consapevolezza – già richiamati precedentemente nella prima parte dell'analisi – si traducono in pratica processuale. La scelta di meccanismi volti ad evitare il processo penale, e quindi di *diversion*, devono, perciò, rispettare i principi fondamentali del giusto processo, garantire, anche se in forma differente dal processo penale, che non venga meno il legale accertamento della colpevolezza e rispettare la presunzione di non colpevolezza sancito dalla Costituzione all'art. 27.2 e dalla C.e.d.u. all'art. 6.2.

Partendo proprio dalla C.e.d.u., ed in particolare dagli articoli 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza), 6 (diritto a un equo processo), 13 (diritto a un ricorso effettivo) e 14 (divieto di discriminazione), il 18 settembre 2002 con la Risoluzione 12 (2002) il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha istituito la CEPEJ, Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia, al fine di promuovere lo stato di diritto e i diritti fondamentali in Europa sulla base della C.e.d.u. In tal modo, il Consiglio d'Europa ha avviato una riflessione sull'efficienza della giustizia, sia nazionale che comunitaria, ed ha adottato una serie di raccomandazioni volte a garantire efficienza, equità e correttezza della giustizia partendo dalla raccolta e dall'analisi dei dati e dei sistemi giudiziari presi in considerazione. Tra gli scopi per i quali la CEPEJ è stata istituita ci sono, secondo il suo Statuto, il miglioramento dell'efficienza e del funzionamento del sistema giudiziario degli Stati membri generando maggiore fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario nazionale e la migliore attuazione degli strumenti giuridici internazionali del Consiglio d'Europa in materia di efficacia e correttezza della giustizia¹²⁸. È proprio tra gli strumenti volti ad ottenere il miglioramento di correttezza, ma soprattutto, di effi-

¹²⁷ Testo originale tratto dall'*Explanatory Memorandum, Commentary on the appendix alla Raccomandazione (99) 19 «Agreeing to mediation, in the context of a diversion procedure, may constitute a waiver of the "right of access to a court". The crucial consideration would thus be whether the waiver was made under proper circumstances»*.

¹²⁸ Statuto CEPEJ consultabile al sito internet ufficiale del Consiglio d'Europa (https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016804ddb99).

cienza della giustizia che rientrano quelli relativi all'ADR, *alternative dispute resolutions*. Sebbene l'articolo 6 della C.e.d.u. vada fermamente difeso, è possibile, però, comprimere le garanzie processuali per ottenere proprio efficienza e giustizia senza pregiudicare nessun diritto sancito dalla Convenzione: si possono, in tal modo, preferire metodi alternativi di risoluzione delle controversie rispetto al tradizionale processo penale senza che sia necessario che la causa venga discussa in tribunale. Secondo le conclusioni del Segretario Generale del Consiglio d'Europa nel corso della 23^a Conferenza dei Ministri della Giustizia d'Europa, tenutasi nel 2000 a Londra e richiamata dalla Risoluzione istitutiva della CEPEJ, «*le parti dovrebbero essere incoraggiate, in una fase preliminare, a raggiungere un accordo e, se del caso, dovrebbero essere prese in considerazione procedure alternative, come la mediazione*»¹²⁹. Assistiamo, quindi, a come la mediazione penale, che rientra nell'ambito della *restorative justice*, venga trattata, a livello europeo, come uno dei possibili metodi di ADR al fine di garantire efficienza e correttezza della giustizia. La mediazione giudiziaria penale come metodo alternativo di risoluzione delle controversie si è sviluppata e rafforzata in Europa negli ultimi anni e con essa si è evoluto il suo *modus operandi* anche grazie all'incoraggiamento che il Consiglio d'Europa ha fatto attraverso varie Raccomandazioni agli Stati Membri: tra tutte, con la Raccomandazione (85) 11 il Comitato dei Ministri «*raccomanda ai governi degli Stati Membri di: 1. esaminare i possibili vantaggi dei sistemi di mediazione e di conciliazione; 2. promuovere e incoraggiare la ricerca sull'efficacia delle disposizioni che riguardano le vittime*»¹³⁰, le Conferenze dei Ministri della Giustizia d'Europa di Helsinki e di Yerevan in cui vengono previste «*ulteriori attività che riguardano gli aspetti tecnici e giuridici della prevenzione della criminalità, in particolare la criminalità che si rivolge alle vittime vulnerabili, nonché alla giustizia riparativa, compresa la mediazione*»¹³¹.

¹²⁹ 23rd CONFERENCE OF EUROPEAN MINISTERS OF JUSTICE, *Delivering Justice In The 21st Century*, 8-9 June 2000, London, Conclusions, *Report by the Secretary General of the Council of Europe* (<https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/mju23-2000-london>).

¹³⁰ COUNCIL OF EUROPE, COMMITTEE OF MINISTERS, Recommendation no. R (85) 11 *on the position of the victim in the framework of criminal law and procedure* (consultabile in <https://rm.coe.int/16804dcaae>).

¹³¹ 27th CONFERENCE OF THE EUROPEAN MINISTERS OF JUSTICE, Yerevan, Armenia 12-13 October 2006, Resolution No. 1 *on victims of crime* (consultabile in <https://rm.coe.int/16806945e3>).

Ma il documento fondamentale sulla mediazione penale a livello europeo è la Raccomandazione (99) 19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa adottata nel settembre del 1999¹³². Con tale atto, il Comitato raccomanda che i governi degli Stati membri considerino i principi in esso indicati affinché promuovano la ricerca e la valutazione della mediazione in materia penale intesa come «*qualsiasi processo in cui alla vittima e al colpevole sia consentito, se vi acconsentano liberamente, partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo imparziale (mediatore)*»¹³³. I principi in essa contenuti rappresentano una guida e fonte di ispirazione per lo sviluppo di sistemi nazionali di mediazione in materia penale: è necessario, infatti, che i singoli Stati Membri abbiano un margine, più o meno ampio, di apprezzamento al fine di consentire a tali strumenti di adattarsi alla tradizione giuridica di ciascuna nazione. A questo punto si è arrivati grazie alla larga diffusione della mediazione penale come soluzione che si è mostrata flessibile, partecipativa, completa ed efficace; alternativa o complementare ai procedimenti penali tradizionali; che ha favorito la partecipazione personale nel procedimento della vittima, del reo e della comunità rafforzando la consapevolezza del loro importante ruolo nella prevenzione e nella gestione del crimine, nella risoluzione dei conflitti e nella promozione di una giustizia penale più costruttiva e meno repressiva; che ha riconosciuto il legittimo interesse delle vittime ad avere una posizione più autorevole nel corso del processo attraverso il confronto con il reo e la possibilità di ottenere le scuse e la riparazione; che si è rivelata efficace nell'infondere un maggior senso di responsabilità nei confronti dell'autore del reato incoraggiando la sua riabilitazione, reintegrazione e rieducazione. La mediazione rappresenta, dunque, nella Raccomandazione un modello consensuale di risoluzione del conflitto, alternativo al modello classico del confronto, che può attecchire – ed effettivamente attecchisce già – nella maggior parte dei sistemi giuridici. La vera novità è rappresentata dal fatto che la mediazione si è fatta strada, divenendo soluzione concreta ed efficace, non solo in

¹³² COUNCIL OF EUROPE, COMMITTEE OF MINISTERS, Recommendation No. R (99) 19 concerning mediation in penal matters (consultabile in https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168062e02b).

¹³³ Appendice alla Raccomandazione, testo originale «*I. Definition. These guidelines apply to any process whereby the victim and the offender are enabled, if they freely consent, to participate actively in the resolution of matters arising from the crime through the help of an impartial third party (mediator)*» (in [http://www.mediacio.hu/files/EU_dok/CoE_R\(99\)19_mediation.pdf](http://www.mediacio.hu/files/EU_dok/CoE_R(99)19_mediation.pdf)).

ambito civile, commerciale ed amministrativo, ma anche in materia penale. Le caratteristiche di negoziazione tipiche della mediazione, sebbene appaiano per certi versi incompatibili con il sistema giudiziario penale, trovano giustificazione nei risultati ottenuti a beneficio delle parti in gioco, vittima, reo e comunità, forzando e abbattendo i rigidi schemi ideologici e filosofici tipici del diritto penale. In tal modo, la mediazione amplia il suo campo d'azione fino ad includere nel suo spettro sia coloro che auspicano un ritorno a passati modi di risoluzione dei conflitti tra le parti, sia a quelli che vogliono rafforzare la posizione delle vittime, che cercano alternative alla pena e che vogliono ridurre le spese e il carico di lavoro del sistema giudiziario penale al fine di renderlo più efficace ed efficiente.

Nel preambolo della Raccomandazione si richiama la C.e.d.u. e tale riferimento sottolinea – come anticipato in apertura di paragrafo – l'importanza della tutela dei diritti fondamentali degli individui. In tal modo, la mediazione consente una maggiore flessibilità della giustizia penale rispetto al sistema tradizionale. Al fine di evitare che tale flessibilità, da vantaggio, diventi un aspetto negativo che comprima e leda i diritti dei singoli è necessario accompagnare la mediazione con il complesso di garanzie previste già dalla stessa Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Tra queste, sotto la categoria delle *legal basis*, possiamo riscontrare come «*le garanzie procedurali fondamentali devono essere applicate alla mediazione; in particolare, le parti dovrebbero avere il diritto all'assistenza legale e, ove necessario, alla traduzione/interpretazione. I minori dovrebbero, inoltre, avere il diritto all'assistenza da parte dei genitori*»¹³⁴. Da ciò possiamo ricavare la soluzione che era stata precedentemente anticipata: ossia come l'art. 6 della Convenzione, applicandosi a tutti i casi in cui entra in gioco un fatto penalmente rilevante, copra anche i casi soggetti a mediazione in quanto anch'essi sono originati da un fatto di reato penale.

Oltre alla Raccomandazione (99) 19, un ulteriore fonte normativa – che proprio ad essa si riferisce – è rappresentata dalla *Guidelines for a better implementation of the existing recommendation concerning mediation in penal matters*

¹³⁴ Appendice alla Raccomandazione, testo originale «*Fundamental procedural safeguards should be applied to mediation; in particular, the parties should have the right to legal assistance and, where necessary, to translation/interpretation. Minors should, in addition, have the right to parental assistance*» (in [http://www.mediacio.hu/files/EU_dok/CoE_R\(99\)19_mediation.pdf](http://www.mediacio.hu/files/EU_dok/CoE_R(99)19_mediation.pdf)).

(Linee guida per una migliore attuazione della Raccomandazione in materia di mediazione in materia penale) emanate dalla CEPEJ nel dicembre del 2007¹³⁵. Le *Guidelines* sottolineano al paragrafo 6 come, a seguito dell'adozione della Raccomandazione del 1999, «*il concetto e la portata della mediazione in materia penale si è sviluppato*» al punto tale da arrivare a considerare «*un concetto più ampio di "giustizia riparativa"*» che includa proprio la stessa mediazione. Il documento della CEPEJ è suddiviso in tre sezioni: disponibilità dei programmi di mediazione al fine di ampliare la loro disponibilità adottando misure per la loro promozione nel corso di tutte le fasi del processo penale, compresa la fase di esecuzione delle sanzioni; accessibilità alla mediazione da parte dei soggetti in essa coinvolti; e consapevolezza del valore della mediazione da parte della vittima, del reo, della società civile, degli operatori sociali e di quelli del diritto (forze dell'ordine, autorità giudiziarie e avvocati) i quali sono sollecitati dalle linee guida a promuovere e proporre la mediazione incoraggiando le parti a farvi ricorso. Oltre al richiamo ai già citati principi di confidenzialità, pubblicità delle pratiche, libertà di partecipazione delle parti, le *Guidelines* – tra le altre cose – incoraggiano i legislatori e le autorità giudiziarie degli Stati membri a far sì che gli accordi raggiunti nel corso della mediazione possano avere una ricaduta (positiva) sul processo penale riconoscendo, in sede processuale, il valore dell'accordo raggiunto o attraverso la sospensione del procedimento penale, la sospensione o la mitigazione della sanzione inflitta al presunto autore del reato¹³⁶. «*Le linee guida sono un'esortazione a non fermarsi, a proseguire nello sviluppo della giustizia riparativa. [...] L'intero testo è un continuo invito a farvi ricorso il più ampiamente possibile: per adulti e minori, nel caso di reati anche gravi*»¹³⁷.

Un'altra disposizione normativa fondamentale per gli Stati Membri è stata la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2001 relati-

¹³⁵ EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ), *Guidelines for a better implementation of the existing recommendation concerning mediation in penal matters* - CEPEJ (2007)13 (consultabile in <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=1223865&Site=&direct=true>).

¹³⁶ *Ibidem*, 13 par. 15 e 33.

¹³⁷ CERETTI, MAZZUCATO, *Mediazione reo/vittima: le «istruzioni per l'uso» del Consiglio d'Europa*, cit., pag. 208 e s.

va alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI)¹³⁸. L'articolo 10 della decisione quadro, rubricato «Mediazione nell'ambito del procedimento penale», dispone che *«ciascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura. Ciascuno Stato membro provvede a garantire che eventuali accordi raggiunti tra la vittima e l'autore del reato nel corso della mediazione nell'ambito dei procedimenti penali vengano presi in considerazione»*. La decisione quadro è stata poi sostituita dalla direttiva 29/2012/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che mira a rivedere e a integrare i principi enunciati nella decisione quadro al fine di raggiungere importanti passi avanti nella tutela delle vittime all'interno dei procedimenti penali nell'intero territorio europeo. Secondo la direttiva, tra l'altro, vengono garantiti i diritti della vittima di comprendere e di essere compresa, sia nel corso delle indagini che nella fase processuale, al fine di potersi esprimere senza essere fraintesa e di essere edotta riguardo i vantaggi che può trarre dalla partecipazione alla mediazione. Alla decisione quadro e alla direttiva, l'ordinamento italiano ha risposto attraverso il D.lgs. 212 del 15 dicembre 2015¹³⁹ che ha dato attuazione, dopo anni di silenzio, alle fonti europee e attraverso cui il legislatore delegato ha apportato diverse modifiche al codice di procedura di procedura penale con disposizioni a tutela delle vittime. In fondo, è proprio il diritto nazionale a dover tradurre concretamente le previsioni delle fonti comunitarie ed internazionali sancendo, in tal modo, *«le necessarie indicazioni operative circa le "fasi di contatto" tra giustizia ordinaria e pratica mediativa»*¹⁴⁰ che, viceversa, rimarrebbero lettera morta se non trasposte in fonti interne di immediata applicabilità.

¹³⁸ CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, Decisione Quadro del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI) (consultabile in <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:it:PDF>).

¹³⁹ D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2016). Entrata in vigore del provvedimento il 20 gennaio 2016 (consultabile in <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/05/15G00221/sg>).

¹⁴⁰ DI CHIARA, *Scenari processuali per l'intervento di mediazione: una panoramica sulle fonti* in FIANDACA, VISCONTI (a cura di), *op. cit.*, pag. 124.

Allargando lo sguardo dal contesto europeo al panorama internazionale, notiamo come una tra le prime disposizioni che menzionano la mediazione è la Risoluzione 40/34 del 29 novembre 1985 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite denominata «Dichiarazione dei principi base della giustizia per vittime di crimini e di abusi di potere»¹⁴¹. Nell'Allegato A, riguardante le vittime di crimini, si parla di mediazione come rientrante in quelli che sono i «meccanismi informali per la risoluzione delle liti» che devono essere utilizzati al fine di «consentire alle vittime di ottenere riparazione» e «facilitare la conciliazione e il risarcimento delle vittime». Prima di arrivare ai cosiddetti *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* (principi base o regole minime) predisposti dall'*Economic and Social Council* (ECOSOC, Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite), è proprio nel preambolo delle regole minime che si fa riferimento ad altri testi normativi delle Nazioni Unite. In primo luogo alla Risoluzione 1999/26 del 28 luglio 1999, intitolata «Sviluppo e attuazione di misure di mediazione e giustizia riparativa in ambito penale», in cui il Consiglio ha chiesto alla Commissione delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale di esaminare l'opportunità di formulare norme delle Nazioni Unite nel settore della mediazione e della giustizia riparativa; in secondo luogo alla Dichiarazione di Vienna su criminalità e giustizia (X Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del crimine e il trattamento dei detenuti - Vienna 10-17 aprile 2000), con cui gli Stati Membri si impegnano all'introduzione di programmi di assistenza alle vittime, dal livello regionale a quello internazionale, tra cui meccanismi per la mediazione e la giustizia riparativa. Altre fonti richiamate sono le Risoluzioni 1997/33 («Elementi di prevenzione responsabile della criminalità: standard e norme») e 1998/23 («Cooperazione internazionale finalizzata alla riduzione del sovraffollamento delle carceri e alla promozione di condanne alternative») che hanno promosso l'uso della mediazione ed altri strumenti alternativi per la risoluzione di controversie inerenti piccoli reati.

Questo lungo periodo di gestazione normativa ha portato, quindi alla formulazione, nel 2000 dei principi base sulla giustizia riparativa in materia penale e

¹⁴¹ GENERAL ASSEMBLY OF UNITED NATIONS, A/RES/40/34, 29 November 1985, 96th plenary meeting, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (<http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm>).

alla loro definitiva assunzione due anni dopo grazie alla Risoluzione ECOSOC 2002/12. È proprio in queste fonti che troviamo la definizione di «Processo riparativo» in cui si menziona espressamente la mediazione tra quei programmi di giustizia riparativa in cui vittima, reo e comunità si incontrano alla presenza di un facilitatore (o mediatore). Sotto altri aspetti, nei *Basic principles* sono inseriti tutti i fondamenti della giustizia riparativa e delle pratiche di mediazione: tra tutti il consenso volontario ed informato delle parti, l'accordo minimo su elementi-chiave del fatto avvenuto, la garanzia della presunzione di non colpevolezza. Infine, si auspica che gli Stati Membri prendano in considerazione politiche nazionali volte allo sviluppo della mediazione e delle altre pratiche e alla promozione della «cultura della riparazione» sia tra la società che tra le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie. Per fare ciò è necessario che ci sia un continuo interscambio di informazioni tra gli operatori e le autorità al fine di migliorare l'efficacia dei processi e dei risultati e di aumentarne l'applicazione in ambito penale.

«I documenti del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, come è noto, sono atti giuridico-formali, seppure non vincolanti. Essi rappresentano lo stato dell'arte in tema di mediazione-riparazione e si pongono come fonti autorevoli grazie alla levatura degli esperti internazionali che li hanno elaborati e alla efficacia persuasiva degli organismi in seno ai quali sono stati prodotti. Discostarsi dalle indicazioni ivi contenute deve essere motivato da ragioni ben fondate»¹⁴².

2. Pratiche mediative e rieducative nel panorama italiano

Nel sistema penale italiano, la mediazione ha avuto uno sviluppo totalmente differente dal resto dei Paesi europei e fuori dall'UE rappresentando una vera novità nel panorama internazionale. Mentre nel resto delle nazioni si è assistito ad una applicazione di tecniche di mediazione calate dall'alto del legislatore locale (*top-down*), in Italia la mediazione è un fenomeno partito dal basso (*bottom-up*): non solo grazie all'apporto della cittadinanza attiva (movimenti, associazioni, denominazioni confessionali) ma anche di una frangia della magistratura che crede

¹⁴² CERETTI, MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e O.N.U.*, cit., pag. 776.

nello strumento della mediazione¹⁴³. Ci si riferisce, in particolare, ai magistrati minorili, ambito – quello della giustizia minorile – in cui i primi strumenti di mediazione hanno trovato terreno fertile ed in cui ci si è, storicamente, cimentati per la sperimentazione di nuove pratiche di mediazione, riparazione e rieducazione. Nei primi anni Novanta, era proprio ad opera dei servizi sociali minorili che si mettevano in atto alcune tecniche simili alla mediazione ma che non prevedevano un incontro tra le parti, le quali – al massimo – intrattenevano tra loro un rapporto esclusivamente epistolare senza alcun riguardo ai bisogni della vittima. Nei primi esperimenti, infatti, i servizi sociali minorili trattavano lo stesso minore come «vittima» del suo stesso reato: le pratiche, quindi, erano rivolte principalmente a lui ed a fargli prendere coscienza del proprio comportamento, senza che questo portasse, però, necessariamente alla riparazione del danno. In ogni caso, tali esperienze riscosero particolare successo, diffondendosi rapidamente come buone pratiche nell'ambito della giustizia minorile, tanto da essere incoraggiate anche a livello centrale da alcune Circolari dell'Ufficio Centrale per la Giustizia Minorile del 1995 e 1996 (successivamente perfezionate da ulteriori linee di indirizzo del 1997, 1999, 2008).

Avendo fissato proprio nel settore della giustizia penale minorile la sede di incubazione della mediazione, è necessario partire proprio da questo ambito per capire le fasi di sviluppo nel sistema penale e processualpenalistico italiano. Le ragioni della diffusione, a partire dall'inizio degli anni Novanta, delle pratiche di mediazione nel settore della giustizia minorile si devono, da un lato, alla peculiarità di tale branca del diritto penale in cui prevalgono fortemente esigenze preventive, risocializzative e rieducative (riconosciute, però, soltanto nella seconda metà del secolo scorso: prima, infatti, erano, anche in questo settore, radicate posizioni prevalentemente retributive e repressive) che traggono origine dal principio di «minima offensività del processo» e, dall'altro, alla riforma del 1988 grazie alla quale è stato introdotto, nel nostro ordinamento, il processo penale a carico di minori disciplinato dal d.P.R. 448 del 22 settembre (p.p.m.). Nonostante ci sia un solo riferimento esplicito alla riparazione ed alla conciliazione con la vittima, nel testo si possono trovare alcune norme che hanno rappresentato nel tempo quelle fes-

¹⁴³ Così MESTITZ (a cura di), *op. cit.*, pag. 46 e ss.

sure interstiziali in cui le prassi di mediazione e di rieducazione si sono insinuate per la loro diffusione. Tali norme possono rappresentare una soluzione sia nella fase iniziale del procedimento, come nel caso delle indagini preliminari, al fine di consentire una rapida fuoriuscita del minore dal circuito processuale (in altre parole meccanismi, in qualche modo, di *diversion*), che nella fase pienamente procedimentale o di esecuzione della pena.

Tra le disposizioni cui si può richiamare in fase pre-processuale (o extra-processuale), significativo è l'articolo 9 p.p.m.¹⁴⁴ che consente al pubblico ministero e al giudice di acquisire sia elementi su condizioni soggettive – personali, familiari, ambientali – del minorenne che il parere di esperti, anche senza alcuna formalità, al fine di valutare e misurare la sua responsabilità e la rilevanza sociale del reato e adottare, così, misure adeguate di risposta al fatto commesso. Tali valutazioni «polidirezionali»¹⁴⁵ di giudice e p.m. contribuiscono a modificare sensibilmente il concetto di responsabilità che viene, così, modellato addosso al minore sulla base di una serie di variabili oggettive e soggettive che riguardano il fatto ed il reo. «*Nella prospettiva della mediazione, la responsabilità [...] perde ogni fissità e diventa “dinamica” perché proiettata verso la realizzazione di una condotta post delictum che può arricchirsi di contenuti e significati “positivi”, al contempo riparativi e responsabilizzanti*»¹⁴⁶.

Due disposizioni correlate sono, poi, gli articoli 19 e 20 p.p.m. secondo cui nella scelta della sanzione da infliggere al minore il giudice deve tener conto della necessità di non interrompere il percorso educativo che il minore sta seguendo, se del caso, affidandolo ai servizi minorili o impartendo «*specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione*».

Altra norma fondamentale in fase extra-processuale e dalla natura sostanziale-processuale è l'articolo 27 p.p.m. che dà la possibilità al pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, di chiedere al giudice la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto se l'avanzamento del procedimento rischia

¹⁴⁴ Consultabile al sito http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/06/18/codice-processo-penale-minorile-d-p-r-448-1988#_Toc306371661.

¹⁴⁵ In questi termini MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., pag. 255.

¹⁴⁶ *Ibidem*, pag. 256.

di comportare un pregiudizio alle «*esigenze educative del minore*» e se il p.m. abbia dimostrato che la condotta di reato è stata frutto di una occasionalità e si sia rivelata tenue. Per «tenuità» si intende un reato lieve, in cui rientrano anche le fattispecie bagatellari, che non determina una particolare colpevolezza del suo autore; per «occasionalità» si intende un giudizio sulla condotta del minore sia guardando al passato (un fatto mai commesso prima) che al futuro (una condotta che non sarà più ripetuta); le esigenze educative, infine, rischiano di essere pregiudicate se esiste la possibilità che il processo possa avere un impatto negativo sul minore andando contro il principio della sua minima offensività. Nel caso dell'espressa richiesta del p.m., il giudice dovrà sentire le parti in camera di consiglio e potrà farlo – e nella prassi avviene proprio così – chiamandole a confrontarsi vicendevolmente davanti a sé in quella sede. È necessario, però, che nel corso del confronto si attui una vera e propria mediazione al fine di non ridurre la previsione dell'art. 27 p.p.m. ad una clausola di non punibilità che opera in maniera automatica ed alla sussistenza di condizioni standardizzate. In questo senso, appare fondamentale come il minore debba comunque essere messo nelle condizioni di capire la gravità della sua condotta – che resta, pur sempre, seppur tenue, un fatto di reato –, di ammettere la propria responsabilità e di mostrarsi disponibile sia a scusarsi che, eventualmente, a riparare il pregiudizio arrecato alla vittima. Se ritiene sussistenti i requisiti oggettivi e soggettivi, il giudice emetterà la sentenza in ogni grado del procedimento non solo nel corso delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare, del giudizio direttissimo o immediato, ma anche successivamente¹⁴⁷ realizzando, nel caso di pronuncia di proscioglimento pre-processuale, un'effettiva *diversion* per il minore. «*All'allontanamento dall'iter processuale ordinario si accompagna una svolta che è connaturale alla mediazione: il ragazzo impara ad essere responsabile “verso”, ossia a rispondere “verso” l'altro e non solo ad essere responsabile “di” qualcosa. Il che lo rende protagonista del suo percorso educativo*»¹⁴⁸. In qualche modo, si potrebbe paragonare la disposizione

¹⁴⁷ Si è arrivati a tale determinazione a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 149 del 5 maggio 2003 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 4 «*nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo*» (consultabile in <http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0149s-03.html>).

¹⁴⁸ CIAVOLA, *op. cit.*, pag. 294.

in parola al perdono giudiziale *ex art.* 169 c.p. concesso dal giudice in presenza di particolari requisiti contenuti nell'art. 133 c.p.: così facendo, se nella prassi della concessione del perdono giudiziale, si inserissero più frequentemente percorsi di mediazione e riparazione, allora l'automatismo tipico anche di questo strumento verrebbe a cadere.

L'articolo successivo, infine, rubricato «Sospensione del processo e messa alla prova» prevede che il giudice senta le parti (nella prassi attraverso un confronto) e disponga con ordinanza la sospensione del processo – per uno o tre anni in base al reato per cui si procede – sottoponendo il minorenne a quella che, nei paesi anglosassoni, viene chiamata *probation*. Questi viene affidato ai servizi minorili affinché svolga «attività di osservazione, trattamento e sostegno». Ma la vera novità, in cui si inserisce pienamente la mediazione come è stata fin qui intesa, è rappresentata dalla seconda parte del secondo comma dell'articolo 28 p.p.m. che dispone che il giudice possa, con la stessa ordinanza di sospensione, «*impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato*». Ecco la mediazione: l'incontro di conciliazione tra il reo e la vittima e le indicazioni al fine di riparare il danno arrecato (donazioni ad enti di beneficenza, risarcimento, lettere di scuse o incontri di riconciliazione reo/vittima). Dalla lettura della disposizione mancano, certo, alcuni elementi essenziali tipici della mediazione di cui si è in precedenza parlato: la volontarietà ed il consenso delle parti, la presunzione di non colpevolezza, l'eventuale ruolo deflattivo dell'esito della mediazione. Obbligare la mediazione e la riparazione significherebbe – come abbiamo, sopra, più volte avvertito – imporre al minore una condotta o in cui non crede (senza che sia avvenuta la responsabilizzazione e senza che abbia il desiderio di scusarsi e riparare) o alla quale fa ricorso per mere ragioni utilitaristiche di convenienza ed alla vittima un modo per consentire, benevolmente, la veloce fuoriuscita del reo dal circuito penale. Sottoporre il minore a *probation* significa anche accertare, in una fase in cui il giudice non si è ancora pronunciato sulla responsabilità del minorenne, la sua colpevolezza col rischio di pregiudizio per le garanzie costituzionali. In questo senso, la messa alla prova rappresenta una vera e propria misura penale e sanzionatoria anche se dal valore improntato alla rieducazione e, per tale natura, è neces-

sario avere prove che attestino l'effettiva responsabilità del minore¹⁴⁹. Un altro rischio è che la mediazione processuale che si ricava dall'articolo sarebbe, sì, un'alternativa ma non tanto al processo – come auspicano coloro che vedono nella mediazione uno strumento di pure *diversion* e deprocessualizzazione – quanto alla pena. Il processo, infatti, per essere «sospeso» deve essere, ovviamente, iniziato e ciò cozza, evidentemente, con la concezione di mediazione come alternativa secca al processo stesso¹⁵⁰. In tal modo «*la mediazione perde molto della sua “natura”, che è quella di essere una forma di definizione spontanea e autonoma della controversia, la quale esige propri tempi di “maturazione” e di espletamento*»¹⁵¹, ma è, pur sempre, un punto di partenza importante per la fine degli anni Ottanta che deve – necessariamente – essere integrato ed implementato senza che proposte di legge volte a favorire la diffusione di mediazione e riparazione vengano, come già successo, insabbiate¹⁵².

Sebbene nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.u.l.p.s.) del 1931 era prevista, ad opera degli ufficiali dell'autorità di pubblica sicurezza su richiesta delle parti, la «*bonaria composizione dei dissidi privati*»¹⁵³, non si può parlare di vera e propria conciliazione nel diritto penale e di riconoscimento normativo della mediazione fino al D.lgs. 274 del 28 agosto 2000 recante «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace»¹⁵⁴.

Anche se si tratta di forme embrionali di regolamentazione¹⁵⁵, le disposizioni del decreto legislativo rappresentano un primo passo verso la previsione di un sempre maggiore ricorso alle procedure di mediazione. Già la stessa *ratio es-*

¹⁴⁹ Così la Corte Costituzionale con la sentenza n. 125 del 5 aprile 1995 «*la messa alla prova, infatti, va considerata come misura di natura penale, anche se connotata in modo del tutto pregnante da una funzione di sostegno educativo: essa presuppone il previo accertamento della penale responsabilità dell'imputato*» (consultabile in <http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0125s-95.htm>).

¹⁵⁰ In questo senso MESTITZ (a cura di), *op. cit.*, pag. 31 e ss.

¹⁵¹ MANNOZZI, *op. cit.*, pag. 248.

¹⁵² Il riferimento è ai d.d.l. 1485/C a firma Valpiana, Pisapia e 2705/C a firma Lucidi e altri presentati nel 2001 e nel 2002 senza particolari esiti.

¹⁵³ R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931), art. 1 (consultabile in https://www.tuttocamere.it/files/psicurezza/1931_773.pdf).

¹⁵⁴ D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, «Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2000 e successive modificazioni (consultabile in <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00274dl.htm>).

¹⁵⁵ Così CIAVOLA, *op. cit.*, pag. 302.

sendi del giudice di pace – secondo Di Chiara¹⁵⁶ – ci parla della dimensione pacifico-conciliativa di questa giurisdizione che viene sancita definitivamente proprio dal D.lgs. 274/2000. Tale riforma rappresenta un'assoluta novità nel panorama della giustizia penale perché con essa si cerca non tanto di rispondere al reato attraverso la punizione, ma di ricucire rapporti umani lesi dal fatto di reato. In altre parole, lo stesso decreto si muove verso una concezione orientata al confronto tra le parti e, quindi, alla mediazione ed alla riparazione: secondo questa visione, sembra romantica, seppur concreta, l'idea perseguita dal legislatore di affidare questo aspetto della giustizia più «prossima» al giudice di pace che, in quanto laico ed onorario, si mostra più vicino alle esigenze di giustizia e, soprattutto, di comprensione delle parti. Certo, non vengono devoluti al giudice di pace reati di particolare gravità, ma le fattispecie a lui affidate rappresentano – se intese quale primo passo verso una forma di giustizia tesa alla riparazione – un esteso campo di azione e di sperimentazione per il sistema penale complessivamente inteso da, nel caso di buona riuscita delle pratiche, senza dubbio, ampliare. Su questo fronte è stato osservato come, affinché la mediazione rappresenti un valido meccanismo di *diversion* in funzione deflattiva, sia necessario che il legislatore allarghi le maglie della rete (c.d. *net widening effect*) dei reati mediabili innalzando l'asticella della loro gravità e che o svincoli la mediazione dai soli reati perseguibili a querela oppure estenda la procedibilità a querela anche ad ulteriori delitti rispetto a quelli per i quali è prevista¹⁵⁷. Ma sul punto la vicenda è tutta di fondo: la mediazione deve fungere solo da strumento di *diversion* per alleggerire l'intero sistema penale oppure deve essere un cambiamento di rotta nella concezione della giustizia stessa? Se si protendesse per la prima soluzione, allora l'allargamento delle maglie della rete sarebbe funzionale a diminuire il carico dei procedimenti dei tribunali, viceversa, protendendo per la seconda ipotesi, il *net widening effect* con-

¹⁵⁶ DI CHIARA, *Scenari processuali per l'intervento di mediazione: una panoramica sulle fonti* in RIDPP, 2004, pag. 515.

¹⁵⁷ MANNOZZI, *op. cit.*, pag. 330 e s. Grazia Mannozi divide le fattispecie codicistiche astrattamente mediabili in tre gruppi di illeciti: *delitti contro l'onore* (artt. 594, 595 e 616 c.p.), *delitti offensivi di interessi individuali disponibili* (artt. 626, 627, 631, 632, 633, 635-639 c.p.) e *delitti offensivi di interessi personali indisponibili* (artt. 582 e 590 c.p.). Confronta *ibidem*, pag. 321 e ss. mentre Sotis, raggruppando gli stessi reati in due categorie – *delitti non gravi contro la persona* e *delitti contro il patrimonio commessi mediante violenza e senza la necessità che la vittima cooperi* – aggiunge, rispetto a Mannozi, gli artt. 612, 581 e 647 c.p. Confronta SOTIS, *op. cit.*, in MANNOZZI (a cura di), *Mediazione e diritto penale*, cit., pag. 60.

sentirebbe di imprimere una nuova coscienza nella gestione dei conflitti tra le parti ed un diverso approccio alla giustizia penale.

La stessa Relazione al decreto legislativo¹⁵⁸ ci rivela alcuni degli obiettivi perseguiti dal legislatore delegato ed alle direzioni in cui la stessa riforma si muove. Essa, infatti, viene presentata come un modello di giustizia «ancillare» rispetto a quello tradizionale e non nasconde, rispetto a questo, il proprio intento deflattivo: seppur, come detto, i reati non sono gravi, essi rappresentano un gran numero in termini di fascicoli e cause dinanzi al tribunale. Devolvere al giudice di pace queste fattispecie significa, anche, alleggerire il carico alla giustizia ordinaria, da un lato, e rispondere alle esigenze di celerità, efficienza ed efficacia della giustizia penale per il cittadino, dall'altro. La relazione afferma che la riforma *«punta dichiaratamente a valorizzare la “conciliazione” tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti»* e raggiunge tale scopo attraverso un ripensamento delle sanzioni. La riforma, infatti, prevede la scomparsa della pena detentiva e l'investimento sulla pena pecuniaria, la permanenza domiciliare e sul lavoro di pubblica utilità come strumenti che attestano *«lo sforzo legislativo di recuperare la dimensione rieducativa della pena, come noto, fino ad ora praticamente frustrata; anticipano inoltre la predilezione legislativa (che sorregge l'intera riforma) per soluzioni che muovono verso la reintegrazione dell'offesa, piuttosto che verso una mera afflittività»*. Il riferimento è alle pratiche che esaltano le funzioni conciliative del giudice di pace consentendo la sperimentazione di schemi di mediazione penale, di negoziazione dei conflitti sociali, *«di meccanismi di tipo risarcitorio o riparatorio tradizionalmente estranei allo schema classico del diritto penale»*. La riparazione si attua attraverso una valorizzazione della figura della vittima che *«si emancipa dal ruolo statico e tutto sommato marginale tradizionalmente rivestito, per diventare protagonista del processo»* affinché questa possa trovare concreta soddisfazione.

Addentrandonci nel testo del decreto legislativo troviamo già nel comma secondo dell'art. 2 il riferimento alla conciliazione. Esso, infatti, prevede che, *«nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti»*. Ma l'importante disposizione normativa è contenuta

¹⁵⁸ Relazione al D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (consultabile in http://www.penale.it/legislaz/rel_dlgs_28_8_00_274.htm#uno).

all'art. 29.4 secondo cui – tra l'altro –, quando il reato è perseguibile a querela, il giudice, nel promuovere la conciliazione tra le parti, può «*avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio*». In questo senso, infatti, il giudice, non solo, è tenuto a procedere al tentativo di conciliazione delle parti private al fine di valutare la disponibilità del querelante a rimettere la querela alla ricerca di una soluzione compositiva degli interessi, ma può, anche, coinvolgere in tale conciliazione soggetti esterni. Questi sono strutture di mediazione pubbliche e private operanti nel territorio – ad oggi – prevalentemente nel settore minorile. La riparazione è, poi, auspicata anche attraverso la previsione della possibilità che l'udienza venga rinviata per un periodo massimo di due mesi, tempo in cui il legislatore delegato si augura che il reo possa mettere in atto condotte atte a riparare il danno arrecato: il rinvio si mostra «inutile» solo a conciliazione imminente o già avvenuta oppure quando occorra accertare il fatto¹⁵⁹. In questa fase, non ci si basa sulle indagini effettuate, non si anticipa la futura decisione della causa ed, in ogni caso, non si possono utilizzare le dichiarazioni delle parti ai fini della decisione finale. Se la mediazione ha esito favorevole, il querelante rimette la querela o la persona offesa rinuncia al ricorso e di ciò se ne dà atto nel verbale che conclude il procedimento. Nel caso di fallimento della mediazione e, quindi, di mancato raggiungimento dell'accordo, invece, tale esito negativo costituirebbe – secondo una lettura di alcuni interpreti – un ostacolo al proscioglimento del reo anche nel caso in cui questi si sia dimostrato disponibile alla riparazione del danno ed il fallimento sia imputabile alla posizione assunta dalla vittima.

Disposizione parallela e analoga, poi, all'art. 27 p.p.m. è l'art. 34 del D.lgs. 274/2000 che, ricalcando le caratteristiche di particolare tenuità ed occasionalità del fatto, oltre che dell'eventuale pregiudizio che il processo potrebbe arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell'indagato o dell'imputato, consente al giudice di dichiarare con decreto (o sentenza se è già stata esercitata l'azione penale) il non luogo a procedere sempre che la vittima non si opponga o non siano pregiudicati i suoi diritti. In tal modo, il legislatore ha inteso estendere l'utile istituto minorile anche agli adulti realizzando, così, quella

¹⁵⁹ Confronta SOTIS, *op. cit.*, in MANNOZZI (a cura di), *op. cit.*, pag. 71.

che è la vocazione sperimentale del settore della giustizia applicata ai minori. Nel caso in cui non sia ancora stata esercitata l'azione penale e si sia, dunque, nell'ambito delle indagini preliminari, tale disposizione consentirebbe un meccanismo di *diversion* applicato, dopo l'ambito della giustizia minorile, anche a quello degli adulti.

Secondo l'art. 35 del decreto, infine, il reato si estingue conseguentemente a condotte riparative del reo che siano, però, idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione e quelle di prevenzione. Di tali condotte di riparazione del danno cagionato dal reato – consistenti in restituzioni, risarcimento, eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato – l'imputato deve darne al giudice concreta dimostrazione o deve chiedere a questi che gli conceda il tempo necessario per attuarle, qualora non gli sia stato possibile precedentemente. Il giudice di pace, preso atto delle condotte e valutata la loro capacità riparativa e soddisfattiva attraverso appositi operatori (un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale), sentita anche la vittima, dichiara con sentenza l'estinzione del reato. Dall'interpretazione di questa norma si ricavano elementi significativi. Tra questi, la previsione secondo cui la causa di estinzione abbraccia tutti i reati di competenza del giudice di pace senza alcuna limitazione ai soli reati procedibili a querela; in seconda istanza, il ruolo del giudice è potenziato al punto tale da pervenire ad una declaratoria di estinzione del reato anche in presenza del rifiuto dell'offeso a ritirare la querela; la possibilità che il giudice impartisca prescrizioni sulla riparazione e che valuti la effettiva idoneità a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione senza che si «monetizzi» la responsabilità consentendo, per esempio, al ricco di poter uscire dal circuito penale più facilmente. Si è, quindi, in presenza di un mezzo di tutela non formale ed apparente ma sostanziale ed effettivo che – secondo le interpretazioni più estensive dell'istituto¹⁶⁰ – perseguirebbe un fine deflattivo pur avendo natura, prevalentemente, sanzionatoria. Con il termine riprovazione si fa riferimento al peso che la condotta di reato deve mantenere sia nella coscienza dell'opinione pubblica – richiamando, in qualche modo, alla funzione intimidatoria ed esemplare – che in quella del reo – attraverso, ad esempio, la sua (auto)responsabilizzazione e la (au-

¹⁶⁰ CIAVOLA, *op. cit.*, pag. 324 e ss.

to) comprensione del valore dannoso della propria condotta verso la vittima – ed, inoltre, al rapporto che deve, necessariamente, essere garantito tra disvalore del fatto e condotta riparativa in grado di rivelarsi sanzione adeguata al reato commesso, da una parte, e congruo soddisfacimento degli interessi della vittima, dall'altra. Per prevenzione, invece, si intendono quelle esigenze che conducono sia alla stabilizzazione sociale (prevenzione generale) che alla riconciliazione tra autore del reato e vittima (prevenzione speciale)¹⁶¹. Va, però, segnalato che questo strumento non risponde totalmente alle esigenze di cui la giustizia riparativa si fa portatrice: in primo luogo, infatti, la vittima non riveste un ruolo essenziale nel procedimento ma solo una posizione marginale che le consente soltanto di essere ascoltata senza, per altro, che le sue dichiarazioni abbiano un peso vincolante per il giudice; in secondo luogo, la riparazione cui si fa menzione nell'articolo non sembra avere come fine ultimo la soddisfazione etico-morale della vittima – obiettivo alto della giustizia riparativa e delle pratiche mediative cui, qui, non si fa cenno –, ma solo una soddisfazione di tipo materiale che potrebbe essere raggiunta da qualsiasi previsione sanzionatoria di risarcimento tant'è che il giudice di pace può estinguere il reato anche in presenza di fallimento della mediazione (ferma restando, però, la garanzia della soddisfazione della vittima)¹⁶²; in terzo luogo, l'intero testo normativo associa, fino ad identificare totalmente, conciliazione e mediazione mentre abbiamo visto nel corso della nostra analisi che – sebbene molto simili e con caratteristiche comuni – modalità di attuazione e scopi di questi due strumenti appaiono differenti in aspetti non secondari; ulteriore elemento è rappresentato dal fatto che, dal tenore della disposizione, la comprensione e la responsabilizzazione del reo – lasciato da solo – sembrerebbero avvenire in maniera automatica e riflessiva per il solo fatto di porre in essere condotte riparative senza che in tale processo sia assistito o aiutato da alcuno, mentre sappiamo che la riparazione per mezzo della mediazione è un continuo interscambio con la vittima grazie alla presenza facilitatrice di un mediatore; infine, l'istituto ha carattere punitivo e, quindi, la riparazione intesa come sanzione, certamente, sembrerebbe

¹⁶¹ In questi termini MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., pag. 318.

¹⁶² Questo elemento costituisce una differenza, secondo parte degli interpreti, con la disposizione dell'art. 29 sopra citato: da un lato, il fallimento della mediazione sembrerebbe non consentire il proscioglimento del reo, dall'altro, tale provvedimento liberatorio si potrebbe ottenere pur in assenza di buon esito della mediazione.

porsi su un piano completamente diverso e, per certi versi, opposto rispetto alla riparazione intesa come finalità. Nonostante tali critiche significative, si tratta in ogni caso di primi e piccoli passi verso la giustizia riparativa che vanno, indubbiamente, ampliati attraverso l'innalzamento della soglia di gravità dei reati mediabili, incoraggiati e, soprattutto, corretti e letti in chiave sistematica per evitare che mediazione e conciliazione – cardini della riforma – rischino di restare sullo sfondo o, peggio, essere usati in maniera impropria ed inappropriata perdendo, così, le loro naturali caratteristiche.

Prima dell'entrata in vigore della riforma sulla competenza penale del giudice di pace è stato abrogato l'articolo 564 c.p.p. che disciplinava – senza che avesse mai avuto grande fortuna nella prassi applicativa – il tentativo di conciliazione facoltativo ad opera pubblico ministero nei casi perseguibili a querela al fine di far, da un lato, rimettere la querela al querelante e, dall'altro, far accettare al reo tale rimessione. Tra le *ratio* che hanno portato all'abrogazione della disposizione figura certamente l'evidenza che una conciliazione non risulti efficace se condotta da un soggetto, quale il p.m., che non è terzo ed imparziale, ma parte coinvolta nello stesso procedimento. Nel 1999, ad opera della legge Carotti (Legge 16 dicembre 1999, n. 479), la disposizione è stata soppressa lasciando spazio all'art. 555 c.p.p. che al comma terzo prevede che il giudice in composizione monocratica proceda – in sede di udienza di comparizione e per i reati perseguibili a querela di parte – alla verifica obbligatoria della disponibilità del querelante a rimettere la querela emettendo, in caso positivo, sentenza di proscioglimento. Tale previsione, sebbene abbia da più parti riscontrato non poche perplessità, resta *«l'unica possibilità di esperire attività in qualche misura rapportabili al paradigma conciliativo»*¹⁶³ e, se venisse letta alla luce delle disposizioni previste dal D.lgs. 274/2000, si ricaverebbe il dovere per il giudice monocratico di promuovere la conciliazione anche avvalendosi delle strutture di mediazione previste dall'art. 29.4. Non sembra incompatibile, infatti, la lettura combinata delle due fonti normative specie nel caso in cui, come in questa circostanza, si muovano entrambe verso fini riconciliativi e verso un ruolo propositivo per l'autorità giudiziaria che stimoli le parti

¹⁶³ Così MESTITZ (a cura di), *op. cit.*, pag. 40.

al raggiungimento di un accordo che possa includere anche il coinvolgimento di mediatori anche esterni rispetto all'apparato giudiziario¹⁶⁴.

Non va presa in alcun modo in considerazione, secondo alcuni¹⁶⁵, la possibilità che certi interpreti attribuiscono alle forze dell'ordine la capacità di condurre operazioni di mediazione/riparazione. Come detto precedentemente, infatti, alle forze dell'ordine può spettare la immediata e bonaria composizione dei litigi o un periodo più o meno lungo (come quello previsto dall'art. 11 D.lgs. 274/2000) in cui procedere alle indagini prima di riferire al p.m. Ma queste ipotesi, che pure rappresentano un «filtro» che può evitare la comparizione dinanzi al giudice, non sono etichettabili come istituti atti a mediare o riparare i conflitti.

Solo al fine di citare la disposizione, è degno di menzione il decreto legislativo 231/2001 sulla disciplina della responsabilità amministrativa delle società e degli enti¹⁶⁶. All'art. 12.2 è prevista la riduzione delle sanzioni pecuniarie se, *«prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi»*. L'art. 17 statuisce, inoltre, che le sanzioni interdittive non si applicano quando, oltre alle due condizioni previste dalla disposizione sopra richiamata, l'ente ha adottato ed attuato «modelli (o protocolli) preventivi» ed *«ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca»*. Viene ricalcata, in qualche maniera, seppur con la differenza che nelle disposizioni menzionate le circostanze devono verificarsi in maniera cumulativa e non alternativa, la simile impostazione del dettato dell'art. 62, n. 6, c.p. che prevede l'attenuazione del reato (anche se agli artt. 12 e 17 si parla di sanzione) a seguito della integrale riparazione del danno o della attenuazione delle conseguenze del reato.

¹⁶⁴ CIAVOLA, *op. cit.*, pag. 308 e ss.

¹⁶⁵ Confronta SOTIS, *op. cit.*, in MANNOZZI (a cura di), *Mediazione e diritto penale*, cit., pag. 66 e ss.

¹⁶⁶ D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 (consultabile in <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01231dl.htm>).

Un ulteriore passo avanti è stato rappresentato dal decreto legislativo n. 212 del 15 dicembre 2015¹⁶⁷, che ha recepito, all'interno del nostro ordinamento, la direttiva 29/2012/UE (in sostituzione della decisione quadro 2001/220/GAI) che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Il provvedimento – precedentemente richiamato ed entrato in vigore nel gennaio successivo – ha apportato alcune modifiche al Codice di procedura penale e alle norme di attuazione, conferendo alla vittima, come richiesto dall'Unione Europea, importanti diritti e facoltà. In particolare, il decreto legislativo ha modificato otto articoli del codice (artt. 90, 134, 190-*bis*, 351, 362, 392, 398 e 498 c.p.p.) ed ha introdotto quattro nuove disposizioni (artt. 90-*bis*, 90-*ter*, 90-*quater*, 143-*bis* c.p.p.) e due norme di attuazione (artt. 107-*ter* e 108-*ter* disp. att. c.p.p.). Utile alla nostra indagine è il nuovo articolo 90-*bis* c.p.p. che – ottemperando alle previsioni del legislatore europeo volte a rendere la vittima un soggetto processuale a tutti gli effetti –, in particolare alla lettera *n*, prevede che la persona offesa venga informata, tra le altre facoltà che le sono conferite, di godere della possibilità di definire il procedimento attraverso la remissione della querela o attraverso la mediazione. Con tale articolo, il termine «mediazione» compare per la seconda volta nel codice di procedura penale: la prima disposizione che nel codice ha introdotto l'uso del termine è stato l'art. 464-*bis* c.p.p., sulla sospensione del procedimento con messa alla prova, introdotto dalla legge n. 67/2014. Questa norma prevede un istituto simile alla *probation* prevista dall'art. 28 p.p.m. già visto e consente all'imputato di chiedere al giudice che il processo venga sospeso al fine di essere inserito in un programma di trattamento, elaborato o da elaborare d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna. Tra le opportunità previste dal programma rientrano, per l'appunto, la mediazione con la vittima e le «*prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte*

¹⁶⁷ D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI. (GU Serie Generale n.3 del 05-01-2016). Entrata in vigore del provvedimento il 20 gennaio 2016 (consultabile in <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/05/15G00221/sg>).

riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale».

Lavoro di utilità sociale, attività di volontariato ed altre forme ci aiutano a toccare il tema della risocializzazione passando dal paradigma riparativo a quello rieducativo. Come detto finora, la rieducazione è una faccia coesistente della stessa medaglia della giustizia riparativa e, pertanto, tutte le volte in cui si parla di mediazione si sottende che – attraverso la responsabilizzazione e la presa di coscienza del reo – si pervenga ad una sua rieducazione. Nella fase prettamente esecutiva della pena vengono perseguite le finalità rieducative sotto una prospettiva differente che aiutino il condannato a reintegrarsi più facilmente al termine dell'esecuzione o lo aiutino a non sentirsi abbandonato dentro una cella. In questo caso non si può parlare di *diversion* pura perché il procedimento è già o in una fase particolarmente avanzata o terminato definitivamente.

La legge 26 luglio 1975, n. 354 recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà» (o.p.) come modificato dalla Legge 16 aprile 2015, n. 47 ha previsto una svolta decisiva nell'ambito dell'esecuzione penale orientata all'incontro del condannato con le vittime e alla sua rieducazione. In riferimento alla prima questione, significativo è l'inserimento del comma 4-*ter* dell'articolo 21 o.p. sul lavoro all'esterno della struttura detentiva. In particolare il comma aggiunto prevede che i detenuti e gli internati, ad esclusione di quelli condannati per associazione di stampo mafioso ex art. 416-*bis* c.p., possono «*prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati da loro commessi*». Contestualmente si menziona la vittima nel già presente comma 7 dell'art. 47 o.p. in cui si concede la possibilità al condannato, che sia affidato in prova al servizio sociale fuori dall'istituto, di adoperarsi per quanto possibile in suo favore. La rieducazione, propriamente intesa, è già presente nella rubrica dell'art. 1 o.p. secondo cui, all'ultimo comma, «*deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi*». La presenza nella rubrica del primo articolo rende l'idea di come sia penetrante la finalità rieducativa come principio generale che informi l'intero sistema penitenziario. Tra i modi principali attraverso cui la finalità rieducativa del tratta-

mento è garantita si pone la possibilità per il detenuto, condannato o imputato, di lavorare, di ricevere istruzione e poter svolgere attività culturali, di poter continuare (o cominciare) a praticare il culto religioso o mettere in pratica attività ricreative o sportive tutte volte alla realizzazione della sua personalità e studiate e graduate sulla base dell'analisi di essa al fine di garantirgli un trattamento il più possibile personalizzato ed adeguato alle sue esigenze. Fondamentale pare, anche, il mantenimento del contatto con l'ambiente esterno e familiare. Le norme dell'ordinamento penitenziario si rivolgono anche a soggetti esterni che vogliono impegnarsi nel perseguimento della finalità rieducativa della pena. L'art. 17, infatti, dispone che, sotto il controllo del direttore e previa autorizzazione del magistrato di sorveglianza, possono partecipare al reinserimento sociale dei detenuti privati, istituzioni o associazioni pubbliche o private e tutti coloro che, *«avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera»*. La rieducazione, se effettivamente raggiunta dal condannato che ai processi risocializzativi abbia partecipato, può consentirgli la liberazione anticipata prevista dall'art. 54 o.p. affinché il suo reinserimento sia più efficace. Alla pena residua vengono detratti quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata sia in stato di custodia cautelare che di detenzione domiciliare.

Come abbiamo visto, prevalente è il ricorso alla rieducazione nel corso dell'esecuzione della pena detentiva. Sarebbe utile indagare la possibilità di ampliare gli strumenti già presenti che consentono un trattamento alternativo alla detenzione. Tra questi vanno menzionate la sospensione condizionale della pena *ex art 163 c.p.* e la liberazione condizionale *ex art. 176 c.p.* Il primo istituto, sebbene privo di contenuti rieducativi in senso stretto, è volto ad evitare che la detenzione carceraria possa portare ad effetti controproducenti che minino il processo risocializzativo. La liberazione condizionale, invece, consente al condannato di essere liberato subordinatamente all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato e, soprattutto, all'accertamento di *«un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento»*. Altri strumenti alternativi alla detenzione sono le pene pecuniarie – in cui, però, è difficile scorgere la finalità rieducativa –, la semidetenzione e la libertà controllata – che consentono più facilmente la risocializzazio-

ne – e le pene applicate dal giudice di pace – tra cui il lavoro di pubblica utilità o l’obbligo di permanenza domiciliare –.

Infine va richiamata la recentissima Legge 23 giugno 2017, n. 103¹⁶⁸, cosiddetta Riforma Orlando, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario» in vigore dall’agosto scorso. La riforma introduce importanti modifiche sia da un punto di vista sostanziale che sul piano del diritto processualpenalistico. Le novità che interessano alla nostra analisi riguardano, principalmente, l’estinzione dei reati perseguibili a querela a seguito di condotte riparative che può essere concessa dal giudice, sentite le parti e la vittima. Tale disposizione si è avuta attraverso l’inserimento nel codice penale dell’articolo 162-*ter* secondo cui il reo deve porre in essere – entro il termine massimo rappresentato dalla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado o, in caso di dimostrata impossibilità, un termine successivo assegnato dal giudice non superiore a sei mesi in cui il processo viene sospeso – comportamenti atti a riparare il danno arrecato consistenti, essenzialmente, in restituzioni, risarcimento, ed eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Appare significativa la disposizione secondo cui tale norma si applica anche ai procedimenti penali attualmente in corso.

Avendo affrontato in maniera panoramica e senza pretesa di esaustività solo alcuni degli istituti sul tema, in definitiva – sebbene si riscontrino nell’intero sistema normativo italiano diverse fattispecie che possiamo, anche astrattamente, ricollegare al paradigma riparativo –, da un lato, ancora forte appare l’assenza di un ruolo centrale della mediazione che non sia intesa come mera fuga dal penale ma come modo di concepire la giustizia ed il rapporto tra reo e vittima; e, dall’altro, pur in presenza di un substrato normativo propenso alla rieducazione, servono maggiori strumenti pratici che consentano di realizzare concretamente ed in maniera effettiva la finalità rieducativa della pena.

¹⁶⁸ Legge 23 giugno 2017, n. 103, «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario» (GU Serie Generale n.154 del 04-07-2017). Entrata in vigore del provvedimento il 3 agosto 2017 (consultabile in <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/4/17G00116/sg>).

3. Le caratteristiche strumentali: come, quando, dove, chi?

Appare utile, adesso, affrontare la mediazione come strumento pratico per indagarne le caratteristiche e capire come essa concretamente funziona. All'inizio della trattazione di questo tema, è necessario operare l'opportuna distinzione tra conciliazione e mediazione, due istituti per certi versi simili ma con caratteristiche differenti che, spesso, sia dagli addetti ai lavori che dall'opinione pubblica, vengono identificati. Mannozi tratta l'argomento rappresentando graficamente mediazione e conciliazione come due insiemi che si intersecano ma che non si identificano individuando, nell'area di intersezione, un complesso di modelli, attività, *modi procedendi* comuni ad entrambi gli istituti pur ontologicamente diversi¹⁶⁹. L'identificazione, secondo alcuni, è dovuta al fatto che mediazione e conciliazione vengono ricomprese nella più ampia categoria delle *ADR* e prevedono entrambe l'impiego di un soggetto terzo (mediatore e conciliatore) nella risoluzione del conflitto tra le parti. «Però, mentre la conciliazione rappresenta un procedimento che porta ad un risultato; la mediazione costituisce una “tecnica finalizzata ad affrontare situazioni”»¹⁷⁰. Tra le principali differenze vi sono i ruoli delle parti coinvolte: nella conciliazione è il conciliatore ad essere protagonista giocando un ruolo attivo affinché le parti si accordino; nella mediazione, invece, il mediatore funge da facilitatore dell'incontro e della comunicazione delle parti le quali, come principali figure del procedimento, decidono se e come mediare il conflitto che è loro proprio. Ecco, quindi, che, se nella conciliazione il risultato è l'accordo e senza di esso la conciliazione è fallita, nella mediazione il risultato è l'incontro – non (sol)tanto delle persone, ma quanto – delle volontà di abbandonare la staticità della propria posizione per fare in modo che reo e vittima si congiungano a metà strada e tale effetto può dirsi raggiunto quale che sia l'esito riparativo (materiale, economico) della mediazione.

Poste tali differenze, negli anni sono state sperimentate, soprattutto nei paesi angloamericani in cui la mediazione e la *restorative justice* hanno una storia più lunga della nostra, varie modalità attraverso cui si sia pervenuti ad esiti mediativi e riparativi. Sono stati prospettati diversi tipi di classificazione delle procedure

¹⁶⁹ MANNOZZI (a cura di), *op. cit.*, pag. 6.

¹⁷⁰ Vedi CIAVOLA, *op. cit.*, pag. 305.

di mediazione e riparazione. Alcuni hanno operato due distinzioni¹⁷¹: da una parte, si distinguono tali programmi in tre categorie sulla base del soggetto cui prevalentemente si rivolgono – riparazione per le vittime, rieducazione e responsabilizzazione del reo e riconciliazione delle parti con la comunità –; dall'altra, si suddividono gli strumenti in riferimento al grado di riparazione garantito – parzialmente, maggiormente, completamente riparativi –. Tra gli strumenti totalmente riparativi, si collocano i programmi che coinvolgono non solo reo e vittima, ma anche i familiari delle parti e i componenti della comunità lesa dal reato attraverso una gestione collettiva del conflitto (*community/family group conferencing, community sentencing/peacemaking circles*). Rientrano negli strumenti prevalentemente riparativi (per il solo fatto che, apparentemente, la comunità sociale è esclusa da tali programmi), invece, attività di incontro reo-vittima volte alla mediazione e alla riconciliazione tra le parti e programmi di riparazione materiale attraverso risarcimenti e/o attività lavorative a favore delle persone offese (*victim-offender mediation/reconciliation, victim restitution, personal service to victims*). La mediazione è inscrivibile nella più ampia categoria del principale modello di giustizia riparativa: la riconciliazione vittima-autore, conosciuta oltre oceano come *victim-offender reconciliation program (VORP)*. Il *VORP*, diffusosi negli Stati Uniti negli anni Settanta, ha la caratteristica di essere promosso e gestito da soggetti estranei all'apparato giudiziario. Sebbene la mediazione, come detto, rientra in tale categoria, è facile intuire già dal nome del programma come il *VORP* faccia un passo avanti rispetto alla mediazione stessa il quale è rappresentato dal fine della riconciliazione tra le parti. L'accento, mentre qui è posto sulla finalità ultima, nella mediazione è posto sul percorso che può o meno portare alla riconciliazione. Simile al *VORP*, per fasi di svolgimento e risultati, è il *family group conferencing (FGC)* con la fondamentale differenza del coinvolgimento anche dei gruppi familiari e comunitari (amici, scuola, associazioni laiche o confessionali) di reo e vittima. Tale presenza – che rimanda nella sua formulazione teorica ad un'arcaica modalità di gestione di conflitti tra tribù, clan, *familiae* – non è marginale né influente ma, anzi, funge da supporto alle parti. Una particolarità è rappresentata dalla possibilità, per la vittima, di sottrarsi al confronto con il reo: in questo caso,

¹⁷¹ MCCOLD, *Types and degrees of restorative practice*, in RJF, 1999, i.8., pag. 3 citato da MANNOZZI, *La giustizia senza spada*, cit., pag. 126 e ss.

infatti, il coinvolgimento di famiglia e/o comunità della parte contumace funge da suo sostituto e consentirebbe, comunque, al reo di raggiungere le finalità riparativa e rieducativa proprie di questo genere di mediazione.

Seguendo le fasi suggerite nel caso dei programmi vittima-autore si possono riconoscere quattro momenti fondamentali: l'invio del caso agli uffici di mediazione, la preparazione degli incontri tra le parti, lo svolgimento effettivo della mediazione e il risultato del processo con il conseguente monitoraggio dell'eventuale esito positivo. Nella prima fase, il caso viene preso in carico dall'ufficio competente che raccoglie ed analizza le informazioni essenziali sull'evento e sulle parti con il loro contesto socio-economico-culturale. Successivamente, grazie ai dati raccolti, si predispose il piano della mediazione (numero di incontri, strategia da attuare) a cui le parti devono dare il proprio libero consenso dopo essere stati resi edotti dei *pro* e dei *contro*, per vittima e reo, del procedimento cui si apprestano a partecipare. Si arriva, così, alla terza fase, quella della mediazione vera e propria, nel corso della quale il mediatore – dopo aver chiarito le regole che informano la discussione ed il suo ruolo nel procedimento – cerca di far avvicinare le parti attraverso, ad esempio, il racconto del vissuto di entrambe, della loro versione del fatto e delle ragioni sottese, con lo scopo specifico di farle convergere sui punti essenziali e di incoraggiarle alla reciproca comprensione delle emozioni. Proprio le emozioni assumono un ruolo centrale: esse rappresentano per il reo il momento in cui (può) capire l'intimo disvalore che la sua condotta ha arrecato alla vittima percependo, dalla sua viva voce, più che il danno, il dolore causato. In questa fase, si cerca di trovare varie possibili soluzioni al conflitto passando in rassegna gli esiti da esse derivanti. Si potrà giungere, in questo modo, all'accordo formale delle parti con le considerazioni, solo eventuali e conclusive, del mediatore. L'accordo potrà essere non solo su una modalità di riparazione di tipo materiale, ma anche simbolica e morale. Tale risultato può essere raggiunto solo se le parti si siano discostate dalla loro posizione iniziale ed abbiano colmato, con l'aiuto del mediatore, quella inevitabile situazione di squilibrio che contraddistingue il ruolo di reo e di vittima a causa della commissione del reato: appare fondamentale, qui, sia evitare per la vittima il rischio della già richiamata seconda vittimizzazione derivante dal cattivo andamento della mediazione, sia abituare le

parti al confronto dialettico che può mettere in rilievo squilibri anche sul piano linguistico-culturale. Per terminare il procedimento, la quarta fase, chiamata *follow-up*, consentirà agli organi preposti la verifica del rispetto dell'accordo di mediazione, della conformità a tale accordo della condotta riparativa del reo e della soddisfazione della vittima.

Avendo affrontato le fasi nel loro aspetto generale, è utile vedere come si sviluppa la mediazione con specifico riferimento all'ambito della giustizia minorile italiana¹⁷². La prima fase consiste nell'invio del caso in mediazione ad opera del pubblico ministero in virtù dell'art. 9 p.p.m. che, come già anticipato, permette al p.m. e al giudice di acquisire elementi sulle condizioni soggettive del minore ed il parere di esperti per valutare la sua responsabilità e la rilevanza sociale del reato. Ma oltre a questa possibilità pre-processuale, da una lettura estensiva del dettato dell'art. 28 p.p.m. sulla sospensione del processo e *probation*, anche nel corso delle altre fasi del procedimento il giudice (GUP o giudice del dibattimento) ha la possibilità di disporre la mediazione reo-vittima. Presupposto perché il magistrato possa informare l'Ufficio per la mediazione ed i difensori delle parti è che abbia ottenuto il consenso della vittima, dell'autore del reato e, poiché minorenne, dei suoi genitori o tutori. «Con l'invio del caso si innesta, così, una sorta di sub-procedimento di mediazione nell'ambito del procedimento penale, il quale determina una sospensione delle logiche interne a quest'ultimo»¹⁷³. A questo punto la «palla» passerà al mediatore cui l'Ufficio ha assegnato il caso: questi, prima, contatterà le parti in maniera informale (anche attraverso una semplice telefonata) e, poi, le incontrerà individualmente al fine di verificare la fattibilità della mediazione stessa e raccogliere le prime informazioni, personali e socio-culturali, utili alla costruzione di un efficiente progetto di mediazione (a questo proposito potrà anche consultare eventuali assistenti sociali, psicologi, professionisti, operatori dei servizi territoriali che si siano rapportati con i soggetti coinvolti). Nel corso di tale incontro, il mediatore spiegherà alle parti il valore della mediazione, l'aspetto co-

¹⁷² Per tale scopo si può tracciare una sintesi dalle varie esperienze raccolte da MESTITZ (a cura di), *op. cit.*, da BUNIVA, *L'esperienza della mediazione penale nell'area torinese* e COPPOLA DE VANNA, *Progetto per la istituzione di un ufficio di mediazione civile e penale presso procura e tribunale per i minorenni di Bari* e BRUNELLI, *La tecnica di mediazione*, tutti in PICOTTI (a cura di), *op. cit.*, pag. 235 e ss.

¹⁷³ GERBINO, *L'esperienza della mediazione penale minorile a Palermo* in FIANDACA, VISCONTI (a cura di), *op. cit.*, pag. 73 e ss.

municativo-relazionale, illustrerà le garanzie di neutralità, confidenzialità e le finalità della mediazione sottolineando, da un lato, gli aspetti positivi e negativi per i partecipanti e, dall'altro, come la loro adesione è libera, volontaria e consensuale nello svolgimento di tutto il procedimento. Ulteriore aspetto, in questa sede, è rappresentato dal fatto che le parti possono già esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni e devono sentirsi accolte, comprese ed ascoltate. Solo a seguito dell'esito positivo di tutti questi adempimenti, una volta concordata con le parti la data utile, si può passare alla mediazione in senso stretto: l'incontro *vis-à-vis* tra reo e vittima. In questa sede, il mediatore – dopo aver illustrato all'inizio dell'incontro le finalità e le regole del confronto – lascia che siano le parti a gestire il dialogo limitandosi a pochi ed essenziali interventi volti a permettere o facilitare la comunicazione aiutandole a superare eventuali «scogli» linguistici. Le parti sono, quindi, totalmente libere senza che il mediatore suggerisca soluzioni, forzi l'incontro delle volontà, esprima giudizi a favore dell'una o dell'altra parte, ma, piuttosto, presenti i punti d'incontro evidenziando gli elementi convergenti invece che le divergenze. Nel corso di questa fase, che può constare anche di più incontri, tutte le possibili soluzioni al conflitto sono volute dalle parti le quali hanno la possibilità di esprimere, anche in maniera ferma e decisa, tutte le proprie emozioni. È questo il luogo degli scontri e degli insulti, delle espressioni scurrili o dei silenzi. Ma è anche questo il momento delle carezze, degli abbracci e delle lacrime, delle scuse e del perdono. Le parti, come più volte abbiamo detto, sono spinte a cercare di non prevalere e prevaricare l'una sull'altra, ad abbandonare il proprio arroccamento ed a vedere tutto da un'altra prospettiva. *«Nel momento in cui cambia la percezione dell'altro, cambia anche il livello comunicativo tra le parti, che cominciano a parlare in modo diverso, secondo modalità comunicative differenti»*¹⁷⁴. Si arriva, così, alla conclusione della mediazione che può avere esiti positivi o negativi, riuscire totalmente o solo parzialmente. Dell'accordo conclusivo o del mancato raggiungimento della conciliazione, il mediatore riferirà al magistrato garantendo il rispetto del fondamentale principio di confidenzialità. La relazione – a differenza del fascicolo predisposto dal mediatore e che non potrà essere in alcun modo utilizzato a fini processuali o portato a conoscenza del giudice – sarà

¹⁷⁴ BRUNELLI, *op. cit.*, in PICOTTI (a cura di), *op. cit.*, pag. 276.

breve, sintetica ed in essa saranno illustrati i comportamenti ed il contegno delle parti nel corso della mediazione. Nel caso di suo fallimento, la relazione si limiterà a riportare l'esito negativo senza indagarne ragioni e responsabilità. Bisogna, infine, sottolineare che queste fasi sono il frutto della prassi e non di rigidi schemi prestabiliti. Non esiste una regolamentazione della mediazione e delle regole da seguire pedissequamente ma tutto è rimesso all'informalità dell'incontro ed alle capacità ed alla sensibilità del mediatore. Anche per questa ragione e per una maggiore autonomia e libertà delle parti non è prevista la presenza, nel corso della mediazione, dei difensori di parte. Nonostante questo, le fonti internazionali garantiscono il diritto all'assistenza legale¹⁷⁵. Ecco, allora, che alcuni autori hanno suggerito un contemperamento delle esigenze in gioco attraverso la previsione secondo la quale la presenza dell'avvocato, pur non essendo in alcun modo utile e produttiva nel corso della mediazione, è auspicabile, invece, in quella fase finale del programma nella quale le parti si accordano concretamente sulle condotte riparative in quanto l'accordo stesso può seguire le regole proprie e tipiche dell'equa quantificazione del danno e delle questioni tecnico-giuridiche dell'obbligazione risarcitoria¹⁷⁶.

Secondo i *Basic principles* di giustizia riparativa dell'ECOSOC e la Raccomandazione R (99) 19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa non esiste un momento del processo in cui non possano essere esperiti programmi di giustizia riparativa e mediazione¹⁷⁷: essi possono rappresentare una *diversion* dal procedimento penale, un'iniziativa delle forze dell'ordine prima dell'esercizio dell'azione penale, possono svolgersi in parallelo con la stessa azione penale, possono far parte della sentenza o essere esperiti nella fase dell'esecuzione. In riferimento ai *VORP* sopra citati, essi possono essere attivati sia nelle fasi delle indagini su impulso della polizia, sia nel corso delle indagini preliminari come forma di *diversion*, sia nella fase del giudizio che si concluderà con sentenza ricalcante l'esito del programma, sia, infine, anche al di fuori ed indipendentemente dal pro-

¹⁷⁵ *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters*, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000), art. 12, lettera *a*, (consultabile in <http://www.un.org/documents/ecosoc/dec/2000/edec2000-inf2-add2.pdf>) e Recommendation No. R (99) 19 *concerning mediation in penal matters*, art. 8 (consultabile in https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168062e02b).

¹⁷⁶ Tra tutti confronta DI CHIARA, *op. cit.*, pag. 512.

¹⁷⁷ *Basic principles*, art. 6 e Recommendation No. R (99) 19, art. 4.

cesso. In quest'ultimo modo, tale strumento viene utilizzato come alternativa secca alla giustizia tradizionale nel caso di reati contro il patrimonio di gravità medio-bassa (con sperimentazione anche in altri ambiti). Nonostante questo, mentre nei paesi di *common law*, di solito, la mediazione e la riparazione si pongono in un momento iniziale o antecedente al procedimento, in quelli come il nostro ordinamento esse si collocano, maggiormente, in una fase pienamente inserita all'interno del procedimento o dell'esecuzione della pena. Alcuni autori hanno proposto, poi, una suggestiva suddivisione dei tempi adatti alla mediazione¹⁷⁸. La distinzione riguarda i «tempi cronologici» e i «tempi interiori»: i primi rilevano sotto l'aspetto organizzativo, giurisdizionale ed hanno a che fare con il procedimento; i secondi, invece, si soffermano su quando le parti, reo e vittima, sono più propensi ad incontrarsi, dialogare, conciliarsi. Sotto quest'ottica, è opportuno studiare le emozioni e gli stati d'animo dell'autore del reato e della persona offesa per non «bruciare» il tentativo di mediazione e riparazione proponendolo o in una fase ravvicinata all'evento – in cui la ferita è ancora aperta e non consentirebbe alle parti di confrontarsi in maniera serena e libera da preconcetti – o, per converso, in un momento lontano – in cui le parti hanno perso l'interesse ad incontrarsi avendo raggiunto uno stato di indifferenza reciproca –.

Grande attenzione va, poi, dedicata al luogo in cui la mediazione si svolge. «Lo spazio fisico va organizzato in modo da riflettere i capisaldi di tale paradigma: neutralità, confidenzialità, protezione, diversità rispetto ai luoghi e alle logiche della giustizia tradizionale»¹⁷⁹. In tal senso, vengono ancora in aiuto alla nostra analisi i *Basic principles* e la Raccomandazione R (99) 19 secondo cui la mediazione deve avvenire *in camera* e i facilitatori e i mediatori dovrebbero predisporre un ambiente sicuro e adeguato (*safe and appropriate*) per i procedimenti riparativi e sicuro e confortevole (*safe and comfortable*) per quelli mediativi¹⁸⁰. Il mediatore, dunque, ha il compito e, per certi versi, la responsabilità di assicurare che il luogo della mediazione sia scelto nell'interesse delle parti e, perciò, un luogo neutrale. Scegliere un ambiente che si caratterizza per particolare vicinanza alla vittima o al reo (ad esempio il carcere) o alla giustizia tradizionale (ad esempio

¹⁷⁸ CIAVOLA, *op. cit.*, pag. 272 e s.

¹⁷⁹ *Ibidem*, pag. 272 e s.

¹⁸⁰ *Basic principles*, art. 19 e Recommendation No. R (99) 19, artt. 27 e 29.

il tribunale) rischierebbe sortire un effetto negativo per le parti che si chiuderebbero a riccio senza aprirsi al dialogo. La normativa italiana, infatti, prevede, nell'ambito della giurisdizione minorile, l'istituzione di organismi denominati «Uffici (o centri) per la mediazione penale», con sede autonoma ed esterna rispetto al tribunale per i minorenni ed in un luogo facilmente raggiungibile alla cittadinanza. L'incontro, quindi, dovrebbe essere condotto in modo tale da consentire alle parti di rispettarsi reciprocamente e di sentirsi al sicuro ed a proprio agio. Se tali requisiti non potessero essere soddisfatti, sarebbe l'intera mediazione a risentirne al punto tale da essere presa in considerazione la possibilità di concluderla rinviando il caso all'autorità giudiziaria. La valenza dell'ubicazione dei luoghi in cui la mediazione si svolge è anche simbolica: «*collocare i centri di giustizia riparativa altrove rispetto alle aule giudiziarie significa precisamente collocare la mediazione altrove rispetto al procedimento penale*»¹⁸¹. I centri per la mediazione penale minorile ricevono poi appositi finanziamenti, commisurati su certe variabili (tra cui personale impiegato, vastità della circoscrizione di appartenenza), principalmente dagli enti locali firmatari dei protocolli d'intesa, dal Ministero della Giustizia e da eventuali donazioni volontarie, questo al fine di garantire la gratuità delle prestazioni e dei servizi offerti.

Abbiamo fin qui potuto vedere come elemento essenziale della mediazione siano, sì, le parti, ma queste, da sole, non raggiungerebbero gli stessi risultati a cui, invece, addiventano per tramite del mediatore. È lui la chiave di volta, il valore aggiunto, la «mano invisibile», il «motore immobile» della mediazione. Più il mediatore è competente, professionale, più capisce le esigenze delle parti, più sa parlare il loro linguaggio e vestire i loro panni, più è vicino alle loro posizioni facendo in modo che le abbandonino per vedere le cose da una prospettiva differente, migliore sarà il percorso di mediazione e maggiori le sue possibilità di riuscita. Appare utile, alla nostra analisi, partire dalle definizioni che le fonti internazionali precedentemente citate ci danno riguardo al mediatore. Questi, secondo l'art. 5 dei *Basic principles* e la definizione della Raccomandazione R (99) 19, è una parte terza, equa ed imparziale che, nelle regole minime, viene anche chiamata *facilitator* in virtù del suo ruolo che è quello di facilitare l'*overlapping*, ossia la sovrapposizione

¹⁸¹ CERETTI, MAZZUCATO, *op. cit.*, pag. 774.

posizione, la coincidenza degli interessi delle parti attraverso la partecipazione, la comunicazione ed il dialogo delle vittime e degli autori di reato nel corso del programma riparativo. Nonostante lo statuto di tale figura professionale sia oggi poco definito, è utile sottolineare l'esigenza rappresentata dalle caratteristiche di competenza ed esperienza, di indipendenza, terzietà ed imparzialità. In riferimento a quest'ultimo requisito – che non implica l'indifferenza del mediatore al fatto –, è necessario che il mediatore, oltre ad *essere* imparziale, *appaia* tale e che non prenda parte, ma cerchi di aiutare le parti a partecipare attivamente e trarre vantaggio dalla mediazione. Eventuali legami personali con reo e vittima o il coinvolgimento personale sono elementi che escludono la nomina di un certo soggetto a mediatore del caso o che portano, come *extrema ratio*, alla sua esclusione dal programma. Tutte le caratteristiche sopra descritte parrebbero condurci ad assimilare totalmente il mediatore al giudice, ma così non è ed, anzi, le due figure sono totalmente incompatibili al punto da non potersi ipotizzare, come da taluno proposto¹⁸², che il giudice possa anche essere un mediatore: l'alterità tra facilitatore ed organo giudiziario è indispensabile. E questo non solo perché il mediatore non giudica e, quindi, non prende posizione circa la sussistenza del reato e la responsabilità del reo, ma anche perché – a differenza del giudice che è equidistante dalle parti – il facilitatore si caratterizza per la sua equiprossimità alle parti. Il mediatore funge, infatti, da catalizzatore e ponte tra le parti cui deve essere vicino, anche nella accezione più intima del termine. Si è osservato come la logica del «né l'uno, né l'altro» valida per il giudice *ne-utro* (da *nec utrum*), riguardo al mediatore si trasformi in «sia l'uno che l'altro»¹⁸³ mutando la «im-parzialità», nel senso di *non-parzialità*, in «in-parzialità», nell'accezione di essere *dentro le parti*. Il giudice potrà, esclusivamente, limitarsi a proporre, promuovere la mediazione stimolando le parti a raggiungere un accordo per mezzo di un mediatore altro, estraneo rispetto alla stessa autorità e all'apparato giudiziari. Proprio per queste caratteristiche, insieme alla sua professionalità, il mediatore «è meglio in grado di creare quel clima di confidenzialità utile a favorire la comunicazione della vittima e del

¹⁸² Un elemento di confusione nel panorama italiano è rappresentato dall'art. 555.3 c.p.p. che affida al giudice monocratico la verifica obbligatoria della disponibilità del querelante a rimettere la querela attuando, in un certo senso, una sorta di mediazione tra le parti. Tesi sostenuta da DI CHIARA, *op. cit.*, pag. 509.

¹⁸³ *Ibidem*, pag. 509 e BOUCHARD, MIEROLO, *op. cit.*, pag. 214 e ss.

reo e il raggiungimento di un accordo che sia mutualmente condiviso, nonché possa sancire la riparazione del conflitto causato dal reato»¹⁸⁴.

Sia le regole minime che la Raccomandazione dettano norme inerenti alla formazione dei mediatori¹⁸⁵ in particolare essi devono provenire da ogni ambito della società civile ed avere una buona conoscenza del territorio in cui operano e del suo substrato socio-culturale; devono possedere maturità, capacità di giudizio e competenze adatte per i programmi di mediazione e giustizia riparativa; devono essere imparziali basandosi solo sul caso concreto e sulle necessità delle parti rispettando la loro dignità e garantendo nel corso della conduzione dei programmi il rispetto reciproco; devono essere sensibili nei confronti delle parti più vulnerabili; devono ricevere un adeguato *training* preventivo alla conduzione della mediazione, alla risoluzione dei conflitti, ai programmi di riparazione, al funzionamento del sistema penale. Da queste disposizioni, possiamo ricavare come apparentemente non sembrano servire titoli di studio specifici perché si possa essere mediatore, basterebbe, piuttosto, un'adatta formazione alla mediazione che presupponga un'adeguata conoscenza del diritto, della società e della psiche umana. La Raccomandazione, inoltre, non fa riferimento nemmeno all'età minima: età e titolo di studio vengono, pertanto, rimessi alla disponibilità dei singoli ordinamenti nazionali. L'Italia ha, infatti, recentemente affrontato il tema della formazione grazie agli Stati Generali sull'esecuzione penale. Questi ultimi, esprimendosi sull'argomento, hanno sottolineato come sia necessario che la formazione e l'aggiornamento dei mediatori siano permanenti «*in ragione della complessità e delicatezza, dovute alla rilevanza penale dei conflitti e al rischio di seconda vittimizzazione del compito a cui sono chiamati*»¹⁸⁶. Essi hanno bisogno di una formazione seria, profonda, continua e specifica, distinta anche da quella richiesta ai mediatori civili e commerciali e agli operatori sociali genericamente intesi, che non cada nell'improvvisazione e che si mantenga nell'ambito degli studi giuridici ai quali verrebbe affiancato un certo numero di discipline extra-giuridiche attraverso la collaborazione tra Ministero della Giustizia e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Seguendo queste linee, appare necessario imple-

¹⁸⁴ CIAVOLA, *op. cit.*, pag. 310.

¹⁸⁵ *Basic principles*, artt. 17-20 e Recommendation No. R (99) 19, artt. 22-24.

¹⁸⁶ Stati Generali sull'Esecuzione Penale, *op. cit.*, pag. 82 e s.

mentare e perfezionare i corsi già presenti su tutto il territorio nazionale che danno diritto, attraverso il rilascio di un attestato di frequenza e idoneità, alla pratica della mediazione. Inoltre, ci appare auspicabile che un'adeguata formazione alla cultura della mediazione e della riparazione venga impartita sia nei corsi di studio giuridici – con la previsione di attività curriculari ed extracurriculari presso i dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze giuridiche delle Università italiane – che nei corsi di preparazione ed aggiornamento per le professioni giuridiche – *in primis* avvocatura e magistratura –.

Ma oltre il *training* formativo del mediatore, questi deve possedere delle caratteristiche, capacità che gli consentano di ricostruire lo spazio comunicativo intersoggettivo delle parti: attitudini, queste, che difficilmente si imparano o possono essere insegnate ma che si pongono, piuttosto, come *innate skills*, talenti naturali, doti profonde. Sarà attraverso il loro impiego e la sensibilità e l'intuizione che gli sono propri che il facilitatore imprime uno «stile» alla mediazione optando talora per il modello non direttivo (*empowering style*) – in cui cerca di mantenere un ruolo marginale intervenendo solo nelle fasi iniziale e finale ed in casi assolutamente straordinari lasciando, così, ampio spazio alle parti di dialogare e comporre autonomamente il proprio conflitto –, talora per quello direttivo – in cui fa sentire alle parti maggiormente la propria presenza, accompagnando le parti nel dialogo e, se del caso, dirigendo la discussione –¹⁸⁷.

La mediazione non termina necessariamente con la riconciliazione, che è soltanto una tra le tante possibilità di definizione della procedura. Essa, piuttosto, ha un esito incerto e può concludersi positivamente, negativamente o può non essere, affatto, portata a termine. Alla fine della mediazione, se il risultato è positivo, l'*iter* procedimentale si chiude con la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto *ex art. 27 p.p.m.*, o con l'estinzione del reato per esito positivo della *probation ex art. 29 p.p.m.* o con il perdono giudiziale *ex art. 169 c.p.*¹⁸⁸. L'esito è positivo se rappresentato, fondamentalmente, da risultati che portino

¹⁸⁷ MANNOZZI, *op. cit.*, pag. 145 e ss.

¹⁸⁸ Secondo i dati raccolti da Mestitz, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto *ex art. 27 p.p.m.* rappresenta il 56% delle modalità con cui si conclude l'*iter* processuale. L'estinzione del reato per esito positivo della *probation ex art. 29 p.p.m.* è la conclusione nel 16% dei casi ed il perdono giudiziale *ex art. 169 c.p.* il 10%. Il 42% dei mediatori non viene messo al corrente circa l'esito giudiziario finale dei casi da loro mediati. MESTITZ (a cura di), *op. cit.*, pag. 72.

all'accordo riparativo, inteso come riparazione simbolica e/o sociale, il superamento del conflitto e l'assunzione di responsabilità da parte del minore sulla propria condotta, il ritiro della querela e le scuse, i benefici derivanti dalla riappacificazione tra le parti e delle parti con sé stesse, il risarcimento materiale e l'accordo reciprocamente soddisfacente. Più intimamente «*la mediazione è riuscita quando le due persone riescono a riconoscere l'altro per quello che è, come persona portatrice di propri vissuti, esperienze, atteggiamenti, errori*»¹⁸⁹ e «*viene restituita ad entrambi i soggetti la propria dignità di persona: da questa riparazione morale può scaturire allora una riparazione materiale, un sincero desiderio dell'autore di riparare il danno arrecato*»¹⁹⁰. L'esito negativo, invece, consiste nell'assenza totale di accordo e si differenzia dalla «*mediazione non effettuata*» che si verifica quando ambo le parti, o una di esse, interrompe il procedimento mediativo. «*Nel caso di esito negativo, dovranno essere adottati, senza ritardo, tutti i provvedimenti per il ripristino della situazione quo ante, riattivando il corso del procedimento dal momento in cui si era profilata la possibilità di una risoluzione alternativa*»¹⁹¹.

4. Linee di riforma e prospettive *de iure condendo*

Più che tracciare le linee verso cui si dovrebbe andare, appare più opportuno, in questa sede, vedere in che direzione ci si sta muovendo al fine dell'implementazione di pratiche mediative e di approcci riparativi e rieducativi nel sistema penale italiano. L'operato dei recenti governi, infatti, ed, in particolare, del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, attualmente in carica, è fortemente orientato in questo senso. Il Governo Renzi, per tramite dei ministri Orlando, Alfano (Ministro dell'interno) e Padoan (Ministro dell'economia e finanze), ha presentato, nel dicembre 2014, un disegno di legge (d.d.l. C.2798 poi confluito nel d.d.l. S.2067 e, successivamente, nel d.d.l. C.4368) che ha terminato il suo *iter*

¹⁸⁹ BUNIVA, *op. cit.*, in PICOTTI (a cura di), *op. cit.*, pag. 235 e ss.

¹⁹⁰ BOUCHARD, BUNIVA, CERETTI, *A positive outcome of victim-offender experimental project in a representative italian city*, relazione presentata alla «6th European Conference on Psychology and Law», Siena, 1996 in CERETTI, *op. cit.*, pag. 772 e s.

¹⁹¹ CIAVOLA, *op. cit.*, pag. 266 e s.

legislativo con l'approvazione definitiva in aula il 14 giugno scorso della legge, sopra richiamata, 103/2017 conosciuta anche come «Riforma Orlando». Inoltre, con due decreti ministeriali del maggio e del giugno del 2015, il Ministro della Giustizia ha istituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero, un Comitato di esperti incaricato di predisporre le linee di azione per lo svolgimento della consultazione pubblica sulla esecuzione della pena e denominato «*Stati Generali sulla esecuzione penale*». Gli esperti – giuristi, professori universitari, magistrati –, suddivisi in diciotto tavoli di lavoro su diverse aree tematiche, sono stati chiamati a confrontarsi sui temi loro affidati al fine di stilare un documento finale con lo scopo sia di relazionare *de iure condito*, sulla situazione pratica e normativa già in essere, che *de iure condendo*, sulle prospettive che si stanno già seguendo o che sarebbero utili seguire per il futuro.

Oltre alle modifiche apportate dalla riforma e che già abbiamo, in maniera panoramica, affrontato, nel testo di legge viene delegato il Governo all'adozione di decreti legislativi che modifichino – entro il termine massimo di un anno – il codice penale, il codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario. In riferimento alla modifica del codice penale, la delega prevede una revisione della procedibilità di alcuni reati (ampliando la procedibilità a querela dell'offeso ad alcune fattispecie di reato contro la persona), delle misure di sicurezza personali, del casellario giudiziale in materia di semplificazione, protezione dei dati personali. Riguardo, invece, alla riforma del codice di procedura penale, la delega inerisce principalmente la disciplina delle intercettazioni (in particolare l'introduzione di un nuovo reato contro la diffusione del contenuto delle intercettazioni audio-video per danneggiare la reputazione dei soggetti coinvolti) ed il regime delle impugnazioni. Infine, il Governo viene delegato alla revisione dell'ordinamento penitenziario che dovrà essere informato alla semplificazione delle procedure decisionali del magistrato e del tribunale di sorveglianza e, soprattutto, ad aumento di opportunità di lavoro retribuito intramurario ed esterno, ad attività di volontariato e di giustizia riparativa.

In questa prospettiva, il comma 85, alle lettere *e*, *p* numero 6 e *q*, dell'unico articolo di cui è composta la legge 103, prevede, tra l'altro, nell'ambito della delega al Governo per la modifica dell'ordinamento penitenziario,

l'eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o ritardano l'individualizzazione del trattamento rieducativo e la differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato. Previsione fondamentale è quella secondo cui deve essere attuato il principio della *«riserva di codice»* nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena intesa quale presupposto indispensabile affinché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali. Sul punto il Ministro Orlando ha sostenuto che si tratta di *«una norma di principio che riserva al codice la tutela penale dei beni essenziali della vita e di protezione della comunità civile e che può dare l'avvio ad un processo virtuoso che ponga freno alla proliferazione della legislazione penale, rimetta al centro del sistema il codice penale e ponga le basi per una futura riduzione dell'area dell'intervento punitivo dello Stato secondo ragionevole rapporto rilievo del bene tutelato/sanzione penale»*¹⁹². Lo stesso comma 85, alla lettera *f*, delega il Governo ad inserire nell'ordinamento penitenziario attività di giustizia riparativa e relative procedure: la riparazione, infatti, viene intesa come un momento qualificante del percorso di recupero sociale da attuare nel corso dell'esecuzione della pena detentiva che delle misure alternative alla detenzione.

Interessanti appaiono le linee tracciate dagli Stati Generali nel documento finale prodotto a seguito della sintesi delle relazioni conclusive del lavoro dei tavoli tematici istituiti. Questi hanno attuato il più ampio coinvolgimento di culture ed esperienze diverse attraverso audizioni di esperti e cultori dei vari settori di indagine, visite a penitenziari italiani ed esteri, convegni ed incontri di studio. L'ultima parte del documento redatto dal Comitato coordinato dal professor Glauco Giostra, ordinario di procedura penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università «La Sapienza», detta spunti per un futuro in cui si auspica un cambiamento della concezione culturale della pena. Si sottolinea, infatti, l'importanza della promozione dell'assunzione di responsabilità da parte del colpevole incoraggiandolo a porre in essere concrete condotte riparative nei confronti

¹⁹² ORLANDO, *Riserva di codice, un principio che guarda al futuro*, in *Il manifesto*, ed. del 23 luglio 2017 (consultabile in <https://ilmanifesto.it/riserva-di-codice-un-principio-che-guarda-al-futuro/>).

della vittima non solo da un punto di vista meramente materiale ma anche, e soprattutto, da quello psicologico. Tali condotte devono essere rivolte anche alla comunità di appartenenza del reo e della vittima affinché si possa intraprendere un serio percorso che deve condurre l'autore del reato a rielaborare il conflitto e i motivi che lo hanno causato, nonché a riconoscere e a elaborare la propria responsabilità. Su questo tema ci si è soffermati in particolare sulla mediazione reo/vittima in ambito minorile facendo riferimento alla necessità di adeguare la legislazione minorile alle direttive dell'Unione Europea. In particolare, il riferimento è alla già richiamata Direttiva 2012/29/UE che, secondo il Comitato, deve essere accolta evitando, però, di dare troppa importanza, nel procedimento a carico di minori, al ruolo della vittima e garantendo alla mediazione un'autonomia strutturale e funzionale nonché un'apposita regolamentazione normativa.

Gli Stati Generali, poi, auspicano anche un nuovo approccio alla pena da parte degli organi di informazione attraverso la formazione di una nuova generazione di giornalisti qualificati nell'informazione giudiziaria. I *mass media*, infatti, nell'ambito della giustizia riparativa hanno il compito di spiegare alla collettività che essa «*non è un modo per abdicare al compito di fare giustizia e di ricucire la lacerazione del tessuto sociale a causa del delitto, ma un modo di affiancargli, ove voluta o accettata dagli interessati, un incontro delicato e complesso tra reo e vittima, che tenda a sostituire in tutto o in parte al grossolano rammendo della sanzione punitiva una paziente e più efficace opera di ri-tessitura dei mille fili dell'ordito relazionale violentemente recisi*»¹⁹³.

Soffermandoci, adesso, sul lavoro svolto dai tavoli tematici, è importante analizzare le linee tracciate dal Tavolo 13 «*Giustizia riparativa, mediazione e tutela delle vittime*» coordinato da Grazia Mannozi. Secondo i componenti del Tavolo, affinché si possano attuare efficacemente programmi di giustizia riparativa è necessario che i testi dell'ordinamento penitenziario, del regolamento di attuazione e del codice penale, subiscano delle modifiche che devono trovare attuazione nei decreti legislativi delegati al Governo con la riforma Orlando. Già la stessa formulazione linguistica dei titoli, dei capi e delle rubriche degli articoli deve essere sottoposta a revisione perché da essa si possa percepire che esistono percorsi

¹⁹³ Stati Generali sull'Esecuzione Penale, *op. cit.*, pag. 100.

di riparazione e mediazione, che sia facile accedervi e che essi hanno pari dignità e pari rango rispetto alla rieducazione e al trattamento. In questo senso è necessario fare chiarezza su cosa è e cosa *non è* giustizia riparativa: i lavori di pubblica utilità, il lavoro penitenziario gratuito all'esterno, le prescrizioni di volontariato sociale non rientrano, secondo il Tavolo 13, nel paradigma riparativo in quanto tali attività vengono imposte dall'autorità giudiziaria rientrando, in questo modo, nel paradigma retributivo; le condotte ed i percorsi che il reo svolge in maniera volontaria, avendo contribuito attivamente a dimostrare il proprio impegno e avendo avuto un incontro – attraverso varie modalità come la mediazione anche con vittima surrogata, *conference group*, dialogo allargato ai gruppi parentali – con la vittima e la comunità, sono da intendersi esercizio di *restorative justice*¹⁹⁴. Il Tavolo 13 ha, inoltre, indicato espressamente le linee di riforma su cui è necessario muoversi affinché si ripensi l'intero sistema sanzionatorio, anche tenendo in considerazione le fonti europee¹⁹⁵. In particolare riguardo alla legge di ordinamento penitenziario sono state proposte due modifiche attraverso, da un lato, la revisione dell'art. 1 o.p. (attraverso la nuova rubrica recante «Trattamento, rieducazione e programmi di giustizia riparativa» e l'inserimento dell'ultimo comma che prevedrebbe la possibilità per tutti i condannati e gli internati di ricorrere a programmi di giustizia riparativa) e l'introduzione dell'art. 15-*bis* o.p. (rubricata «Giustizia riparativa»)¹⁹⁶ come norma generale *ad hoc* per la giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione; e la modifica, dall'altro, di alcuni articoli che vengono ripensati in chiave riparativa (ad esempio gli artt. 13, 15, 21, 47 o.p.). Riguardo alla modifica del regolamento di attuazione della legge penitenziaria, gli esperti

¹⁹⁴ Stati Generali sull'Esecuzione Penale, Tavolo 13 – Giustizia Riparativa, Mediazione e Tutela delle Vittime, *Relazione di accompagnamento*, par. 3 (consultabile in https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_relazione.pdf).

¹⁹⁵ Stati Generali sull'Esecuzione Penale, Tavolo 13 – Giustizia Riparativa, Mediazione e Tutela delle Vittime, *Proposte di riforma dell'Ordinamento Penitenziario, del relativo Regolamento di Esecuzione, del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale, Allegato 5* (consultabile in https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato5.pdf).

¹⁹⁶ *Ibidem*, pag. 2. Testo dell'articolo: «1. In qualsiasi fase dell'esecuzione, i condannati e gli internati per tutti i tipi di reato, compresi quelli elencati all'art. 4-bis, possono accedere ai programmi di giustizia riparativa attraverso le strutture pubbliche o private presenti sul territorio. 2. Ai programmi di giustizia riparativa i condannati e gli internati, previa adeguata informazione, accedono su base volontaria. 3. Le dichiarazioni rese e le discussioni effettuate nell'ambito di un programma di giustizia riparativa sono confidenziali e possono essere divulgate esclusivamente con l'accordo delle parti. 4. Ai fini della concessione dei benefici penitenziari non si tiene conto della mancata effettuazione o dell'esito negativo dei programmi di giustizia riparativa».

hanno proposto di rendere maggiormente effettiva la fruibilità degli strumenti riparativi e rieducativi armonizzando ed integrando i due paradigmi. Altra revisione suggerita è stata quella inerente all'istituto della liberazione condizionale *ex art.* 176 c.p. con l'introduzione di un nuovo comma secondo cui il condannato può sempre richiedere l'accesso a programmi di giustizia riparativa senza che il loro esito negativo pregiudichi, in qualche modo, l'istanza di liberazione condizionale. Infine, il Tavolo 13 ha proposto la modifica dei commi 1 e 6 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, sull'esecuzione delle pene detentive, coordinandoli con le modifiche proposte all'ordinamento penitenziario ed esplicitando il dovere per il p.m. di avvisare il condannato della possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa.

Altro ambito utile alla nostra analisi è quello affrontato dal Tavolo 16, «*Trattamento. Ostacoli normativi all'individuazione del trattamento rieducativo*», coordinato da Riccardo Polidoro. Tra gli obiettivi principali del Tavolo, vi erano la previsione di soluzioni normative che adeguassero l'intero sistema penale alla funzione rieducativa della pena con particolare riguardo alla individualizzazione del trattamento; l'eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono difficile tale individualizzazione della rieducazione; e la discussione del problema rieducativo nell'esecuzione dell'ergastolo ostativo. Anche gli esperti di questo ambito hanno proposto concretamente alcune modifiche inerenti sia all'ordinamento penitenziario che, in una prospettiva più ampia, all'assetto normativo costituzionale (con riferimento all'art. 79 Cost. sull'amnistia e l'indulto). Delle diverse modifiche proposte, una di particolare rilevanza riguarda l'art. 58-*ter* o.p., sui collaboratori di giustizia, cui viene aggiunto un nuovo comma che tratti le condotte riparative in favore delle vittime del reato, dei loro familiari o della comunità civile – intese come manifestazione di ravvedimento e risocializzazione del condannato e che abbiano portato a significativi risultati in termini di ricomposizione dei conflitti, di mediazione sociale e di positivi cambiamenti di vita – alla stessa stregua delle condotte concretamente collaborative ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Ci sembra opportuno richiamare anche la proposta di modifica inerente la disciplina dell'isolamento *ex art.* 72 c.p. che più volte ha destato perplessità sulla sua legittimità costituzionale in quanto la sop-

pressione radicale della «vita in comune» del detenuto sembrerebbe contrastare – anche se la Corte Costituzionale ha «salvato» la norma¹⁹⁷ – con il paradigma «rieducativo/risocializzativo» ex art. 27 Cost., inteso come fine ultimo della pena. Il Tavolo 16 ha, a tal fine, proposto l’inserimento dell’art. 33-*bis* o.p. che prevede, nel caso di isolamento del pluricondannato all’ergastolo, che la socialità, può essere, sì, ristretta, ma non annullata totalmente¹⁹⁸. Infine, richiamiamo, tra le altre modifiche proposte, quella inerente alla riformulazione del secondo comma dell’art. 30 o.p. sui permessi concessi ai detenuti. Nell’attuale formulazione, tali permessi sono concessi, al comma 1, «*nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente*» o, al comma 2, «*eccezionalmente per eventi di particolare gravità*». Il termine «gravità», secondo i membri del Tavolo 16, si connota per la sua accezione negativa – che nella prassi applicativa crea, sovente, non poche perplessità e difficoltà – ed appare più corretto, quindi, rimodulare la disposizione sostituendo il comma con la previsione che i permessi vengano concessi «*per eventi culturali, sociali, familiari e personali, di particolare importanza*»¹⁹⁹ realizzando concretamente, in tal modo, il fine rieducativo della pena.

Le modifiche sopra richiamate, insieme alle altre dei Tavoli 13 e 16, che non abbiamo – per ovvie ragioni – potuto, qui, analizzare nella loro interezza, e a quelle proposte dagli altri gruppi di lavoro di cui si sono composti gli Stati Generali, stanno già confluendo nei decreti legislativi che il Parlamento ha delegato al Governo con la legge 103/2017. Il Ministro della Giustizia Orlando, infatti, a seguito del lavoro dei Tavoli, ha costituito, nel luglio scorso, presso l’Ufficio Legislativo, tre Commissioni di studio per l’elaborazione degli schemi di decreto legislativo per la riforma dell’ordinamento penitenziario e del sistema delle misure di sicurezza personali. Le Commissioni sono costituite, prevalentemente, dagli stessi esperti che hanno composto gli Stati Generali al fine di dare continuità, omogeneità e coerenza al lavoro svolto. Un particolare settore su cui si concentreranno le

¹⁹⁷ Corte Cost., sentenza n. 115 del 16 dicembre 1964, in <http://www.giurcost.org/decisioni/1964/0115s-64.html>.

¹⁹⁸ Stati Generali sull’Esecuzione Penale, Tavolo 16 – Il trattamento. Ostacoli normativi all’individuazione del trattamento rieducativo, *Proposte di modifica in tema di isolamento*, Allegato 4, pag. 1 (consultabile in https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo16_allegato4.pdf).

¹⁹⁹ Stati Generali sull’Esecuzione Penale, Tavolo 16 – Il trattamento. Ostacoli normativi all’individuazione del trattamento rieducativo, *Proposta di modifica art. 30 o.p.*, Allegato 6 (consultabile in https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo16_allegato6.pdf).

Commissioni sarà proprio l'ambito degli strumenti normativi di giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale. La predisposizione delle bozze degli schemi dovranno essere ultimate entro il 31 dicembre 2017 e, da questi, si trarrà il materiale fondamentale di cui si comporranno i decreti che modificheranno l'ordinamento penitenziario vigente.

Per terminare la panoramica su dove sta andando il diritto penale e processualpenalistico nell'ottica della funzione rieducativa della pena e della riparazione, va evidenziato come gli sforzi propositivi sopra richiamati e l'impegno di Governo, Parlamento e cultori della materia in merito non possono essere nascosti. Certo, per un definitivo cambio di coscienza ed una svolta culturale sulla concezione della pena serve tempo, lavoro ed una visione totalmente diversa rispetto al modo classico di intendere la giustizia. Appare inutile, quindi, – ragionando in termini negativi e guardando al passato – chiedersi se certi passi avanti nel settore avrebbero potuto essere compiuti precedentemente come avvenuto in altri Paesi europei. Bisogna, ora, piuttosto, guardare al futuro sfruttando le occasioni che i poteri esecutivo e legislativo stanno concedendo: è adesso che ci sembra il momento più adatto per mettere al centro del dibattito culturale penale il paradigma della giustizia riparativa. È vero, le modifiche proposte non soddisfano pienamente coloro che si aspettavano un deciso cambio di rotta. Tra le tante cose, ad esempio, non si fa riferimento alla mediazione né alle procedure riparative nel corso (o, addirittura, prima) del procedimento, ma solo alla riparazione nello svolgimento dell'esecuzione penale: bisognerebbe, invece, dare centralità alla *restorative justice*, nelle sue sfaccettature di mediazione e rieducazione, se del caso, anche attraverso una modifica del dettato costituzionale. In questo senso sarebbe necessario a livello normativo prevedere, laddove assenti, ed implementare, laddove carenti, momenti di incontro reo/vittima e percorsi di rieducazione già in una fase antecedente all'esecuzione (e, volendo, anche al procedimento stesso) che consentano di trarre un beneficio per le parti che vada oltre la mera *diversion* o misura premiale per il reo e la semplice soddisfazione materiale della vittima guardando, piuttosto, ai rapporti umani e alle anime in gioco. Oppure, se si volessero attenzionare solo i vantaggi processuali, collocare l'attività mediativa all'inizio della vicenda giudiziaria permetterebbe all'azione penale di «riespandersi» nel caso di fallimento del-

la mediazione²⁰⁰. Ma è innegabile, d'altra parte, che ci si deve scontrare con un «muro» culturale e filosofico che è rappresentato non solo dagli operatori del diritto – giurisprudenza e dottrina –, ma anche da un'opinione pubblica, probabilmente, non ancora pronta a vedere totalmente il detenuto come soggetto da rieducare o a concepire come più efficace un diverso modo di risoluzione dei conflitti che possa avere benefici per le parti coinvolte, società per prima. Il lavoro che si sta svolgendo mira proprio ad insinuare nella cultura dell'opinione pubblica e degli addetti ai lavori il tarlo di una giustizia diversa, fondata più che sullo scontro, sull'incontro, più che sulla vendetta, sul perdono, più che sulla punizione, sulla rieducazione e riparazione, più che sui fascicoli, sulle storie, più che sui numeri di matricola, sulle anime. E la strada, in questo senso, ci sembra ancora lunga ma, non per questo, difficile. Il cammino è percorribile e la rotta è segnata. E, romanticamente, non ci appare azzardato auspicare che, in un qualche futuro, possa trovare sede nella Costituzione italiana una disposizione di tale tenore: *«La giustizia deve tendere al ripristino dei rapporti umani attraverso strumenti che consentano l'incontro delle parti e la riparazione, anche morale, dell'offesa in un'ottica di rieducazione per il suo autore, le sue vittime e la comunità sociale»*.

²⁰⁰ Tesi sostenuta da MENNA, *op. cit.*, pag. 272.

PARTE TERZA
ASPETTI PRATICI: METODO APAC E PROGETTO SICOMORO

CAPITOLO PRIMO

Il Metodo APAC

Affrontato l'argomento dal punto di vista strettamente sostanziale, da un lato, e processuale, dall'altro, è importante osservare ora come la mediazione e la funzione rieducativa della pena vengono trattate in due realtà profondamente differenti – quella brasiliana e quella italiana – attraverso due strumenti mutuati dalla esperienza americana: il Metodo APAC ed il Progetto Sicomoro. È necessario, però, capire in breve, prima di procedere alla descrizione dell'esperienza delle APAC brasiliane, come funziona il sistema penitenziario dello Stato sudamericano.

1. Il contesto penitenziario brasiliano: dalla teoria alla pratica

Il *Código Penal* brasiliano²⁰¹, agli articoli 33 e ss., distingue le pene «*privative della libertà*» in reclusione e detenzione. La reclusione prevede un regime carcerario chiuso, semi-aperto o aperto, mentre la detenzione – di regola – viene scontata in regime aperto o semi-aperto ad eccezione di casi in cui la particolare necessità – valutata attraverso appositi esami sulla pericolosità sociale del soggetto (art. 34 c.p. brasiliano) – imponga il trasferimento del detenuto presso il regime chiuso. La differenza consiste essenzialmente nel luogo e, quindi, nelle modalità in cui scontare la pena.

Il regime chiuso, infatti, è rappresentato da istituti di sicurezza definita massima o media. È riservato a soggetti condannati a pena superiore o uguale agli 8 anni che saranno obbligati all'isolamento notturno e al lavoro diurno, da svolgersi o al di fuori della struttura detentiva – per lavori pubblici – oppure

²⁰¹ CÓDIGO PENAL, Decreto-Lei no. 2.848, de 7 de Dezembro de 1940, *Presidência da República, Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos*, consultabile in http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm. I testi del Codice e delle altre fonti brasiliane qui riportati sono stati da me tradotti al fine della stesura della parte terza del presente lavoro.

all'interno insieme agli altri detenuti «*in conformità con le competenze o precedenti occupazioni dei condannati, purché compatibili con l'esecuzione della sentenza*» (art. 34 c.p. brasiliano).

L'art. 35 del c.p. brasiliano, che regola il regime semi-aperto, obbliga il condannato a pena compresa tra i quattro e gli otto anni che non sia recidivo al lavoro diurno presso una colonia agricola, industriale o altra simile istituzione. È anche prevista la possibilità di frequentare corsi scolastici e di formazione professionale.

Infine, i condannati a pena inferiore ai 4 anni e non recidivi saranno sottoposti, secondo l'art. 35, al regime aperto – «*basato sull'autodisciplina e sul senso di responsabilità del condannato*» – che prevede che la pena venga scontata presso una casa di alloggio o in uno «*stabilimento adeguato*». Tale regime non prevede sorveglianza nel corso della giornata per quelle che sono le attività lavorative, di studio o qualsiasi altra attività autorizzata. La struttura di riferimento dovrà, poi, ospitare il condannato nel corso della notte.

Al fine di rendere effettive le disposizioni del *Código Penal*, è intervenuta la Legge n° 7.210/1984²⁰² sull'esecuzione penale che prevede – tra l'altro – l'assistenza materiale, sanitaria, legale, educativa, sociale, religiosa e una forma di «*assistenza all'uscita*» che ha lo scopo di migliorare il reinserimento nella società del detenuto alla fine della pena. La legge definisce, inoltre, il lavoro come «*dovere sociale e condizione della dignità umana, [ed] avrà scopo educativo e produttivo*» (art. 28 c.p. brasiliano) e annovera i datori di lavoro tra i soggetti preposti all'esecuzione penale. Secondo l'art. 126 della legge, il lavoro e lo studio, infatti, consentono al detenuto di scontare la pena comminata grazie all'istituto della *remição* (letteralmente redenzione o riscatto).

Questo quadro appena descritto possiamo definirlo come «sistema progressivo dell'esecuzione della pena» e – si badi bene – funziona anche regressivamente. Il sistema progressivo, affinché possa «*essere raggiunto e mantenuto, esige merito, condotta esemplare del detenuto*»²⁰³.

²⁰² Lei n° 7.210, de 11 de Julho de 1984. Institui a Lei de Execução Penal, *Presidência da República, Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos*, consultabile in http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7210.htm.

²⁰³ OTTOBONI, *Uccidiamo il Criminale? Metodo Apac*, Prison Fellowship Italia, Roma, 2013, pag. 41.

Tale meccanismo legislativo funziona solo in parte. Dando una lettura agli ultimi due report annuali di *Amnesty International*, nelle sezioni dedicate alle condizioni carcerarie brasiliane, infatti, si evince come la teoria delle norme sia ben lontana dalla pratica della realtà. Il già drammatico quadro descritto è, per di più, complicato da fatti di cronaca come le sommosse nelle carceri di Anísio Jobim (Manaus) e Monte Cristo (Boa Vista) con oltre 90 morti tra detenuti e agenti.

Tra i problemi principali ci sono la tortura e la violenza, il sovraffollamento ed il degrado. Nel biennio 2015-2016 *«le autorità non hanno adottato misure concrete per risolvere il grave sovraffollamento e le dure condizioni di vita all'interno del carcere»*²⁰⁴.

E nei due anni successivi la situazione non è migliorata: *«hanno continuato a destare preoccupazione le condizioni di grave sovraffollamento all'interno degli istituti di pena del paese, dove sono stati ancora segnalati casi di tortura e altro maltrattamento. Secondo il ministero della Giustizia, a fine 2015 il sistema carcerario contava una popolazione di oltre 620.000 reclusi, a fronte di una capacità massima complessiva di circa 370.000 persone. Ci sono state rivolte di detenuti in vari penitenziari del paese. [...] L'8 marzo, il Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tortura ha evidenziato, tra le altre cose, le deprecabili condizioni di vita e la prassi abituale da parte dei poliziotti e delle guardie carcerarie nelle carceri brasiliane di ricorrere a metodi di tortura e altro maltrattamento nei confronti dei reclusi. A settembre, una corte d'appello ha invalidato un processo e i relativi verdetto a carico di 74 poliziotti, per il massacro compiuto nel carcere di Carandiru nel 1992, in cui 111 uomini furono uccisi dalla polizia»*²⁰⁵.

È stato, perciò, necessario integrare nel tempo questo sistema con strumenti alternativi che – partendo proprio dalle norme in vigore – le concretizzassero in un'ottica di collaborazione tra i soggetti coinvolti: Stato, società e condannato. È qui che si innesta il lavoro delle APAC.

²⁰⁴ AMNESTY INTERNATIONAL, Rapporto Annuale 2015-2016, Americhe, Brasile, voce *“Condizioni carcerarie, tortura e altri maltrattamenti”*, consultabile in <http://www.rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/2016/Brasile.pdf>.

²⁰⁵ AMNESTY INTERNATIONAL, Estratto del Rapporto Annuale 2016-2017, Americhe, Brasile, voce *“Condizioni carcerarie”*, consultabile in <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/americhe/brasile/>.

2. «Uccidere il criminale»: filosofia e nascita del Metodo

Nel 1974 a São José dos Campos, una città dello Stato di San Paolo, in Brasile nasce APAC, Associazione per la Protezione e l'Assistenza ai Condannati, un ente civile di diritto privato senza fini di lucro. L'organizzazione, da statuto, gode della posizione di «ausiliare di giustizia» al fine di avere gli strumenti giuridici essenziali per la tutela propria e delle proprie attività e la collaborazione con il potere giudiziario. Tale definizione garantisce ad APAC un rispetto istituzionale che la assurge ad interlocutore privilegiato per le forze dell'ordine e per le istituzioni carcerarie.

La *mission* di APAC giocava un ruolo essenziale nell'ambito esecutivo della pena privativa della libertà nei tre regimi previsti dal codice penale brasiliano ed in particolare al fine di trasformare la pena in un vero e proprio percorso rieducativo per il condannato che coinvolgesse tutti gli ambiti assistenziali previsti dalla Legge n° 7.210/1984.

L'Associazione si era costituita informalmente due anni prima, nel 1972, ad opera di un gruppo di giovani appartenenti a movimenti cristiani cattolici di annuncio del Vangelo che cominciò a portare, in collaborazione con la Pastorale Penitenziaria, il messaggio evangelico – e quindi assistenza unicamente spirituale – all'interno del carcere cittadino. I volontari si erano radunati sotto il motto «Amando il Prossimo, Amerai Cristo» da cui APAC. Solo dopo i primi anni di lavoro con i detenuti e dopo averne capito l'importanza all'interno del carcere, hanno compreso di avere la possibilità di intervenire laddove il sistema penitenziario falliva, compensandone le lacune. Da qui e dalla possibilità di allargare l'esperienza di São José dos Campos anche ad altre carceri nazionali, l'esigenza di strutturarsi giuridicamente ampliando il campo di azione non solo all'assistenza religiosa, ma anche – e soprattutto – a tutti gli altri ambiti utili per il recupero e la rieducazione del condannato. APAC assume, così, il nome Associazione per la Protezione e l'Assistenza ai Condannati (mantenendo lo stesso acronimo) e «*protegge il lavoro dell'APAC (Amando il Prossimo, Amerai Cristo), della pastorale penitenziaria, e anche di altre Chiese cristiane insieme ai condannati, rispettando*

do, dunque, la fede di ognuno, d'accordo con le norme internazionali sui diritti umani»²⁰⁶.

APAC, nel corso di un incontro internazionale a Quito, in Ecuador, venne definito «un ente che dispone di “un Metodo di valorizzazione umana, quindi di evangelizzazione, per offrire al condannato condizioni per recuperarsi, conseguendo, in questo modo, il proposito di proteggere la società e promuovere la giustizia”»²⁰⁷. Tale Metodo si pone in rottura con il sistema penale, che non mira alla rieducazione del condannato, valorizzando la persona umana nonostante la pena che sta scontando. Si parte quindi dal presupposto che non bastino studio e lavoro per rieducare il condannato, ma bisogna – a detta di Mario Ottoboni, tra i fondatori di APAC – «ripristinare i valori inerenti la personalità umana, i suoi affetti disfatti, in modo che il detenuto possa sentirsi persona degna di fiducia, che può amare, essere amata e sapere che la società è sensibile ad aiutarla, dandole nuove opportunità per ricominciare [...] non basta arrestare, è corretto recuperare»²⁰⁸. La filosofia di APAC è quindi sintetizzabile nel motto «uccidere il criminale, salvare l'uomo» come provocazione ad un sistema, quello carcerario brasiliano, che in molti casi «uccide» sia il criminale che l'uomo.

All'inizio degli anni Ottanta, l'APAC vive un momento di grande innovazione quando l'amministrazione giudiziaria nazionale affida all'Associazione il carcere in cui l'esperienza era cominciata: quello di Humaita presso São José dos Campos. Il regime chiuso del carcere, infatti, era stato disattivato nel 1979 perché la struttura era insicura per le condizioni strutturali e insalubre per quelle igieniche. La Sezione delle esecuzioni penali e il Presidente della circoscrizione giudiziaria di São José dos Campos affidarono, in un primo momento, all'APAC la gestione dei detenuti in regime aperto e semi-aperto, e, successivamente, a seguito delle valutazioni positive dell'Autorità Giudiziaria, disposero la ristrutturazione del presidio di Humaita al fine di affidare ad APAC anche detenuti in regime chiuso. Per rispondere meglio alle esigenze dei «recuperandi» – definizione dei condannati cui vengono applicate le metodologie APAC – l'Associazione, con l'appoggio del Tribunale, affinò il Metodo cominciando così, nel 1983, ufficial-

²⁰⁶ OTTOBONI, *op. cit.*, pag. 26.

²⁰⁷ *Ibidem*, pag. 23.

²⁰⁸ *Ibidem*, pag. 30.

mente la gestione totale dei tre regimi detentivi brasiliani nella assoluta autonomia e senza il supporto delle forze di polizia penitenziaria: famosa nel settore è diventata l'espressione «*prisão sem guardas*» (letteralmente «carcere senza guardie»).

L'esperienza di APAC si diffuse in tutto il Brasile ed emblematica diventò la vicenda del carcere di Itaúna nello Stato di Minas Gerais. Qui fu la stessa autorità giudiziaria a convocare l'APAC cittadina che nel 1997, dopo aver ristrutturato un vecchio carcere, ricevette il compito di amministrarlo in autonomia senza la supervisione e la collaborazione delle forze di polizia penitenziaria. Questo *modus operandi* si è poi ripresentato altre volte nel corso del tempo in molte altre carceri brasiliane.

La ragione principale della diffusione nazionale di APAC fu l'appoggio del potere giudiziario che si mostrò non solo favorevole, ma anche propenso alla sponsorizzazione del Metodo a seguito della diffusione dei dati statistici che documentavano risultati incoraggianti. Drastica, infatti, si mostrava la riduzione di violente sommosse nelle carceri, di fughe ed evasioni dei detenuti e dell'indice di recidiva che si attestava al 16%²⁰⁹. Nel corso di un'intervista per la Rai, Luiz Carlos Rezende e Santos, giudice dell'esecuzione penale, ha spiegato il perché di tale appoggio. «*Dal 2001, dopo alcune esperienze fatte nello Stato di San Paolo, il Tribunale di Giustizia ha evidenziato qualcosa di interessante: si trattava di un carcere privo di sorveglianza armata in funzione da oltre dieci anni senza che si verificassero rivolte o eventi gravi. Il Tribunale, dopo quella ricerca, ha capito che si trattava di una buona pratica e l'ha condivisa affinché i giudici dell'esecuzione penale di tutto lo Stato fossero informati sulla metodologia e le basi su cui si fondava*»²¹⁰. Per Rezende e Santos, tale è stato l'interesse suscitato che già nel 2001 c'erano cento detenuti e nel 2006 erano più di cinquecento i detenuti nelle APAC e le unità si erano moltiplicate. Nel 2013 trentacinque APAC e duemilacinquecento detenuti e sempre con lo stesso risultato: nessuna rivolta, nessun morto. Secondo il fondatore di APAC a Itaúna e attuale direttore esecutivo di

²⁰⁹ CANTINI, *Il "cielo" in carcere? L'esperienza del Metodo Apac nelle prigioni del Brasile*, Tesi di laurea, Bologna, 2006/2007, pag. 59, in http://www.ristretti.it/commenti/2008/settembre/pdf/cantini_tesi.pdf.

²¹⁰ GAMBINI, *Una nuova opportunità*, documentario per il programma "Sulla via di Damasco", RAI 2, 2017, in <http://www.raiplay.it/video/2017/03/Sulla-Via-di-Damasco-7d731975-de25-4837-aef4-8b7e98095680.html>.

FBAC, Valdeci Antonio Ferreira, «*la recidiva nelle nostre strutture è inferiore al 10%, contro una media nazionale intorno all'80% e quella mondiale al 70%. Inoltre, un detenuto qui [in APAC] costa tre volte e mezzo in meno rispetto al sistema carcerario comune. Non c'è corruzione, non c'è violenza: nelle nostre strutture non entra droga, non si usano cellulari a differenza delle prigioni comuni*»²¹¹.

Si rivelò, dunque, opportuno e necessario, nei primi anni '90, istituire la «*Fraternidade Brasileira de Assistencia aos Condenados*», FBAC, (già Confederazione brasiliana delle APAC), un organo di controllo e coordinamento delle varie APAC sorte in tutto il Brasile che garantisse la sana applicazione delle metodologie e che sovrintendesse la nascita di nuove APAC, attestando la bontà del loro operato. Tale soggetto garante delle APAC rende anche più semplice l'interlocuzione con le istituzioni apicali dello Stato brasiliano, l'accesso a forme di finanziamento pubblico/privato e certifica che l'Associazione locale rispetta fedelmente i criteri, le metodologie e la filosofia di APAC procedendo – laddove necessario – a prendere opportuni provvedimenti contro quei sodalizi locali che se ne discostino illegittimamente.

Ad oggi, FBAC conta centotredici APAC registrate giuridicamente in dieci Stati del Brasile²¹² e una larghissima diffusione del Metodo – da adattare alle caratteristiche dei vari sistemi penitenziari – all'estero.

A livello mondiale, infatti, una spinta alla diffusione della metodologia propria di APAC è venuta a seguito della affiliazione di FBAC a «*Prison Fellowship International*» (PFI), un'organizzazione non governativa attiva in tutto il mondo per l'assistenza sociale, spirituale, sanitaria dei detenuti²¹³. Tra le principali Nazioni in cui è possibile trovare il movimento delle APAC, secondo il portale di FBAC, ci sono Bulgaria, Canada, Cile, Germania, Italia, Lituania, Messico, Nigeria, Pakistan, Portogallo, Russia, Senegal, Stati Uniti, Ucraina, Uganda, Uruguay, Zimbabwe. Nel 1997, nel Regno Unito si cercò di impiantare un «quasi-

²¹¹ DE PAOLI-BOS, *Itaúna, il carcere alternativo*, documentario per RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, 2014, in <http://www.rsi.ch/news/dossier/It%C3%A1una-il-carcere-alternativo-1294426.html>.

²¹² Dati disponibili sul sito ufficiale della *Fraternidade Brasileira de Assistencia aos Condenados*, FBAC in <http://www.fbac.org.br/bdfbac/exibirapacestado.php?estadodesejado=&classifica=Todas>.

²¹³ Se ne parlerà più approfonditamente nel capitolo successivo.

APAC», unendo il Metodo brasiliano ad un progetto statunitense di nome *Kairos*. Gli effetti di tale applicazione non furono eclatanti: si parlò di una «lezione da imparare» a causa della eccessiva e controproducente pubblicità e sopravvalutazione del Metodo, dalla mancanza di chiarezza nella fase di preparazione e gestione degli ex-detenuti²¹⁴. Nonostante questi pareri degli «addetti ai lavori», discordante fu il parere di un *Governor*, in riferimento all'impiego lavorativo di ex-detenuti: «*la questione del rischio di impiegare nel lavoro ex-detenuti è una falsa pista. Tutti i datori di lavoro sono stati incoraggiati ad assumere ex-detenuti: so-
loin caso contrario si sarebbe potuto parlare di fallimento. Il rischio c'è sempre [...] ma a volte la fiducia nell'individuo lo compensa*»²¹⁵.

3. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento

Si è parlato genericamente di metodologie, di forme, di tecniche, ma, nonostante ci sia un substrato comune a tutte le APAC, queste hanno bisogno di essere suddivise «*conformemente alla fase di evoluzione in cui si trovano [...], alle funzioni, alle forme di assistenza ed ai servizi offerti, ai destinatari [...], alle incombenze [...] conferite [...] dall'autorità giudiziaria*»²¹⁶.

È possibile distinguere tre macro-gruppi di APAC in base al consolidamento metodologico di ciascuno:

– Gruppo A: prevede l'amministrazione autonoma del carcere inteso come Centro di Reintegrazione Sociale (CRS) di APAC, senza l'assistenza di agenti di polizia penitenziaria, con piena applicazione del Metodo APAC nei suoi dodici elementi-chiave. Qui è fondamentale l'impiego di civili volontari e del lavoro dei *recuperandi*. Nei CRS, suddivisi in maschili e femminili, vengono accolti i condannati senza distinzione alcuna (di religione, etnia o di pena inflitta). A loro, alle loro famiglie e alle famiglie delle vittime, è data assistenza sanitaria, psicologica, sociale, giuridica, religiosa e sono offerti dei percorsi di istruzione e forma-

²¹⁴ BURNSIDE, ADLER, LOUCKS, ROSE, *My Brother's Keeper*, Routledge, Abingdon-on-Thames, 2011, pag. 94 e s.

²¹⁵ *Ibidem*, pag. 90.

²¹⁶ OTTOBONI, *op. cit.*, pag. 163.

zione professionale. Tra le strutture che devono essere presenti nelle carceri adibite a CRS devono esserci dormitorio (per il regime aperto e semi-aperto), refettorio, cappella, salone per le attività, altre stanze destinate ai vari tipi di assistenza. Apposite strutture ed attrezzature tecnologiche garantiscono l'amministrazione ed il controllo che sono lasciate alla completa gestione dei volontari e degli stessi *recuperandi*. Infine sono previste differenziazioni di attività in base al regime applicato al singolo condannato. In caso di regime chiuso, il trattamento dovrà tendere alla «*riformulazione intima*» del *recuperando* preparandolo attraverso studio e lavoro (preferibilmente artigianale) alla reintegrazione sociale. Per i condannati in regime semi-aperto e aperto le attività interne ed esterne alla struttura del CRS devono mirare al perfezionamento e completamento dell'opera di recupero personale attraverso la verifica delle competenze acquisite e del senso di responsabilità e solidarietà che, nel frattempo, si è cercato di trasmettere;

– Gruppo B: stabilisce che le APAC gestiscano i CRS nel modo descritto nel Gruppo A, ma che la metodologia venga applicata solo in maniera parziale;

– Gruppo C: qui le APAC non gestiscono i CRS, né i padiglioni nelle prigioni comuni ma, pur essendo legalmente organizzate, svolgono attività parallele con i condannati.

Per Ottoboni²¹⁷ esistono altre due classificazioni che hanno in comune l'assegnazione alle APAC, da parte delle amministrazioni penitenziarie, di appositi padiglioni all'interno delle carceri, da gestire in piena autonomia, di comune accordo con le forze di polizia. Si viene così a creare una coesistenza di esperienze all'interno dello stesso carcere in cui alcune strutture sono amministrate da APAC ed altre dall'autorità penitenziaria. In questo caso non è possibile – secondo Ottoboni – applicare il Metodo in maniera totale ma bisogna fare «*il meglio possibile*».

Lo Stato brasiliano del Minas Gerais, riconoscendo l'importanza delle APAC nel proprio territorio, ha approvato, nel 2004, la Legge 15.299 «*che contiene norme di esecuzione penale, e prevede la realizzazione dell'accordo tra lo*

²¹⁷ *Ibidem*, pag. 169-172.

*Stato e le Associazioni per la Protezione e l'Assistenza ai Condannati APAC*²¹⁸ annoverandole tra gli enti privati senza scopo di lucro che possono occuparsi dell'esecuzione «*al fine di garantire la conformità con la pena detentiva*» (art. 176-A). Tutto ciò – sempre secondo la legge 15.299/2004 che ha modificato la Legge di esecuzione penale del Minas Gerais²¹⁹ – è soggetto alla diretta responsabilità delle APAC le quali, dopo aver stipulato una convenzione con il governo locale, sono tenute a sottostare al coordinamento del giudice dell'esecuzione penale e del pubblico ministero del distretto di riferimento e dovranno predisporre relazioni periodiche sulla gestione dei condannati al fine di un dettagliato monitoraggio da parte del potere esecutivo.

Le APAC cui fa riferimento questa legge, oltre ad essere da statuto «*un'associazione senza scopo di lucro con patrimonio e personalità giuridica propri nei termini del codice civile e della legislazione vigente*»²²⁰ ed un'«*organizzazione [...] che mira, insieme al governo, a fornire supporto, assistenza e cure gratuite ai prigionieri [...] indipendentemente da qualsiasi discriminazione di colore, razza, religione, orientamento sessuale, di tempo e di gravità del reato, al fine del recupero e reinserimento sociale del condannato, e, in una prospettiva più ampia, della protezione della società, della promozione giustizia e aiuto vittime*» (Statuto APAC, art. 2), devono essere affiliate al FBAC e, pertanto, adottare il Metodo originale APAC nei suoi dodici elementi-chiave, rappresentando, così, un'alternativa, all'Amministrazione esclusiva dello Stato e all'Amministrazione privata in materia penitenziaria.

Per meglio definire tale alternativa, si deve partire dall'idea di «decentramento penitenziario». L'APAC, infatti, depreca la centralizzazione carceraria presso strutture di grandi dimensioni e spesso localizzate nelle capitali brasiliane, quindi, nella stragrande maggioranza dei casi, lontano dal luogo di provenienza

²¹⁸ Legislação Mineira, Lei 15.299, de 09/08/2004, sommario consultabile in <https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=15299&ano=2004>.

²¹⁹ Legislação Mineira, Lei 11.404, de 25/01/1994, consultabile in <https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LEI&num=11404&comp=&ano=1994&texto=consolidado>.

²²⁰ Statuto APAC, art. 1, consultabile sul portale FBAC in <https://www.dropbox.com/sh/7epj02ditiaobua/AABMe3sMpk0bJGGdE49Bz6hVa/Administrativo?dl=0&preview=ESTATUTO+DA+APAC+2016.docx>. Le previsioni dello Statuto sono state da me tradotte.

dei condannati ed anche dalle proprie famiglie. APAC favorisce, invece, l'esecuzione penale «*nella maggior vicinanza che sarà possibile dai luoghi dei reati*»²²¹ senza la necessità di trasferimento verso le capitali. Questa idea si basa, essenzialmente, sul principio secondo cui ogni comunità deve assumersi il peso sociale della propria popolazione carceraria. I vantaggi sono palesi: protezione dei vincoli affettivi grazie al contatto con la famiglia e, perciò, maggior sollievo psicologico sul condannato; riduzione della popolazione carceraria presso le carceri centrali con conseguente spostamento del peso numerico sulle strutture decentrate al fine di prevenire ed evitare violenze, torture, formazione di bande criminali; maggiore e migliore controllo della popolazione carceraria da parte dei soggetti preposti alla sorveglianza; migliore condizione delle infrastrutture destinate alla esecuzione della pena ed alle attività parallele previste dal Metodo.

In riferimento all'ultimo punto, l'adattamento dell'istituto penitenziario all'applicazione del Metodo è un altro aspetto da non sottovalutare. Ogni struttura carceraria in cui si decida di importare il Metodo APAC ha bisogno di spazi appositi in cui poter svolgere al meglio le attività proprie della metodologia. Tra questi il refettorio, i locali destinati al culto religioso e alle celebrazioni, le aule per attività di studio e istruzione scolastica, le sale multifunzione per il lavoro e lo sport, gli studi medici, le strutture per i colloqui con le famiglie in cui sia possibile trascorrere intere giornate con i figli, anche in tenera età, e, dunque, appositamente adibiti. Altri requisiti logistici sono le dimensioni della cella, non inferiore ai 20 mq, in cui sono presenti i servizi igienici e letti a castello fino ad un massimo di otto *recuperandi*. È facile comprendere come tutto ciò metta in moto una complessa macchina amministrativa e burocratica che vede APAC come soggetto iniziatore, ma che coinvolga in primo luogo lo Stato e le amministrazioni carcerarie, lavoratori (anche gli stessi *recuperandi*) e società civile, ed, ovviamente, finanziatori che sostengano economicamente – laddove necessario – il peso dell'adeguamento e dell'ammodernamento delle fatiscenti strutture penitenziarie brasiliane.

Agli operatori APAC, amministrazione e volontari, spetta il compito di organizzare le giornate, le settimane e i mesi, attraverso un apposito e dettagliato ca-

²²¹ OTTOBONI, *op. cit.*, cita il *Codice Criminale dell'Impero*, 1830, pag. 47.

lendarario delle attività da destinare ai *recuperandi* in cui tutto viene programmato senza lasciar nulla di casuale: dal caffè mattutino al silenzio prima del riposo notturno, dal numero minimo di persone autorizzate a guardare in gruppo la tv ai giochi consentiti.

A determinare quali soggetti possono essere trasferiti presso le APAC è la recentissima direttiva congiunta del Presidente del Tribunale dello Stato di Minas Gerais e dell'Ispettore Generale di Giustizia secondo la quale «*il condannato alla privazione della libertà, a prescindere dalla durata della pena e dal crimine per il quale è condannato, può essere trasferito al CRS, gestito da APAC, attraverso decreto motivato del giudice dell'esecuzione, sentito il pubblico ministero e l'amministrazione penitenziaria*»²²². Le condizioni per il trasferimento sono la richiesta scritta di trasferimento adeguatamente documentata e l'impegno a mantenere legami familiari e sociali per almeno un anno. Secondo quanto riportato da uno studio statistico della ricercatrice brasiliana Diana Maria da Silva²²³, non ci sono ragioni per ritenere che il Metodo APAC sia applicabile e venga applicato solo a particolari categorie di condannati e a determinati tipologie di reato in quanto all'interno delle carceri brasiliane vengono sottoposti al Metodo condannati appartenenti a qualsiasi regime di reclusione o detenzione che hanno commesso i crimini più disparati, dalla violenza sessuale all'omicidio, dal furto e dalla rapina alla truffa e allo spaccio e uso di sostanze stupefacenti. E tutti con i medesimi ed incoraggianti risultati.

4. Il Metodo in dodici punti

Il Metodo APAC, per essere applicato nella sua interezza, prevede dodici elementi fondamentali da osservare in maniera pedissequa per mantenere la fedel-

²²² PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, Tribunal de Justiça, Portaria Conjunta nº 653/PR/2017, del 13 luglio 2017, art. 2 (consultabile in <http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/pc06532017.pdf>).

²²³ DA SILVA, *Análise do perfil dos crimes praticados pelos presos que cumprem pena na APAC- Associação de Proteção e Assistência aos Condenados*, Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG (CRISP-UFMG), Belo Horizonte, 2007, citata in BORGHI, *Il Carcere in comunità e la Comunità in carcere? Analisi di una proposta alternativa alla detenzione*, Tesi di laurea, Bologna, 2012/2013, pag. 70, in http://www.ristretti.it/commenti/2014/gennaio/pdf/tesi_borgh_i.pdf.

tà al progetto originario. Questi elementi fondamentali, supportati dalle categorie soggettive dell'«amore incondizionato» e della «fiducia», sono:

1) *La partecipazione della comunità sociale.* La società, infatti, deve essere coinvolta specie nel caso in cui lo Stato si è dimostrato non capace di esercitare quella attività di preparazione del detenuto alla reintroduzione nella vita quotidiana e al confronto con la società civile. È necessario, quindi, risvegliare la coscienza della comunità che deve essere consapevole che maggiore è l'attenzione che si dedica al condannato, minore è il rischio che questi ripeta atti di violenza e criminalità. Più la società abbandona l'uomo – alimentando odio, rancore e desiderio di vendetta nei suoi confronti – più aumentano le possibilità che torni recidivamente a compiere reati, avendo vissuto dentro il carcere un percorso peggiorativo. La comunità si pone, quindi, come «terza forza» – dopo le forze di polizia e lo stesso detenuto – che con questi soggetti completa un circolo che da vizioso deve trasformarsi in virtuoso. Rappresenta, dunque, l'anello di congiunzione tra l'agente, che spesso nutre sentimenti di pregiudizio nei confronti dei detenuti, ed il condannato, che Ottoboni definisce «*il ripostiglio della diffidenza*»²²⁴. La società viene sollecitata all'esterno, ma può poi agire concretamente all'interno attraverso l'opera di volontari appositamente formati al Metodo. Per Mauricio Campos, Segretario di Stato del Minas Gerais, «*il Metodo APAC è una possibilità reale perché richiede una partecipazione della società civile che diventa responsabile dei suoi prigionieri*»²²⁵;

2) *Il recuperando aiuta il recuperando.* Il volontario è solo uno tra i soggetti coinvolti, ma il suo vero obiettivo è quello di trasformare in volontario lo stesso *recuperando* affinché possa essere lui stesso a svolgere le attività di assistenza all'interno della struttura. Il condannato si mette, dunque, al servizio degli altri quando la sua coscienza viene stimolata e risvegliata e quando si fanno riemergere quei valori e quei sentimenti di solidarietà insiti in ciascun essere umano. Questo aiuto si concretizza anche proponendo il *recuperando* al mantenimento dell'ordine e delle regole, della disciplina e del rispetto reciproco, della convivenza sicura e pacifica tra condannati evitando la diffusione di logiche intra-

²²⁴ OTTOBONI, *op. cit.*, pag. 57.

²²⁵ ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII, *Il Metodo APAC*, documentario, 2012, in <https://www.youtube.com/watch?v=kFrVH4mxKH0&t=2s>.

carcerarie e di «codici d'onore» non scritti che si basano su malsani rapporti di potere. È previsto, poi, un vero e proprio Consiglio di rappresentanza dei *recuperandi* che formano un organo di collaborazione alla direzione dell'APAC, con potere propositivo, per tutte le esigenze assistenziali, economiche, burocratiche, logistiche dei condannati;

3) *Il lavoro*. Partendo dall'idea che il lavoro non è la soluzione del problema, non essendo da solo utile al recupero del condannato, esso rappresenta, però, un punto di partenza di grande importanza nella proposta del Metodo APAC. Esso si deve inserire nella trama legislativa brasiliana che prevede il sistema progressivo di regimi di reclusione e detenzione e lo sconto di un giorno pena ogni tre giorni lavorativi²²⁶. Nel regime chiuso si parla di «*lavoro terapeutico artigianale*» o di «*lavoro-terapia*» affinché, attraverso attività che mettano in moto la creatività, l'arte, il senso estetico, l'uso dei cinque sensi, il *recuperando* possa essere «curato» portandolo ad una profonda riflessione interiore²²⁷. Da evitare, in questa fase, quindi, i lavori standardizzati e ripetitivi che possono stancare ed annoiare facilmente il *recuperando*. Nel regime semi-aperto, se il *recuperando* non ha precedentemente acquisito una professione, APAC mira a fornirgli gli strumenti adatti per la formazione anche attraverso esperienze al di fuori della struttura penitenziaria. In caso contrario, in cui sia già professionalmente avviato, APAC favorisce le attività che mirino a colmare eventuali lacune da un punto di vista culturale, etico-spirituale e sociale. Quest'ultimo caso si applica anche al regime aperto;

4) *La religione e l'esperienza di Dio*. Come abbiamo visto, APAC nasce sotto la spinta di movimenti ecclesiali cattolici e tutta la sua metodologia è ispirata a valori cristiani pur discostandosene per arrivare ad un maggior numero di persone possibili e per rispettare la fede di ognuno. L'elemento religioso mantiene, tuttavia, una «delicata» centralità e diventa il modo per arrivare al cuore più profondo del *recuperando*. È un dato oggettivo, infatti, che il condannato, in moltissimi casi, all'interno della struttura carceraria, recupera una sua personale dimensione spirituale che deve essere coltivata ed alimentata al massimo perché possa diventare uno strumento attraverso cui far capire al *recuperando* il valore

²²⁶ Legge n° 7.210/1984, art 126.

²²⁷ OTTOBONI, *op. cit.*, pag. 64 e ss.

delle proprie azioni, passate, presenti e future. «*Il Metodo APAC proclama, quindi, la necessità imperiosa che il recuperando abbia una religione, creda in Dio, ami e sia amato, non imponendogli questo o quel credo, e molto meno soffocandolo o asfissinandolo con richiami che lo angustiano invece di farlo riflettere*»²²⁸, garantendo, così, la libertà di religione²²⁹;

5) *L'assistenza giuridica.* Presso ciascuna struttura, la maggior parte dei *recuperandi* vivono situazioni di reale ed assoluta povertà al punto tale da non potersi permettere l'assistenza di avvocati anche per i più semplici atti da compiere. Per questo, all'interno delle strutture, professionisti volontari mettono a disposizione gratuitamente il loro servizio per garantire ai *recuperandi* uno standard minimo di tutela giuridica. Questo servizio, però, non è aperto a tutti: condizioni essenziali sono l'inserimento del condannato nel circuito APAC, la reale volontà di pentirsi e le effettive condizioni di povertà per non confondere APAC con un vero e proprio studio legale;

6) *L'assistenza sanitaria.* Anche in questo caso, all'interno delle strutture, medici volontari e studenti universitari nell'ambito del loro tirocinio curriculare offrono gratuitamente il proprio servizio per la cura dei *recuperandi*. In questo settore rientra anche l'attenzione alla salubrità degli spazi, all'igiene dei locali e all'alimentazione dei detenuti;

7) *La valorizzazione umana.* È il punto di partenza, la base del Metodo APAC da cui l'esperienza iniziale ha preso il via. Valorizzare l'uomo, per i teorizzatori del Metodo, significa metterlo al centro, dargli l'importanza principale, al fine di salvarlo per «uccidere» il criminale che c'è in lui. Per attuare questo elemento, i volontari, anche grazie all'educazione, alla alfabetizzazione e alla scolarizzazione, devono mirare alla ricostruzione dell'autostima del *recuperando*: «*chiamarlo per nome, conoscere la sua storia, interessarsi della sua vita, visitare la sua famiglia, occuparsi delle giuste necessità, permettergli di sedersi a tavola durante le refezioni giornaliere e utilizzare posate: questi e altri provvedimenti serviranno per aiutarlo a scoprire che non tutto è perduto*»²³⁰;

²²⁸ *Ibidem*, pag. 71.

²²⁹ Statuto APAC, art. 2, consultabile sul portale FBAC in <https://www.dropbox.com/sh/7epj02ditiaobua/AABMe3sMpk0bJGGdE49Bz6hVa/Administrativo?dl=0&preview=ESTATUTO+DA+APAC+2016.docx>.

²³⁰ OTTOBONI, *op. cit.*, pag. 77.

8) *La famiglia.* Non è solo il *recuperando* il destinatario del Metodo, ma, con lui, l'intera famiglia entra a far parte dell'applicazione delle misure previste da APAC. Secondo quanto riportato dai teorizzatori del metodo, la famiglia si colloca come elemento principale che determina quasi una vocazione criminale dell'uomo. Per questo si mostra necessario coinvolgere l'intero nucleo familiare, evitando così che possa annidarsi in esso il rischio che altri, o lo stesso *recuperando*, acquisiscano la stessa condotta criminosa. Appositi volontari si dedicano, dunque, ai rapporti con la famiglia del condannato anche attraverso visite personali nei luoghi di residenza e fornendo ai membri più deboli la stessa assistenza sociale, medica, giuridica, scolastica e professionale prevista per i *recuperandi*. Momenti privilegiati per l'incontro con il familiare condannato sono, poi, le festività religiose, civili o le ricorrenze familiari (compleanni, anniversari...) per permettere che queste vengano vissute dall'intera famiglia nel modo più naturale possibile. È prevista anche la possibilità di incontri privati tra il *recuperando* ed il proprio *partner* con apposite regole che garantiscano la assoluta igienicità e sicurezza sanitaria (elemento – tra l'altro – deflattivo del nervosismo e della tensione in carcere che ha ripercussioni sull'ambiente penitenziario tutto). È auspicabile che anche gli stessi familiari, così come i *recuperandi*, capiscano l'importanza di diventare anch'essi volontari a disposizione del Metodo APAC;

9) *Il volontario.* È la proiezione, il braccio concreto della società civile all'interno della struttura carceraria. Il servizio del volontario si basa sulla gratuità che si declina non solo nella donazione personale ma anche nella totale assenza di retribuzione del lavoro prestato (ad esclusione del personale amministrativo). L'elemento della gratuità del volontario ha come diretta conseguenza quello della gratitudine del *recuperando* che capisce che chi ha davanti non lo sta aiutando per un mero interesse privato di natura economica e professionale, ma che il motore di tale servizio volontario deve essere un valore moralmente ed eticamente elevato. Il volontario diventa, così, un esempio per il condannato per il semplice fatto di essere volontario. Per prepararsi al volontariato, colui che ne abbia intenzione frequenterà un corso articolato in 21 settimane durante le quali frequenterà lezioni in cui si forma il volontario preparandolo a relazionarsi con il *recuperando*. Una volta inserito all'interno della struttura, il volontario viene messo al cor-

rente dei reati commessi dai *recuperandi* con cui è chiamato a confrontarsi in modo tale da essere da essi considerato come un «amico che arriva, [...] che svolge il proprio lavoro seriamente, [...] cultore della verità, [...] che ha buon senso, [...] che cerca di indirizzare, [...] che mai si allietta dell'inciampo del condannato, [...] corretto, [...] che valorizza l'altro, [...] che rispetta i parenti dei recuperandi, [...] che separa i problemi personali, [...] che cerca di aiutare, [...] inquieto, [...] che sa perdonare»²³¹. Il volontario stimolerà, quindi, il *recuperando* all'interlocuzione stando attento, però, a capire quando il condannato voglia approfittare in maniera non sana del rapporto di fiducia e complicità che, inevitabilmente, si crea. In questi momenti, grazie alla conoscenza pregressa che il volontario deve avere del *recuperando* (conoscenza, si badi bene, e non pregiudizio), si affronteranno – in maniera naturale e spontanea – tematiche tali da evitare inconvenienti tra i due soggetti e che portino il *recuperando* ad una riflessione profonda sul proprio vissuto. In aiuto a questo è stata prevista una forma di volontariato che coinvolge due volontari sposati tra loro che vengono chiamati «padrini». Il loro compito è quello di «adottare» a tutti gli effetti *recuperandi* che non hanno una famiglia alle spalle (o quella che hanno non è in grado di prendersi cura di loro) affinché anche le lacune affettive – spesso ragione delle condotte criminose – possano essere, in qualche modo, colmate;

10) *Il Centro di Reintegrazione Sociale (CRS)*. È il luogo fisico all'interno delle carceri nel quale si svolgono le attività con i *recuperandi* in regime semi-aperto e aperto. In questo modo si colma l'assenza effettiva di strutture pubbliche destinate all'applicazione di tali regimi, sebbene siano pur previste dalla legge;

11) *Il merito*. È elemento essenziale per la progressione nel sistema detentivo brasiliano. APAC, però, non vuole solo basarsi sulla buona condotta carceraria per consentire al *recuperando* di avere da essa delle agevolazioni, ma mira a che tale condotta – che nella maggioranza dei casi è passiva (rispetto delle regole, mantenimento di un basso profilo...) – diventi attiva attraverso la trasformazione del *recuperando* in volontario. Ogni condannato avrà, quindi, una propria scheda

²³¹ *Ibidem*, pag. 138 e ss.

personale e sarà valutato periodicamente da una commissione che attesterà le progressioni e gli consentirà di passare da un regime all'altro;

12) *Giornata di liberazione con Cristo*. Costituisce l'ultimo punto del Metodo ed è una tre giorni in cui i *recuperandi* vivono momenti di intima riflessione. Questa esperienza prevede una prima parte in cui viene consegnato ai *recuperandi* il messaggio evangelico attraverso l'annuncio della salvezza per mezzo di Gesù Cristo, ed una seconda parte in cui i volontari aiutano il condannato a riflettere sul proprio passato, sui propri errori e su ciò che sta costruendo per il futuro. «*La giornata è nata dall'esigenza di provocare una decisione del recuperando sull'adozione di una nuova filosofia di vita [...] con l'obiettivo precipuo di fare riflettere il recuperando sul vero senso della vita*»²³².

Secondo i teorizzatori del Metodo, non si può prescindere da nessuno di questi dodici elementi descritti perché essi coesistono armoniosamente e solo la loro totale applicazione può garantire risultati apprezzabili. A loro avviso, infatti, in caso di «fallimento» della metodologia va, dunque, distinto se si tratti di falla nel Metodo in sé oppure – più probabilmente – di errore nell'applicazione da parte degli operatori APAC.

Il principale risultato è, infine, che nelle APAC si assiste ad una vera e propria trasformazione delle persone, dai *recuperandi*, ai volontari e, persino, dei giudici. «*Anche i giudici sono capaci di cambiare e di comprendere un essere umano che ha compiuto degli errori e possono trarre degli insegnamenti di vita che li aiutino ad essere un po' più flessibili e a comprendere, soprattutto, il dono della misericordia, capire che le persone possono sbagliare ma sono anche capaci di migliorare. Io [...] credo che qualsiasi essere umano sia capace di diventare una persona migliore anche meglio di quanto noi possiamo immaginare*»²³³.

²³² *Ibidem*, pag. 91.

²³³ REZENDE E SANTOS, giudice dell'esecuzione penale, in GAMBINI, *documentario cit.*

CAPITOLO SECONDO

Il Progetto Sicomoro

Dagli Stati Uniti proviene una seconda esperienza, quella del Progetto Sicomoro che – a differenza del Metodo APAC, il quale necessita di un supporto legislativo – non ha avuto resistenze a diffondersi nelle carceri di gran parte del mondo, arrivando anche in Italia.

1. *Prison Fellowship: dagli Stati Uniti all'Italia*

Prison Fellowship International (PFI) è un'organizzazione internazionale non governativa nata nella seconda metà degli anni '70 negli Stati Uniti e che intende migliorare il benessere dei detenuti non soltanto socialmente, ma anche affrontando dinamiche morali e spirituali affinché «i trasgressori siano trasformati, le relazioni siano riconciliate e le comunità vengano ripristinate»²³⁴. Al centro dell'attenzione di PFI ci sono anche le famiglie dei condannati e delle vittime che hanno subito il reato. Importante è l'impegno con gli ex-detenuti.

PFI nasce ad opera di Charles Colson, un'importante figura politica statunitense che, per la sua brillante carriera, divenne nel 1969 braccio destro del Presidente Richard Nixon. Colson, insieme all'*entourage* del Presidente, qualche anno dopo venne coinvolto nello scandalo *Watergate* e, nonostante venne condannato ad oltre tre anni di prigione, scontò solamente 7 mesi di pena detentiva.

Durante quel periodo trascorso in carcere, Colson sperimentò come la dimensione spirituale e la fede dei detenuti fosse causa grazie alla quale i condannati affrontassero diversamente la loro permanenza nelle strutture carcerarie. Per questo, nel 1976, uscito di prigione, fondò PFI che aveva, nella sua fase iniziale, la missione di far vivere ai detenuti l'esperienza della fede. Negli anni il lavoro di PFI ha assunto, per ampliare il suo raggio d'azione e confrontarsi in maniera più libera con

²³⁴ PRISON FELLOWSHIP INTERNATIONAL, voce *mission*, in <https://pfi.org/>.

le singole amministrazioni giudiziarie, un ruolo di «volontariato trans-confessionale» al fine di poter considerare la diversa appartenenza religiosa dei soggetti cui si rivolge discostandosi sempre di più dal messaggio evangelico che resta, pur sempre, l'ispiratore di ogni progetto che viene promosso dell'organizzazione.

Il lavoro di *Prison Fellowship International* si è, così, consolidato nelle carceri statunitensi ed ha anche espanso i suoi confini nel resto del mondo divenendo una delle più grandi organizzazioni internazionali di radice cristiana impegnata nell'ambito della giustizia penale. Secondo i dati diffusi da PFI²³⁵, l'organizzazione impegna oltre mille addetti a tempo pieno e forma più di 45mila volontari in 120 Paesi del mondo. Per far ciò, le singole organizzazioni nazionali devono conformarsi non solo all'ambiente sociale indigeno, ma anche e soprattutto al contesto giuridico e normativo in materia di esecuzione penale. Ogni attività e ogni progetto promossi da *Prison Fellowship*, infatti, non possono essere applicati in maniera identica in ogni paese, ma devono essere adattati al sistema penale dello Stato in cui vengono sviluppati. Ognuna delle organizzazioni nazionali è fondata su *leadership* e finanziamenti locali al fine di consentire un lavoro con i detenuti e le famiglie in modi culturalmente differenti.

Con la decisione 109 del 1983²³⁶, il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, ha conferito alla *Prison Fellowship International*, come Organizzazione Non Governativa, lo *Special consultative status – Category II* che le consente di essere consultata per questioni rientranti nel proprio ambito di competenza²³⁷ ed in particolare in quello della Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale (CCPCJ). Tale Commissione, istituita nel 1992, è il principale organo politico delle Nazioni Unite della giustizia penale e mira al miglioramento delle azioni internazionali in materia di lotta contro la criminalità nazionale e transnazionale e

²³⁵ PRISON FELLOWSHIP INTERNATIONAL, voce *who we are*, in <https://pfi.org/>.

²³⁶ ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL, Decision 1983/109, *Applications for consultative status and requests for reclassification received from nongovernmental organizations*, consultabile in <http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/399943/e-1983-83-e.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

²³⁷ L'art. 71 dello Statuto delle Nazioni Unite contiene infatti la previsione del cosiddetto *status consultivo*: «Il Consiglio economico e sociale può prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite interessato», consultabile in <http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/387345/ITALY1977.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

all'efficacia e all'equità dei sistemi di amministrazione della giustizia penale attraverso l'interscambio di esperienze e informazioni strategiche.

I tre progetti principali portati avanti da PFI, oltre ad una serie di attività che si differenziano da Nazione a Nazione, sono *Children of Prisoners Sponsorship*, un programma dedicato al sostentamento dei figli dei prigionieri in Paesi sottosviluppati (tra cui Ruanda, India, Zimbabwe), *The Prisoner's Journey* (letteralmente Il viaggio del prigioniero), un corso di evangelizzazione e discepolato, e il *Sycamore Tree Project* (Progetto Sicomoro) che opera nell'ambito della mediazione e della giustizia riparativa.

Oltre agli Stati Uniti, culla dell'esperienza di PFI, tra i principali Paesi in cui sono presenti associazioni nazionali di *Prison Fellowship* e che, quindi, applicano i progetti internazionali ci sono l'Australia, il Brasile, il Libano ed in Europa Germania, Regno Unito e Paesi Bassi.

Degna di nota, infine, è l'esperienza italiana.

Prison Fellowship Italia Onlus (PFI) nasce nel 2009 a Rimini, nel corso della XXXIII Conferenza Nazionale Animatori del movimento cattolico Rinnovamento nello Spirito Santo (RnS), ed ha sede a Roma. Alla Conferenza, a cui erano presenti oltre cinquemila aderenti al movimento, ha preso parte il Presidente di *Prison Fellowship International* Ronald W. Nikkel che, durante un simposio il cui tema era l'evangelizzazione nelle carceri, aveva auspicato che i progetti internazionali venissero messi in pratica anche in Italia.

PFI è un'associazione conforme alla Legge quadro sul volontariato²³⁸ che si muove attraverso lo sviluppo di attività e «programmi rivolti a tutti i detenuti senza distinzione di genere, religione, sesso, promuovendo un loro riavvicinamento con le famiglie di origine, la comunità, la società, avendo a cuore un'attività di umanizzazione della vita nelle carceri»²³⁹.

Prison Fellowship Italia Onlus si propone di dare ai detenuti, ex-detenuti e alle loro famiglie «assistenza spirituale, morale, materiale, sociale, culturale e

²³⁸ Legge 11 agosto 1991, n. 266, Legge-quadro sul volontariato. (GU Serie Generale n.196 del 22-08-1991). Entrata in vigore della legge il 6 settembre 1991, consultabile in http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-08-22&atto.codiceRedazionale=091G0313&elenco30giorni=false.

²³⁹ PRISON FELLOWSHIP ITALIA, in <http://www.rns-italia.it/NuovoSito/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=507>.

l'integrazione nella comunità come mezzo per contribuire alla loro promozione personale e sociale, al fine di tutelarne e preservarne la dignità»²⁴⁰ e di promuovere alcuni dei progetti portati avanti dall'organizzazione internazionale.

PFI è, inoltre, *partner* di ANReL, l'Agenzia Nazionale Reinserimento e Lavoro che ha la finalità di ricollocare e reinserire, con particolare riferimento alla dimensione lavorativa, detenuti con una pena residua inferiore ai tre anni ed ex-detenuti a rischio recidiva e privi di tutela e che lavora prevalentemente in Sicilia, Lazio, Lombardia, Veneto e Campania creando percorsi di tutorato e formazione professionale.

Costola di PFI è la *Victim Fellowship Italia Onlus* strettamente connessa ai diritti delle vittime. L'obiettivo è il collegamento e coordinamento con altre associazioni e fondazioni che hanno a cuore la causa delle vittime di reati al fine di sensibilizzare non solo l'opinione pubblica ma anche il legislatore perché possa favorirle, insieme con i propri familiari, nella ricerca di opportunità di lavoro e nel reinserimento sociale anche attraverso il coinvolgimento di detenuti ed ex-detenuti. L'ambito di movimento è, dunque, quello della promozione, anche a livello giudiziario e penale, della giustizia riparativa tutelando in via principale i diritti fondamentali delle vittime, dei condannati e della società attraverso reciproci confronti di mediazione tra le parti coinvolte²⁴¹.

Il primo progetto di PFI ad essere importato in Italia è stato il Progetto Sicomoro – *Sycamore Tree Project* – in cui gli attori in causa sono i detenuti ma anche le vittime dei reati, intesi come soggetti protagonisti, da due prospettive differenti, dell'evento criminoso.

2. Il Progetto: storia, metodologie e applicazione

Come si è detto, PFI opera portando avanti tre progetti principali. Con il programma *Children of Prisoners Sponsorship*, attraverso donazioni finanziarie,

²⁴⁰ PRISON FELLOWSHIP ITALIA, Statuto, art. 3, in <http://www.prisonfellowshipitalia.it/cms/statuto/>.

²⁴¹ RENI, PARIS, *Tra le mura dell'anima*, Sabbiarossa, Roma-Reggio Calabria, 2011, pag. 300.

si possono sostenere bambini di paesi poverissimi che hanno uno o entrambi i genitori in carcere. Ciò che viene garantito ai bambini sono la sicurezza e la protezione – evitando il rischio di essere oggetto di traffici illeciti di esseri umani e di violenza –, l'accettazione sociale da parte della comunità, l'assistenza sanitaria, l'educazione e l'aiuto nel rapporto con i genitori, spesso detenuti a molti chilometri di distanza dalle famiglie di origine. *The Prisoner's Journey* è, invece, un vero e proprio viaggio del detenuto alla scoperta della fede e della religione cristiana attraverso corsi sulla Bibbia ed esperienze che coinvolgono la sfera prettamente spirituale del condannato.

Ma ciò che interessa maggiormente alla nostra analisi è l'idea di PFI sulla giustizia riparativa. *Prison Fellowship International*, attraverso il *Centre for Justice & Reconciliation* (letteralmente Centro per la Giustizia e per la Riconciliazione), parte dall'assunto che il sistema non riabilita i condannati e, una volta liberi, la maggior parte rischia di ricadere negli stessi errori in breve tempo. Da un altro canto, le vittime del crimine sono generalmente ignorate, a meno che il loro apporto non si riveli necessario e fondamentale per l'accertamento della responsabilità dell'imputato, e non ricevono gli aiuti sufficienti per il recupero dal trauma provocato dall'evento criminoso. In questo contesto si inserisce la giustizia riparativa che mira a ristorare i danni causati dal crimine non nascondendo o sottovalutando la responsabilità, ma sottolineando l'importanza della richiesta di perdono, e quindi di reale pentimento del condannato, e del perdono stesso da parte delle vittime e dei loro familiari. Questo approccio ha dimostrato che è possibile una riduzione dei costi del sistema giudiziario, del tasso di recidiva e dei fenomeni di stress post-traumatico nelle vittime.

Il Centro per la Giustizia e per la Riconciliazione si dedica, quindi, allo sviluppo di quei progetti di PFI che rientrano prettamente nell'ambito della giustizia riparativa. Tra questi la promozione del Metodo APAC; la guida di un gruppo di lavoro finalizzato all'elaborazione dei *Basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* (Principi fondamentali sull'utilizzo di programmi di giustizia riparativa in materia penale) predisposti dall'*Economic and Social Council* (ECOSOC, Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite) attraverso la Commissione Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale delle

Nazioni Unite; i progetti Colombia e Rwanda nel corso del quale sono stati preparati i prigionieri accusati di genocidio all'incontro con le vittime sopravvissute²⁴²; la biblioteca *online* di giustizia riparativa – al sito *restorativejustice.org* – con oltre 450mila visitatori l'anno (la maggior parte *under 35*) che raccoglie in un grande *database* la più grande bibliografia al mondo sulla giustizia riparativa; il Diploma Internazionale in giustizia riparativa in collaborazione con la *Queen's University* in Canada; ed il progetto di ricerca sperimentale *RJ City* in cui, attraverso studi scientifici e proiezioni statistiche, si è ipotizzato l'impatto della giustizia riparativa come unica risposta ai crimini di una città di un milione di abitanti.

Ma il principale sbocco del lavoro del Centro è il terzo progetto di *Prison Fellowship International*, terzo nell'ordine dell'analisi qui condotta, ma primo per diffusione mondiale ed importanza nella politica di PFI: il *Sycamore Tree Project*, ossia il Progetto Sicomoro.

Il sicomoro, appartenente al genere del fico, è un albero reso popolare grazie alla storia di Zaccheo narrata nel Nuovo Testamento dall'evangelista Luca²⁴³. Secondo il Vangelo, Zaccheo, uomo ricco e capo degli esattori delle tasse, a causa della sua bassa statura, fu costretto ad arrampicarsi proprio su un sicomoro per riuscire a scorgere Gesù durante il suo passaggio tra le vie della città di Gerico. Gesù lo notò e si fermò a parlare con lui chiedendogli di poter cenare presso la sua casa e, quindi, scandalizzando la folla. Da quell'incontro, secondo le Scritture, successe qualcosa di straordinario: Zaccheo si pentì delle frodi a danno dei contribuenti e si impegnò a restituire alle vittime il quadruplo di quanto illecitamente rubato. Secondo Luca, Gesù, commosso dall'impegno di Zaccheo, disse: «*Oggi la salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo; il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto*»²⁴⁴. Le parole di Gesù rappresentarono, nell'ottica degli ideatori del Progetto Sicomoro, un primo esempio di giustizia riparativa poiché aiutarono sia Zaccheo (in quanto colpevole) che la folla (ecco, quindi, l'elemento della vittima e della comunità) a capire

²⁴² Nove mesi dopo, il numero di prigionieri disposti a confessare e partecipare a Gacaca era aumentato da 5.000 a 40.000. Oggi, il PF Ruanda gestisce sette "villaggi di riconciliazione" in cui i perpetratori, i sopravvissuti e gli esuli ritornati vivono insieme in pace. Elementi tratti dal sito del Centre for Justice & Reconciliation in <http://restorativejustice.org/#sthash.TZJa91F5.dpbs>.

²⁴³ Confronta Luca 19,1-10, traduzione della CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA in <http://www.laparola.net/testo.php?riferimento=Luca+19,1-10&versioni%5B%5D=C.E.I.>

²⁴⁴ Confronta Lc 19,9-10, traduzione C.E.I.

il potere riconciliatore della giustizia che ripara. Il Progetto Sicomoro, dunque, è un *faith-based program*, nel senso che trova le radici e l'ispirazione nella fede e dalla fede, e che da essa parte. Non è un *faith-based program* se lo si intende come promozione della fede, poiché non mira al proselitismo cristiano. I partecipanti possono appartenere a varie religioni o non averne affatto. La fede è il punto di partenza ispiratore del Progetto ma non una condizione necessaria di chi è in esso coinvolto.

Il Progetto Sicomoro fa incontrare i condannati con le vittime di reati analoghi ma che non hanno un nesso di correlazione tra loro in riferimento all'evento concreto, le cosiddette vittime «aspecifiche». Attraverso una metodologia ben consolidata, il facilitatore, che – riprendendo la definizione dei *Basic Principles* del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite – è «una terza parte equa e imparziale il cui ruolo è quello di facilitare la partecipazione delle vittime e dei trasgressori in un programma di incontri»²⁴⁵, porta i partecipanti a conversazioni su temi legati alla criminalità e alla giustizia. Mannozi fa rientrare questo tipo di mediazione nei programmi *Victim/Community Impact Panel* paragonandoli ad un *forum* in cui due piccoli gruppi di vittime e di autori di reato si incontrano ed il primo trasmette al secondo «gli effetti dannosi o comunque negativi sulla loro esistenza e su quella dei familiari (o anche della comunità di appartenenza) derivanti dal reato subito»²⁴⁶. Questo consente alle vittime di esprimere le proprie emozioni contribuendo al processo di vittimizzazione e ciò acquista, per gli autori del reato analogo, un valore educativo e/o terapeutico derivante dalla presa di coscienza della dannosità delle loro azioni criminali. Nel corso delle sessioni, infatti, gli argomenti affrontati riguardano principalmente gli effetti del crimine, i danni che provoca e la possibilità di riparare all'offesa arrecata. Il programma può avere effetti profondi sulle vittime e sui condannati che, spesso per la prima volta, si confrontano tra loro. Il Progetto ha, perciò, delle proprie specificità che devono, sì, essere mantenute, ma devono anche essere adattate al luogo in cui PF opera consentendo modifiche necessarie in funzione dei sistemi penali e degli interlocutori istituzionali, delle vittime e dei condannati. Il Progetto Sicomoro prevede un programma intensivo che va dalle cinque alle otto settimane con uno o più incon-

²⁴⁵ *Basic principles*, cit., , art. 5.

²⁴⁶ MANNOZZI, *op. cit.*, pag. 129.

tri settimanali di due ore e mezza ciascuno in cui, dunque, i protagonisti sono vittime, detenuti e facilitatori.

I facilitatori, in numero di due o tre per gruppo, sono soggetti che si dedicano volontariamente al Progetto e che hanno l'obiettivo di cominciare un percorso che possa riqualificare la dignità umana portando, senza dubbio, benefici non solo ai detenuti condannati e alle vittime, ma anche all'intero sistema di giustizia penale e, in ultima istanza, alla società civile. Il trasgressore non viene trattato nella sua individualità isolata ma come persona e inserita all'interno di un intreccio di relazioni umane e rapporti interpersonali che coinvolgano gli affetti familiari e tutta la comunità sociale. La loro sfida, secondo il report sul Progetto Sicomoro condotto dalla ricercatrice Katharina Resch nel 2014²⁴⁷, è quella di avere a che fare con comportamenti difficili da parte del gruppo, inteso come insieme di vittime e trasgressori, soprattutto nella fase iniziale del Progetto, di mantenere l'ordine nel corso dei lavori assumendo un atteggiamento professionale e di rispondere alle dinamiche dei partecipanti aiutandoli a costruire relazioni basate sulla fiducia reciproca tra loro e con il mediatore. Questo significa comprendere l'atmosfera nel gruppo e guidarlo attraverso lo stimolo a conversare proponendo domande il più possibile aperte²⁴⁸. Le modalità attraverso le quali si rivolgono al gruppo, pur avendo caratteristiche proprie del metodo istruttivo (utilizzo di lavagne, video, diapositive e presentazioni), non sfiorano mai nell'impostazione del rigido insegnamento, inteso come lo stabilire col gruppo un rapporto insegnante-allievo, ponendosi su un livello diverso. Diversamente, il facilitatore, partendo da un approccio teorico, lo concretizza usando strumenti che possano coinvolgere attivamente tutti. Per far ciò, il facilitatore deve essere formato e preparato a tutte le eventualità che si possono presentare nel corso del programma. Per questo è previsto un apposito percorso di formazione rivolto ai volontari.

Il coinvolgimento delle vittime, termine che il Progetto Sicomoro amplia fino a ricomprendere anche i familiari, rappresenta un elemento essenziale nel

²⁴⁷ RESCH, *Facilitating the Sycamore Tree Programme. A Programme by Prison Fellowship for restorative justice in prisons. Results of 16 qualitative interviews with STP-facilitators in Europe*, Rapporto di ricerca nell'ambito del progetto europeo *Building Bridges* (BB) JUST/2013/JPEN/AG/4479, 2014 in <http://restorative-justice.eu/bb/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/WS-1.-D1.3a-Research-Report-Interviews-with-facilitators.pdf>.

²⁴⁸ *Ibidem*, pag. 8.

Progetto e fondamentale è capire come arrivare alla scelta di coloro che partecipano al programma²⁴⁹. L'esperienza e la ricerca hanno individuato sei «movimenti» da e verso le vittime: il primo è il caso in cui sia la vittima stessa a venire a conoscenza del Progetto ed a contattare PF; il secondo è il procedimento inverso, in cui PF, sulla base di conoscenze pregresse, individua le vittime da coinvolgere; il terzo movimento riguarda le vittime che conoscono già PF ed hanno lavorato con l'organizzazione ma non hanno mai partecipato al Progetto Sicomoro; quarta modalità è l'aiuto di un soggetto intermedio (avvocati, associazioni...) che facilita i contatti; quinto movimento è il «passa-parola» tra vittime in contatto tra loro che raggiungono o possono essere raggiunte da PF; la sesta modalità, infine, è rappresentata dalla partecipazione ad eventi in cui le vittime vengono in contatto con PF o viceversa. Determinante, poi, è l'utilizzo dei mezzi di comunicazione attraverso cui l'esperienza del Progetto Sicomoro viene pubblicizzata grazie, soprattutto, alle testimonianze di vittime o di condannati che hanno già partecipato al Progetto. L'approccio dei facilitatori nei confronti delle vittime è sempre delicato e non tende mai alla costrizione o alla pressione: paura ed ansia, infatti, sono reazioni da non sottovalutare nella vittima e che sono gestiti con professionalità. Non tutte le vittime, quindi, possono essere ammesse a far parte del programma. Le sopra citate ansia e paura, gli atteggiamenti violenti e vendicativi, la giustificazione o la minimizzazione del crimine²⁵⁰ e il rischio di nuovi traumi sono tra le principali ragioni di non accettazione o, persino, di esclusione delle vittime dal Progetto. È, per questo, necessario un percorso di preparazione delle stesse vittime affinché lo staff di PF possa capire la loro attitudine e la concreta possibilità di trarre vantaggi e benefici dalla partecipazione al programma. In questo senso, secondo le ricerche della Resch, tra i principali aspetti positivi per le vittime, al termine del programma, ci sono la sensibilizzazione e maggior consapevolezza delle proprie emozioni, l'acquisizione di competenze specifiche e della capacità di perdonare, il cambiamento di prospettiva che aiuta la vittima a vedere l'uomo dietro il criminale e a capire che dietro c'è una persona «normale» (approccio anche conosciuto come

²⁴⁹ *Ibidem*, pag. 12.

²⁵⁰ *Ibidem*, pag. 16.

«*normalisation strategy*») e un benessere interiore che si ripercuote anche su quello fisico²⁵¹.

Da affrontare, infine, è la situazione dei condannati. Il loro coinvolgimento è più semplice e parte dai luoghi di detenzione dentro i quali viene svolto il programma attraverso il rapporto tra PF e l'amministrazione carceraria. All'interno del carcere, nelle sezioni concordate tra PF e amministrazione sono distribuiti materiali informativi e tenuti incontri con i condannati per presentare loro il Progetto Sicomoro. Sono, quindi, gli stessi detenuti a chiedere di essere inseriti nel programma o è l'amministrazione carceraria che suggerisce a PF i profili idonei per la partecipazione. Anche i detenuti, nel corso del Progetto, manifestano ansia e paura che le osservazioni dei facilitatori hanno classificato in 4 aree: paura dello *storytelling*, ossia del racconto delle storie delle vittime che possono spesso essere collegate a quelle dei condannati; paura della stigmatizzazione da parte delle vittime; il senso di vergogna ed il sentirsi accusati; mancanza di fiducia nel facilitatore, con il timore che questi riveli all'esterno dinamiche che vengono fuori nel corso del programma. In questi casi è lo stesso mediatore a tranquillizzare il detenuto, cercando di metterlo a proprio agio e rispettando le sue paure aiutandolo a superarle. Nel corso delle prime sessioni, il detenuto vive un sentimento di imbarazzo, si sente colpevole e vede nella vittima quel soggetto «coraggioso» al punto tale da confrontarsi con lui. Come le vittime, anche per i condannati vale la regola per la quale non tutti possono prendere parte al Progetto Sicomoro. Le cause di esclusione o rifiuto della domanda di partecipazione vengono concordate in via preliminare con il personale carcerario che conosce la situazione psico-fisica del detenuto. Tra le principali ragioni che non consentono la partecipazione ci sono la violenza, gli atteggiamenti rabbiosi, i disordini mentali e psicologici del condannato. I detenuti per crimini di natura sessuale, come la pedofilia e la violenza, possono essere ammessi al Progetto ma attraverso apposite modalità che non consentono un lavoro in gruppo, bensì consulenze personali con i facilitatori. Sono stati studiati gli aspetti positivi e l'impatto vantaggioso del Progetto Sicomoro sui detenuti. Il report del 2014 ha sottolineato come vi siano dei vantaggi sociali che consistono, soprattutto, nel mettere in contatto il condannato con il mondo esterno

²⁵¹ *Ibidem*, pag. 17.

– volontari, familiari e membri della società civile – e nel poter lasciare la cella per il tempo del programma. Altri vantaggi riguardano percorsi di guarigione interiore rappresentati dalla possibilità concreta di riparare all’offesa arrecata, di mostrarsi realmente pentiti e di chiedere, e molto spesso ricevere, il perdono delle vittime. Infine, si è osservato come il Progetto Sicomoro rappresenti per i detenuti una presa di coscienza della gravità del crimine commesso e un’assunzione di responsabilità nei confronti delle vittime²⁵².

Al termine del percorso, solitamente dopo otto settimane, si tiene l’ultima sessione: la «*celebration*», la festa finale. È questa l’occasione per fare una panoramica su quanto accaduto durante il programma nel corso di un incontro aperto non solo ai partecipanti ma anche a dei soggetti che vengono appositamente invitati. La festa finale, che può tenersi in carcere o in un altro luogo concordato con l’amministrazione carceraria, si apre con una parte ufficiale dedicata ai discorsi delle autorità e all’«*atto di restituzione*» da parte dei partecipanti (per lo più i soli condannati). Questo atto di restituzione può essere rappresentato da una breve dichiarazione dei trasgressori, una «testimonianza di cambiamento» o dalla esposizione di elaborati di ciascun detenuto che hanno un forte impatto emotivo (canzoni, disegni, poesie, lettere). Importante, in questa fase, è la presenza degli organi di comunicazione (stampa, giornalisti, televisioni...) che divulgheranno i risultati ottenuti e presenteranno all’opinione pubblica i discorsi, le testimonianze e l’esperienza del Progetto Sicomoro. A seguire, un momento di valutazione del lavoro con le vittime attraverso le loro testimonianze e la eventuale compilazione di moduli e questionari sull’andamento del Progetto. La festa termina, poi, con un tempo libero dedicato ad attività di socializzazione tra i partecipanti e gli ospiti, spesso accompagnato dalla possibilità di condividere un pasto.

3. PFI: le iniziative ed il Progetto Sicomoro in Italia

In Italia, *Prison Fellowship* opera da diversi anni attraverso varie iniziative mutate dall’esperienza statunitense.

²⁵² *Ibidem*, pag. 22.

Alcune di queste hanno come principali destinatari i bambini che, o appartenenti alle famiglie dei condannati, o a quelle delle vittime, possono essere considerati essi stessi delle vittime, nel senso ampio di coloro che subiscono le più forti conseguenze da un punto di vista affettivo e psicologico. «*Camp for kids*» ed «*Angel tree*» sono programmi rivolti ai figli dei detenuti e delle vittime con modalità adatte alla loro fascia di età. *Camp for kids* è un campo estivo che PFIIt organizza dal 2015 in apposite strutture e che è aperto ai bambini dai sei ai quattordici anni. Le attività svolte sono principalmente ludiche e ricreative, giochi in spiaggia, notturni e d'avventura, ma anche visite turistiche e culturali nel territorio dove di volta in volta il campo estivo è organizzato. Tanti i laboratori messi a disposizione dei ragazzi (lettura, arte, riciclo, musica, canto e danza, attività sportive) grazie ai volontari che, insieme ad un personale di educatori e psicologi, mirano, soprattutto, a creare nei bambini un clima sereno e distaccato rispetto alla quotidianità che si ritrovano spesso a dover duramente affrontare. *Angel tree*, invece, è un progetto più recente attraverso cui PFIIt vuole favorire e migliorare la genitorialità in carcere e le relazioni serene tra i detenuti e i loro figli: beneficio sia per gli uni che per gli altri. Il programma, infatti, si rivolge ai figli dei detenuti e prevede che i bambini trascorrono una giornata in appositi spazi della struttura carceraria con i propri genitori. Questi vengono coinvolti in attività laboratoriali e in giochi con i propri figli e, al termine della giornata, consegnano loro dei regali. Secondo il Presidente di PFIIt, Marcella Reni, «*la possibilità poi di consegnare un regalo al proprio figlio restituisce la dignità di genitore al detenuto e fa sentire al figlio l'affetto e la vicinanza di un padre (o di una madre) che, pur aver commesso degli errori, non ha mai smesso di volergli bene. Al tempo stesso, un così piccolo gesto può coinvolgere la società nel drammatico mondo del carcere e permettere agli autori di reato di non sentirsi dimenticati dal mondo esterno, accendendo nei loro cuori la speranza di essere attesi fuori dalle sbarre da qualcuno che crede in loro e nella loro possibilità di poter tornare a compiere questi atti d'amore quotidiani*»²⁵³.

²⁵³ RENI, «*Angel tree*» - *L'amore non ha sbarre, A Frosinone giornata di giochi e consegna di regali ai figli dei detenuti per favorire e migliorare la genitorialità in carcere*, in <http://www.prisonfellowshipitalia.it/cms/angel-tree-22-luglio/>.

Un'altra iniziativa ormai ben consolidata nel calendario annuale di PFIIt è totalmente innovativa rispetto ai progetti internazionali di *Prison Fellowship* è «L'ALTrA cucina... per un pranzo d'amore». Si tratta di un progetto partito nel 2014, in sinergia con il Rinnovamento nello Spirito Santo, che consiste in un pranzo di Natale offerto ai detenuti. Due le particolarità che contraddistinguono la manifestazione: la prima, intuibile dal gioco di parole che dà il nome all'iniziativa, è il coinvolgimento di *chef* noti all'opinione pubblica che cucinano un pranzo di alta qualità diverso da quello che i condannati sono abituati a consumare; la seconda è la partecipazione all'evento di volti e personaggi famosi dello spettacolo che, insieme ai volontari di PFIIt e del RnS, indossano il grembiule e si mettono al servizio dei detenuti. L'iniziativa, partita dal carcere di Rebibbia, si è ripetuta ogni anno con un coinvolgimento di oltre cinquemila persone tra detenuti e familiari in sei carceri italiane. La casa circondariale «Pagliarelli» di Palermo ha ospitato le ultime due edizioni con un coinvolgimento di cinquanta detenute presso la sezione femminile e delle loro famiglie nel 2015 e 350 detenuti presso la sezione maschile nel 2016. Oltre cinquanta sono stati i volontari coinvolti nelle due esperienze palermitane e, tra questi, degni di menzione sono l'Arcivescovo Metropolitano di Palermo S.E. Mons. Corrado Lorefice, il duo comico palermitano composto da Salvatore Ficarra e Valentino Picone, la giornalista Stefania Petyx e l'attore Tony Sperandeo che hanno servito i pranzi preparati dagli *chef* Giampiero Colli nel 2015 e Pietro D'Agostino nel 2016.

Ma il vero fiore all'occhiello di *Prison Fellowship Italia* è la grande diffusione del Progetto Sicomoro che nel 2016 ha ottenuto il patrocinio del Ministero della Giustizia per mano del Ministro Andrea Orlando. Il progetto si è tenuto, dal 2010 – anno in cui ha esordito a Milano presso la casa di reclusione di Opera (ripetuto anche nel 2015) –, in sei carceri Italiane: la casa circondariale di Rieti (2011), «Sant'Anna» di Modena (2012), la casa di reclusione «Pittalis» di Nuchis-Tempio Pausania (2013), la casa circondariale di Frosinone (2014) e la casa circondariale di Palmi (2017). Nel corso delle sue sette applicazioni, i detenuti coinvolti sono stati detenuti comuni, per gli istituti di Rieti, Modena e Frosinone, mentre per le altre strutture, detenuti in regime di alta sicurezza (tra cui appartenenti alla criminalità organizzata di tipo mafioso e alle organizzazioni dedite al traffico

di stupefacenti), ergastolani ostativi nelle carceri di Opera e Tempio Pausania. Il numero del loro coinvolgimento è variato in base alla disponibilità delle strutture in cui si è tenuto il Progetto Sicomoro: si è andati da un minimo di sei partecipanti, nella struttura di Palmi, ad un massimo di dodici a Frosinone ed Opera. I reclusi sono stati coinvolti non solo grazie al lavoro del personale carcerario e della direzione, ma anche attraverso conferenze di presentazione del Progetto ai detenuti che, successivamente, hanno deciso in maniera libera, autonoma e consapevole di partecipare. Le vittime, invece, sono state in numero sempre inferiore rispetto ai carcerati: ciò ha dimostrato la non sempre facile disponibilità delle vittime, primarie o secondarie, di incontrare i detenuti. Riguardo ai volontari il coinvolgimento è molto ampio: sono decine i soggetti che volontariamente prestano il loro servizio per il Progetto Sicomoro anche se non tutti entreranno nella struttura e ricopriranno il ruolo di facilitatore. È necessario, infatti, che, oltre i «soli» tre mediatori che faciliteranno l'incontro rei-vittime, una *équipe* di volontari svolga un lavoro silenzioso e nascosto – tra cui l'organizzazione logistica degli incontri, la predisposizione della documentazione burocratica, i trasporti delle vittime che spesso vengono da località anche molto lontane, la preparazione della celebrazione finale che include il coinvolgimento dei *mass media*, i contatti con le carceri... – affinché tutto possa riuscire al meglio. Questo lavoro viene coordinato dalla segreteria nazionale di PFI che ha, nel corso del tempo, acquisito una rete di contatti e di *know how* che le consente una veloce ed efficiente gestione dei progetti.

Il Progetto Sicomoro in Italia si compone di otto incontri, della durata media di circa due ore. Nell'ordine, le sessioni riguardano un primo incontro di introduzione e presentazione del programma e di preparazione e conoscenza tra detenuti e vittime; la seconda sessione il cui tema è «Il crimine» con l'obiettivo di analizzare gli aspetti di rieducazione in relazione al crimine commesso; un terzo incontro in cui si parla di «La responsabilità» al fine di far comprendere cosa significa assumersi la responsabilità della commissione del reato; la quarta sessione ha come focus «La confessione e il pentimento» per trasmettere il significato, il potere e l'importanza di ammettere lo sbaglio e di rifiutarlo e ripudiarlo attraverso il pentimento; il quinto incontro prevede la riflessione su «Il perdono» con particolare riferimento alle vittime; la sesta sessione riguarda «La riparazione» ed è

volto a far comprendere l'importanza di una diversa risposta al crimine; il settimo incontro è incentrato su «La riconciliazione» al fine di intraprendere un percorso verso la guarigione e la rieducazione attraverso la condivisione e la lettura delle lettere che vittime e detenuti si scambiano vicendevolmente; ed infine, l'ottava ed ultima sessione che è «La celebrazione» conclusiva per festeggiare l'avvenuto raggiungimento di una nuova consapevolezza del gruppo sui temi affrontati nel corso del Progetto.

L'ultima esperienza in ordine cronologico è stata quella condotta presso la casa circondariale di Palmi, in provincia di Reggio Calabria. Secondo le recenti informazioni raccolte dal rapporto 2017 dell'associazione Antigone, per i diritti e le garanzie nel sistema penale, la struttura carceraria, composta da tre sezioni ad alta sicurezza e due a media sicurezza, *«ha sempre sofferto di sovraffollamento»* ed oggi la situazione non è di certo migliorata essendo la struttura spesso carente sia nell'ambito infrastrutturale che in quello sanitario²⁵⁴. In questo contesto si inserisce il Progetto Sicomoro che, per la prima volta, è stato svolto in un complesso penitenziario a sud di Roma. Il Progetto, iniziato il 24 maggio 2017, ha visto coinvolti sei detenuti in regime di alta sicurezza e cinque familiari di vittime di omicidio per mano della criminalità organizzata²⁵⁵. I reati commessi sono tutti riferibili alla criminalità organizzata *ex artt. 416 e 416-bis c.p.* e si è arrivati alla selezione dei detenuti con pena definitiva – calabresi, siciliani e campani con un'età media di quarant'anni – attraverso il lavoro di coinvolgimento operato dagli educatori e dal direttore della struttura carceraria. Questi, insieme alla conoscenza personale dei volontari di PFI, hanno giocato un ruolo essenziale anche nel coinvolgimento delle vittime, tutte familiari di uomini, donne e bambini assassinati.

Tra le vittime che hanno partecipato al programma Giusy racconta che il fratello è stato ucciso dalla moglie e dal suo amante; Elvira è la madre di un ragazzo assassinato a Roma: *«non si è mai scoperto chi gli ha piazzato quella pal-*

²⁵⁴ ASSOCIAZIONE ANTIGONE PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE, Scheda monitoraggio presso la Casa Circondariale di Palmi effettuato il 17 maggio 2017, in http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/calabria/67-casa-circondariale-di-palmi.

²⁵⁵ Secondo quanto riferito dai facilitatori, le vittime che dovevano essere coinvolte erano originariamente sei ma una di queste non è riuscita ad affrontare il programma non partecipando a nessuna delle sessioni. PRISON FELLOWSHIP ITALIA ONLUS, *Relazioni dei facilitatori*, non pubblicate, Roma-Palmi, 2017.

lottola nella nuca e perché. Una sola. Precisa come la morte. Sotto un ponte lungo la riva del Tevere mentre faceva jogging»²⁵⁶; Enzo, il cui padre è stato ucciso per vendetta da due killer di Cosa Nostra con «una pistola con il silenziatore e via su una moto in fuga, veloci come un soffio di vento»²⁵⁷, è originario di Palermo; Teresa è rimasta da sola dopo che la mafia locale ha ucciso il cognato, la sorella con in grembo un bambino e i suoi tre fratelli; e Sonia è la figlia di un uomo ucciso dalla 'ndrangheta «come un cane»²⁵⁸.

A facilitare l'incontro tra vittime e carcerati sono stati formati quattro mediatori attraverso appositi corsi che, negli anni precedenti, PFIIt aveva tenuto in Calabria senza mai riuscire – prima di quest'occasione – a svolgere concretamente il Progetto nelle carceri locali. In proposito, il direttore del penitenziario, Romolo Pani, ha dichiarato di essere arrivati alla attuazione del Progetto Sicomoro «dopo una gestazione lunghissima – ha detto – perché i tempi non erano ancora maturi. Non so di preciso cosa sia cambiato da allora, ma mettere in atto questa iniziativa ha portato a dei risultati che mi inorgoliscono come uno e come direttore»²⁵⁹. I facilitatori sono stati scelti tra soggetti di varia estrazione sociale, età e professionalità: un giovane studente universitario e tre professionisti, un uomo e due donne, tra cui una giovane psicologa e il notaio e presidente di PFIIt Reni. *Fil rouge* che unisce tutti e quattro i mediatori è rappresentato da una personale e progressiva conoscenza reciproca in relazione all'appartenenza al movimento cattolico RnS. Tutti loro sono stati scelti per il possesso di quei requisiti previsti sia dalle regole minime che dalla Raccomandazione R (99) 19 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tra cui imparzialità, rispetto delle parti, sensibilità, maturità e capacità di giudizio, preparazione alla mediazione, alla risoluzione dei conflitti, ai programmi di riparazione, al funzionamento del sistema penale e conoscenza dell'ambiente socio-culturale di appartenenza di vittime e detenuti.

Tra i detenuti, dopo i primi incontri, si verificano quegli stessi sentimenti e paure descritti dallo studio della ricercatrice Resch²⁶⁰: diffidenza iniziale mista a

²⁵⁶ *Ibidem.*

²⁵⁷ *Ibidem.*

²⁵⁸ *Ibidem.*

²⁵⁹ PANI, citato da PANUCCI, *Progetto Sicomoro, la redenzione nel penitenziario di Palmi*, in <http://www.105group.net/2017/07/20/progetto-sicomoro-la-redenzione-nel-penitenziario-palmi/>.

²⁶⁰ RESCH, *op. cit.*

curiosità nei confronti del programma, desiderio di voler rileggere la propria vita, paura di ritorsioni o cattive reazioni nei confronti o da parte delle vittime. «(Facilitatore) *Perché sei venuto qui?* (Detenuto) *Per curiosità. Ma ora voglio tornarci ogni settimana. Qui posso confrontarmi e forse capire anche la mia vita.* (F) *E tu perché sei qui?* (D) *Avevo paura all'inizio. Avevo paura che le vittime potessero aggredirmi. Mi conosco, avrei reagito. Invece mi hanno inchiodato con le loro testimonianze. Ho pensato a voi per tutta la settimana»²⁶¹. E quando le vittime iniziano a raccontare le proprie storie inizia per il detenuto un processo di immedesimazione nei confronti dell'altra parte: «*Mi ricordi mia mamma. Mi fai pensare al dolore della mia nonna per la morte di mio fratello. Mi hai abbracciato quando sei uscita e mi hai detto "fai il bravo" così mi avrebbe detto mia mamma. Ci ho pensato tutta la settimana»²⁶².**

Ma le reazioni dei detenuti non sono tutte uguali. Alla iperattività di uno fa da contraltare il silenzio di un altro. Ecco che diventa fondamentale il lavoro dei volontari che stimolano la conversazione attraverso strumenti (fogli, cartelloni, lavagne...) e metodologie studiate appositamente. Una di queste è la conoscenza reciproca e la creazione, da due gruppi quasi contrapposti – vittime e carnefici –, di un unico grande gruppo che lavora insieme. A questo proposito, due tecniche utilizzate di frequente sono l'«intervista a coppie» e la «presentazione incrociata» attraverso la quale una vittima presenta al gruppo la storia di un detenuto e il condannato quella della vittima.

Compito del facilitatore è quello di mantenere, nel corso del Progetto, il più coeso possibile il gruppo e far fronte alle possibili rotture che argomenti poco idonei che possono essere trattati più o meno volontariamente rischiano di creare²⁶³ traendo, da questi, spunti per riportare il confronto sui giusti binari. Tra le tematiche trattate ci sono la responsabilità (attraverso domande come «*Sono re-*

²⁶¹ PRISON FELLOWSHIP ITALIA ONLUS, *op. cit.*

²⁶² *Ibidem.*

²⁶³ «*Elvira, la mamma dolente, accende la miccia che temevo facesse esplodere la bomba. Che ne pensate della sentenza a favore di Riina? Ormai è fatta. La bomba è stata lanciata proprio lì in mezzo. Tutti vorrebbero parlare. Non è tanto importante cosa si dice, ma il fatto che si sia ricreato il baratro. Loro di là, con le loro ragioni e giustificazione, le vittime di qua con il loro bisogno di assicurazione e le loro paure» e ancora «La libertà è più importante della vita. Balza sulla sedia Giusy. Vallo a dire a chi sta sotto un metro di terra. Vallo a dire a chi il caffè non lo prenderà mai più. Dillo a chi non aprirà mai più nessuna porta. Si sentono in colpa le vittime», *Ibidem.**

sponsabile di? Mi sento responsabile di? Sono una persona responsabile? Come mi assumo la responsabilità?»), l'offesa ed il dolore, la fiducia ed il tradimento, la confessione ed il pentimento.

Importante per i detenuti è anche parlare delle famiglie e del proprio rapporto con loro²⁶⁴. È proprio nel momento in cui i detenuti si aprono maggiormente che anche le vittime si iniziano ad aprire al loro dolore ed a immedesimarsi nella loro situazione al punto che si instaurano forti rapporti di solidarietà reciproca che rende persino il carcere un luogo di benessere²⁶⁵. Tanto forte è il legame che nel corso delle settimane si crea attraverso il Progetto Sicomoro che i detenuti e le vittime, spesso, desiderano proseguire la collaborazione e i contatti anche alla fine del percorso di otto incontri²⁶⁶. Nel corso del Progetto di Palmi, il detenuto Alex, a cui, nel frattempo, erano stati concessi gli arresti domiciliari, ha chiesto ed ottenuto dal giudice del Tribunale di Sorveglianza la possibilità di tornare in carcere per continuare le sessioni restanti del programma²⁶⁷.

Ultimo degli incontri è rappresentato dalla festa finale che si è tenuta nel teatro del carcere ed ha visto il coinvolgimento delle famiglie e la presenza delle autorità civili, militari ed ecclesiastiche.

²⁶⁴ «Mio figlio non sa che sono in carcere, ha 3 anni, sa che riparo gru e mi ha appena detto "riparala presto. E bene. Così non devi tornare ad aggiustarla". E c'è un'altra gru da aggiustare. Tua moglie ti ha perdonato? Si ma devo riconquistare la sua fiducia. Non è come quando fai le corna», *Ibidem*.

²⁶⁵ «Perché secondo te io, con il mio carico di dolore, sono venuto qua? Ti sei chiesto perché sono venuto? Quando Marcella me lo ha proposto ho pensato che mai e poi mai sarei entrato qui. Invece ora ti chiedo, secondo te e secondo te e te e te, io perché sono qua? Vi voglio aiutare. Anch'io è come se avessi fatto la mia galera, incatenato a quel mercoledì maledetto che si è portato via il mio papà, ho pianto tanto da poter riempire l'oceano, in carcere come voi, bloccato nel cuore e nei pensieri. Mai avrei potuto immaginare che il luogo della mia liberazione sarebbe stato un carcere! E che i miei liberatori sarebbero stati dei detenuti con le loro storie di dolore, così diverso dal mio e così uguale. Io non vi vedo più come nemici, qui sto tra amici, anzi di più: fratelli» e ancora «Anche io qui mi sento a casa. Anch'io con voi sto bene. Ma chi me lo doveva dire? È un coro. Fanno a gara, vittime e carnefici, a confermare di essere a proprio agio, a casa, tra amici, in un posto sicuro. L'amore trasforma in casa, in rifugio sicuro anche la prigionia!», *Ibidem*.

²⁶⁶ «Che faremo quando sarà finito? Non può finire. Dovete tornare anche dopo. Mi è rimasta impressa Sonia. Non potrò mai dimenticarla e quando uscirò mi basterà pensare a lei, alle sue lacrime, al suo dolore, per non sbagliare più. Io invece non dimenticherò mai Elvira. Una mamma è un simbolo, la sua sofferenza colpisce. Io mi reputo un uomo estremamente fortunato, mi è capitato di fare un'esperienza irripetibile, voglio continuare anche dopo, voglio venire con voi, andare nelle scuole. Facciamo un corso di manutenzione», *Ibidem*.

²⁶⁷ «Il direttore aveva detto che era impossibile, che sarei venuto solo alla conferenza stampa, invece ho scritto al giudice di sorveglianza e mi ha dato il permesso di tornare in carcere per finire il progetto. Inaudito! Mai avrei pensato di uscire e contemporaneamente fare la domanda per poter rientrare e pregare di ottenerlo», *Ibidem*.

Nel corso di tutte le edizioni del Progetto svolte fin qui, i benefici – psicologici, prima ancora che materiali – testimoniati non solo dalle vittime e dai detenuti, ma anche dal personale carcerario, dagli educatori e dai direttori sono stati di eccezionale importanza. Giacinto Siciliano, direttore della casa di reclusione di Opera, ha parlato del Progetto Sicomoro, vissuto da lui in prima persona, come un’esperienza che *«non passa inosservata per l’impatto emotivo sia per il significato che assume all’interno di un carcere la presenza di vittime di reati»*²⁶⁸. Il direttore ha, da un lato, non nascosto le normali perplessità iniziali dovute, in particolare, al fatto che nella casa di reclusione di Opera il Progetto ha coinvolto detenuti condannati per reati connessi alla criminalità organizzata di stampo mafioso; e, dall’altro, evidenziato la particolarità del Progetto che, diversamente dagli altri programmi già svolti presso la struttura, più di tutti realizza quelle esigenze – sancite dall’art. 13 o.p. – di risposta ai bisogni della personalità di ciascun soggetto. *«L’incontro tra vittime e detenuti, per come è stata proposta e realizzata dall’Associazione Prison Fellowship Italia, si è inserito ad un livello diverso e risponde ad una logica che potremmo definire umanizzante, capace di restituire l’uomo all’uomo, riconoscendo e dando voce a bisogni più intimi, spesso celati, ugualmente presenti nelle vittime come nei detenuti. È su questo piano di corrispondenza, che certo non è stato né immediato né spontaneo, che le vittime e i detenuti si sono incontrati e si sono riconosciuti, si sono guardati negli occhi come nel cuore, si sono scambiati esperienze e sentimenti. Proprio da questo reciproco riconoscimento, della persona e dell’azione subita e agita, per alcuni è stato possibile affrontare e/o avviare la dolorosa fase di riconciliazione. [...] Non posso che prendere atto di quanto tale esperienza abbia sostenuto i detenuti anche nei singoli percorsi individuali, nel prendere scelte significative per la propria vita e nel riconciliarsi con una parte di se troppo spesso taciuta, nel riacquistare speranza e desiderio di cambiamento. Un piccolo ulteriore tassello verso una cultura del cambiamento e della trasformazione, sia dentro che fuori»*²⁶⁹.

Significativa è l’esperienza di Elisabetta Cipollone, milanese, madre di Andrea De Nando, quindicenne ucciso nel 2011 mentre, di ritorno dall’oratorio,

²⁶⁸ SICILIANO, *Lettera del Direttore del carcere di Opera*, in <http://www.progettosiscomoro.org/?p=1260>.

²⁶⁹ *Ibidem*.

col semaforo verde, stava attraversando sulle strisce pedonali. Elisabetta, in prima linea per l'approvazione del reato di omicidio stradale, ha partecipato al Progetto Sicomoro nel 2015 e, prima di iniziare il Progetto, si mostrava come una donna forte ed aggressiva, con tanta rabbia dentro: *«oggi, ancora frastornata e incredula, sono a testimoniare quell'onda anomala che ha travolto e ucciso definitivamente ciò che ero e che non sarò mai più: una madre sfregiata da un dolore indicibile che dentro di sé covava solo odio e rancore»*²⁷⁰. L'evoluzione dell'animo di Elisabetta è raccontata anche da Marcella Reni nella presentazione del libro dedicato all'esperienza autobiografica del Progetto Sicomoro: *«dopo il secondo incontro, mi scrive: “sono confusa, non riesco a non pensare con affetto a quegli uomini rinchiusi là dentro. Non mi riconosco”. Al terzo, mi giunge una mail intensa “solo due parole, commosse, semplici e intrise di un dolore profondissimo. Vi sono grata perché oggi, grazie a voi, sono una donna migliore che comincia piano piano a stemperare la rabbia verso il genere umano, verso un destino infausto e nei confronti di un Dio in cui non so se ancora credo. Forse l'amore va oltre la morte che ci ha separati fisicamente da chi tanto abbiamo amato. Altro non riesco a scrivere se non: Grazie di cuore”. Al quarto incontro, in una nuova mail, dice “quando il cancello si chiude dietro di noi, un pezzo del mio cuore rimane lì”. Al quinto, prepara dolcetti e cibo per loro. Al sesto, li copre di regali»*²⁷¹.

Giuseppe Ferlito, di Catania, condannato all'ergastolo per l'omicidio, nel 1994, del poliziotto penitenziario Luigi Bodenza come messaggio per le guardie carcerarie affinché trattassero bene i detenuti al 41-bis – insieme con Roberto Cannavò, secondo killer del poliziotto ennese ed anche lui appartenente al clan catanese dei Cursoti – è stato tra i primi partecipanti al Progetto Sicomoro e questo lo ha aiutato a sentirsi *«in questi incontri, per la prima volta, una persona “normale”»*²⁷². Giuseppe ha dichiarato che nel corso degli incontri *«finalmente ho potuto esprimere le mie emozioni e i miei sentimenti liberamente, perché in questi luoghi è quasi – se non del tutto – impossibile, esprimere le proprie emozioni e i propri sentimenti»*. I facilitatori, *«con la loro dolcezza e umanità, hanno saputo*

²⁷⁰ RENI, CIPOLLONE, *La luce del dolore*, Prison Fellowship Italia, Roma, 2016, Introduzione.

²⁷¹ *Ibidem*.

²⁷² FERLITO, *Lettera di Giuseppe*, in <http://www.progettosicomoro.org/?p=846#more-846>.

farmi sentire a mio agio e hanno saputo mettere le basi affinché io mi sentissi una persona “normale” e quindi libero di esprimere i miei sentimenti, infatti non poche volte mi sono commosso e non poche volte mi sono emozionato. [...] (L’esperienza del Progetto Sicomoro è) fatta di forti emozioni, la terrò sempre ben presente nel mio cuore e nella mia mente come “linea guida” per perseguire sempre la “strada del bene”. Voglio dire a, Nicoletta, Giorgio, Mario e Fabio (le vittime, ndr.) e a tutti gli altri [...] grazie per aver “aperto” i vostri cuori nei nostri confronti e di avere accettato, senza pregiudizi, di confrontarvi con noi e, con il vostro coraggio avete arricchito il mio cuore e in esso ci sarà sempre un posto speciale per voi»²⁷³. Dopo la partecipazione al Progetto Sicomoro, Giuseppe è stato inserito in un programma speciale di rieducazione e risocializzazione che lo ha portato in giro per l’Italia a raccontare la sua storia, a presentare un docufilm nel corso della Biennale del cinema di Venezia alla presenza del ministro della Giustizia Andrea Orlando ed ha anche, nel corso del Giubileo della Misericordia, consegnato a Papa Francesco oltre 12 mila ostie realizzate presso il laboratorio per la produzione di particole allestito dentro il carcere. È il massimo della misericordia, del perdono, della riconciliazione: le mani omicide, intrise di sangue innocente, che adesso producono quel pane che, per un credente, è il corpo vivo e vero di Gesù Cristo.

Sicomoro ha portato un po’ di paradiso sulla terra e, se ancora tanti sono i passi da fare per la giustizia terrena, di certo ha contribuito a realizzare, per le tante «Elisabetta» e i tanti «Giuseppe» coinvolti negli anni – e che ancora devono essere raggiunti –, un cambiamento interiore che, prima o poi, in questa vita o nell’altra, sarà ricompensato.

²⁷³ *Ibidem.*

CONCLUSIONI

Arrivati al termine del nostro percorso è giusto operare alcune considerazioni conclusive.

La mediazione e la funzione rieducativa della pena ci consegnano un diverso approccio alla giustizia. Un approccio che deve renderci capaci di non pensarli soltanto come strumenti che alleggeriscono il sistema penale, il carico dei tribunali, la popolazione carceraria, ma – in primo luogo – come nuova concezione del valore e delle finalità della pena e giustizia stessa di cui la *diversion*, la depenalizzazione, la diminuzione di fascicoli nelle cancellerie o di uomini, donne e ragazzi nelle carceri sono solo alcuni dei numerosissimi benefici che se ne possono trarre. Per raggiungere questo scopo è fondamentale rendere concrete quelle possibilità che il nostro ordinamento – a partire dalla Costituzione – ci dà, è necessario un lavoro lungo e attento, servono uomini e donne che insinuino il buon tarlo della giustizia riparativa all'interno delle «stanze dei bottoni».

Gli strumenti della *restorative justice* sono, dunque, arnesi che consentono di rendere la giustizia più prossima alle vittime, agli autori di reato e alla stessa società. Per fare ciò, bisogna coniugarli con quelli che la giustizia tradizionale mette a disposizione senza pensare che si possa fare a meno di questi ultimi. Soltanto una visione buonista e, per questo, distaccata dalla realtà potrebbe pensare che mediazione e rieducazione, tra i tanti elementi della giustizia riparativa, possano, da sole, essere l'unica risposta, pura e secca, che viene data al reato. Combinarle, invece, con quegli istituti e principi già presenti e con ciò che si può ancora modificare od importare, mutuato anche dalle *best practice* internazionali, ci consegnerebbe un sistema completo in cui la soddisfazione, sia materiale ed economica, che – soprattutto – psicologica, interiore, spirituale, di tutte le parti in gioco è la concretizzazione di quegli obiettivi cui la giustizia anela.

Abbiamo visto anche, come, in termini di rieducazione, sia necessario non soltanto pensare che ad essere rieducati debbano essere i detenuti o coloro che devono scontare una qualche pena. La rieducazione è un paradigma che deve rivolgersi anche, e – forse – soprattutto, alle vittime e alla società. Solo in tal modo sa-

rà possibile imprimere nelle coscienze una nuova cultura non solo della pena, ma, principalmente, della giustizia, nelle sue forme e nei suoi scopi. *«In questo senso, mi pare urgente una conversione culturale, dove non ci si rassegni a pensare che la pena possa scrivere la parola fine sulla vita; dove si respinga a via cieca di una giustizia punitiva e non ci si accontenti di una giustizia solo retributiva; dove ci si apra ad una giustizia riconciliativa e a prospettive concrete di reinserimento; dove l'ergastolo non sia una soluzione ai problemi, ma un problema da risolvere. Perché se la dignità viene definitivamente incarcerata, non c'è più spazio, nella società, per ricominciare e per credere nella forza rinnovatrice del perdono»*²⁷⁴.

Anche l'analisi sul Metodo APAC e sul Progetto Sicomoro ci sembrano utili per il futuro. Il Metodo APAC ha, sì, bisogno di essere pensato ed attuato attraverso fasi e passaggi che coinvolgano i poteri esecutivo, legislativo e giudiziario ed interventi non solo normativi, ma anche di adeguamento delle strutture detentive, ma non appare improbabile che si arrivi, anche in Italia, a poter importare il Metodo dall'esperienza internazionale operando gli opportuni accorgimenti per adattarlo alla realtà locale. Il Progetto Sicomoro, invece, è uno strumento «chiavi in mano» e di più semplice applicazione pratica ed immediata. Con particolare riferimento alla situazione siciliana e palermitana nello specifico, dove ancora Sicomoro non è stato applicato, auspichiamo che esso possa presto essere inserito nei tanti progetti di mediazione e, soprattutto, di rieducazione che vedono coinvolte le carceri e che rappresentano il fiore all'occhiello per il personale che costantemente lavora con i detenuti nelle strutture di Palermo, educatori, Polizia Penitenziaria, personale amministrativo e direzione.

Infine, è giusto segnalare come la nostra analisi voglia lanciare un messaggio di speranza. Sebbene, a prima vista, giudizio e speranza sembrerebbero estranei ed incompatibili, non è così. Anzi, giudizio e speranza sono assimilabili a tal punto da identificarsi. Giudizio è speranza perché in esso sono rintracciabili due componenti: la *grazia* – della mediazione, della funzione rieducativa della pena, della riparazione – e la *giustizia*. Come questo binomio sia coesistente, come grazie e giustizia non si escludano vicendevolmente, come la prima non sia una

²⁷⁴ PAPA FRANCESCO, *Lettera ai detenuti del Carcere di Padova*, 17 gennaio 2017, in <http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2017/01/20/news/papa-francesco-contro-l-ergastolo-non-e-la-soluzione-1.14744590>.

gomma che, magicamente, cancella gli errori, ce lo dimostra Benedetto XVI che affronta l'argomento in riferimento al giudizio divino: *«se fosse soltanto grazia che rende irrilevante tutto ciò che è terreno, Dio resterebbe a noi debitore della risposta alla domanda circa la giustizia – domanda per noi decisiva davanti alla storia e a Dio stesso. Se fosse pura giustizia, potrebbe essere alla fine per tutti noi solo motivo di paura»*²⁷⁵. Con gli opportuni accorgimenti, ci sentiamo di poter adattare questo discorso anche per la giustizia terrena. Parafrasando il Papa Emerito, potremmo dire: se operassimo soltanto la mediazione, la rieducazione, la riparazione rischieremo di dimenticarci degli sbagli, dei reati commessi, non daremo la corretta idea di giustizia, né al reo, né alla vittima, né alla società ed il bisogno di giustizia resterebbe disatteso; se, invece, agissimo da giustizieri ingiusti, infliggendo pene, sanzioni, rinchiodando dentro le celle, gettandone le chiavi, la giustizia ci incuterebbe terrore non raggiungendo, nemmeno in questo modo, il suo fine ultimo. Serve una giustizia più giusta, fatta, sì, di giudizio, ma, soprattutto, di speranza.

²⁷⁵ PAPA BENEDETTO XVI, *Spe Salvi*, Lettera Enciclica, par. 47, 30 novembre 2007, in http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html.

RINGRAZIAMENTI

Al termine di questo lavoro vorrei esprimere i miei sentimenti di gratitudine verso coloro che mi hanno accompagnato in questo percorso accademico, di studi e di vita.

Grazie va detto a coloro che hanno reso il mio cammino dentro l'Università di Palermo più bello, allietando mattine, pomeriggi e notti, ai compagni con cui ho condiviso momenti entusiasmanti e battaglie associative, ai colleghi con cui ho affrontato gli esami, anche quelli più duri.

Grazie a coloro che mi hanno aiutato e per la stesura della Tesi, come degna e desiderata conclusione di un lungo percorso. Grazie ai professori Militello e Di Chiara, relatori di questo lavoro, e a chi li ha coadiuvati. In particolare grazie a Marcella ed agli amici di PFI che, con il loro contributo e la loro disponibilità, hanno reso possibile una parte essenziale di queste pagine.

Grazie a quei detenuti del Pagliarelli e dell'Ucciardone che, in questi anni, ho incontrato ed abbracciato. Credendo di dare qualcosa a loro, ho ricevuto tesori inestimabili.

Grazie agli amici di sempre, quelli con cui sono cresciuto e con cui ho vissuto esperienze indimenticabili. Loro mi hanno aiutato a vivere in maniera matura il mio percorso accademico, senza mai farmi dimenticare chi sono, da dove vengo e dove vado.

Grazie alla mia famiglia del Rinnovamento nello Spirito Santo, al mio gruppo, ai Pastori che mi hanno aiutato, agli amici che mi hanno sostenuto, a tutti coloro che, anche con una sola preghiera, si sono ricordati di me affidandomi a Dio per gli esami, dal primo, all'ultimo.

Grazie alla mia famiglia cui dedico questo lavoro. Ai miei nonni che da sempre hanno sognato il giorno della mia laurea, che sono sempre stati con me a soffrire e gioire e che oggi sono presenti, tutti. Ai miei zii, che mi hanno sempre supportato sotto ogni punto di vista e che hanno sempre creduto in me. Ai miei cugini, i fratellini e le sorelline che non ho avuto. Alla mia fidanzata, che ha condiviso con me l'ultimo periodo del mio percorso accademico, quello più duro, ma

anche quello più emozionante. Ai miei genitori, Rosa e Gian Piero. Non so dire nient'altro se non che sono un dono di Dio per me e che non avrei potuto chiedere al Signore di meglio: sia benedetto il loro «sì». Se oggi sono ciò che sono è grazie a loro.

Il GRAZIE più importante, ragione per cui ho scelto il maiuscolo, va a Dio, al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Oggi sono qui grazie a Lui, alla Sua volontà, al suo desiderio. Ha spianato ogni montagna, ha aperto strade nel deserto e, guardandomi indietro, non c'è un solo istante del mio percorso accademico e della mia vita in cui non abbia agito potentemente. Certo, io ho spesso scomodato il Paradiso, chiedendo l'intercessione di Maria, di San Giovanni Paolo II, di Santa Faustina, di San Sebastiano e di Padre Matteo La Grua, quindi era difficile non ascoltarmi.

È Lui il principio ispiratore che ha informato questa Tesi dalla prima all'ultima parola ed è a Lui che va il mio GRAZIE più grande. Mi auguro che chi leggerà questo lavoro sia ispirato dallo Spirito così come lo sono stato io e riconoscerà nel prossimo, vittima o carcerato, il volto di Gesù Cristo.

BIBLIOGRAFIA

- ABEL, MARSH, *Punishment and Restitution*, London, 1984
- ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, Rizzoli, Milano, 1986
- BARNETT, HAGEL III (a cura di), *Assessing the criminal*, Cambridge, 1977
- BARTOLI, *Il diritto penale tra vendetta e riparazione*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc.1, 2016, pag. 96
- BASTARD, CARDIA, VONECHE, *L'irresistibile diffusion de la médiation familiale*, in *Annales de Vaucresson*, 1988
- BENEDETTO XVI (PAPA), *Spe Salvi*, Lettera Enciclica, 30 novembre 2007, in www.vatican.va/
- BONAFÉ, SCHMITT, *La Médiation, Une Justice Douce*, Syros Alternatives, Paris, 1992
- BOUCHARD, MIEROLO, *Offesa e riparazione. Per una nuova giustizia attraverso la mediazione*, Giuffrè, Milano, 2005
- BOUCHARD, BUNIVA, CERETTI, *A positive outcome of victim-offender experimental project in a representative italian city*, relazione presentata alla «6th European Conference on Psychology and Law», Siena, 1996
- BORCHI, *Il Carcere in comunità e la Comunità in carcere? Analisi di una proposta alternativa alla detenzione*, Tesi di laurea, Bologna, 2012/2013
- BURNSIDE, ADLER, LOUCKS, ROSE, *My Brother's Keeper*, Routledge, Abingdon-on-Thames, 2011
- BURNSIDE, BAKER, *Relational justice: repairing the breach*, Waterside press, Winchester, 1994
- CANTINI, *Il "cielo" in carcere? L'esperienza del Metodo Apac nelle prigioni del Brasile*, Tesi di laurea, Bologna, 2006/2007
- CERETTI, *Mediazione penale e giustizia. In-contrare una norma*, in *Studi in ricordo di Giandomenico Pisapia*, vol. III, Cri-

- minologia*, Giuffrè, Milano, 2000
- CERETTI, MAZZUCATO, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e O.N.U.*, in *DPP* 2001, pag. 772 e ss.
- CERETTI, MAZZUCATO, *Mediazione reo/vittima: le «istruzioni per l'uso» del Consiglio d'Europa*, in *Nuove esp. giust. min.*, 2008, 1, pag. 201 e ss.
- CIAVOLA, *Il contributo della giustizia consensuale e riparativa all'efficienza dei modelli di giurisdizione*, Giappichelli, Torino, 2010
- CIUFFO, ATTAR, *Le utili contaminazioni della mediazione penale*, in *Nuove esp. giust. min.*, 2008, 1, pag. 33 e ss.
- CORNACCHIA, *Vittime e giustizia criminale*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc.4, 2013, pag. 1760
- DA SILVA, *Anàlise do perfil dos crimes praticados pelos presos que cumprem pena na APAC- Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG (CRISP-UFMG)*, Belo Horizonte, 2007
- DI CHIARA, *Scenari processuali per l'intervento di mediazione: una panoramica sulle fonti*, in *RIDPP* 2004, pag. 500 e ss.
- DOSTOEVSKIJ, *Memorie da una casa di morti*, Traduzione e note di Maria Rosaria Fasanelli, Giunti Gruppo editoriale, Firenze, 1994
- EARLE, *Community Justice and Creating Peace*, relazione presentata alla "Second International Conference on Restorative Justice for Juveniles", 1998
- FALZONE, PALERMO, COSENTINO, *La Costituzione della Repubblica Italiana*, Colombo, Roma, 1949
- FIANDACA, VISCONTI (a cura di), *Punire, mediare, riconciliare. Dalla giustizia penale internazionale all'elaborazione dei conflitti individuali*, Giappichelli, Torino, 2009
- FRANCESCO (PAPA), *Lettera ai detenuti del Carcere di Padova*, 17 gennaio

2017

- GARAPON, *Qu'est-ce la médiation au juste?*, in AA.VV., *La médiation: un mode alternatif de résolution des conflits?*, Schultess Polygraphischer Verlag, Publication de l'Institute Suisse de Droit Comparé, Zurich, 1992
- GIOVANNI PAOLO II (PAPA), *Giubileo nelle Carceri*, Omelia del Santo Padre di domenica 9 Luglio 2000, in www.vatican.va/
- HEGEL, *Lineamenti di filosofia del diritto*, (a cura di CICERO), Rusconi, Milano, 1996
- HEGEL, *Scritti di filosofia del diritto (1802-1803)*, Laterza, Roma-Bari, 1971
- LE ROY, *De l'ordre imposé à l'ordre négocié: l'émergence de la médiation dans la société*, relazione presso l'Università di Parigi III, 1996
- MAGNANENSI, RISPOLI (a cura di), *La finalità rieducativa della pena e l'esecuzione penale*, www.antonioacasella.eu, 2008
- MANNOZZI, *La giustizia senza spada. Uno studio comparato tra giustizia mediativa e mediazione penale*, Giuffrè, Milano, 2003
- MANNOZZI (a cura di), *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reo alla composizione con la vittima*, Giuffrè, Milano, 2004
- MARTINI, ZAGREBELSKY, *La domanda di giustizia*, Einaudi, Torino, 2003
- MASTROPASQUA, *La mediazione penale minorile in Italia: riflessioni e prospettive*, in *Nuove esp. giust. min.*, 2008, 1, pag. 87 e ss.
- MASTROPASQUA, *I percorsi di giustizia riparativa nell'esecuzione della pena*, in *Giur. merito*, fasc.3, 2007, pag. 0881B
- MCCOLD, *Types and degrees of restorative practice*, in *RJF*, 1999, i.8., pag. 3
- MENNA, *Mediazione penale e modelli processuali*, in *DPP*, 2006, pag. 269 e ss.
- MESTITZ (a cura di), *Mediazione penale: chi, dove, come e quando*, Carocci, Roma, 2004

- ORLANDO, *Riserva di codice, un principio che guarda al futuro*, in *Il manifesto*, ed. del 23 luglio 2017
- OTTOBONI, *Uccidiamo il Criminale? Metodo Apac*, Prison Fellowship Italia, Roma, 2013
- PICOTTI (a cura di), *La mediazione nel sistema penale minorile*, Cedam, Padova, 1998
- PULITANÒ, *Sulla pena. Fra teoria, principi e politica*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, fasc.2, 2016, pag. 0559B
- RENI, PARIS, *Tra le mura dell'anima*, Sabbiarossa, Roma-Reggio Calabria, 2011
- RENI, CIPOLLONE, *La luce del dolore*, Prison Fellowship Italia, Roma, 2016
- RESCH, *Facilitating the Sycamore Tree Programme. A Programme by Prison Fellowship for restorative justice in prisons. Results of 16 qualitative interviews with STP-facilitators in Europe*, Rapporto di ricerca nell'ambito del progetto europeo Building Bridges (BB) JUST/2013/JPEN/AG/4479, 2014
- SHARPE, *Restorative justice: a vision for healing and change*, Edmonton victim offender mediation, Alberta, 1998
- VASSALLO, *La mediazione nel processo penale minorile: sollecitazioni europee e prospettive di riforma del sistema italiano*, in *Cass. pen.*, 2005, n. 276.1
- WALGRAVE (a cura di), *Restorative justice for juveniles, Potentialities, risks and problems*, Leuven, 1998
- ZANIRATO, *La funzione rieducativa della pena e le alternative al carcere*, Tesi di laurea, Pavia, 2012/2013
- ZEHR, *Changing lenses: a new focus for crime and justice*, Scottsdale, 1990

VIDEOGRAFIA

- ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII, *Il Metodo APAC*, documentario, 2012,
<https://www.youtube.com/watch?v=kFrVH4mxKH0&t=2s>
- DE PAOLI, Bos, *Itaúna, il carcere alternativo*, documentario per RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, 2014,
<http://www.rsi.ch/news/dossier/It%C3%A1una-il-carcere-alternativo-1294426.html>
- FACONDO, NICCOLI, *Oltre il reato, oltre la pena: la sfida della giustizia riparativa*, puntata del programma televisivo Siamo Noi, Tv2000, 18 aprile 2016,
<http://www.tv2000.it/siamonoi/video/siamo-noi-puntata-del-18-aprile-2016/>
- FACONDO, NICCOLI, *Lungo le strade della Misericordia*, puntata del programma televisivo Siamo Noi, Tv2000, 12 luglio 2016,
<http://www.tv2000.it/siamonoi/2016/07/11/visitare-i-carcerati-continua-il-cammino-lungo-le-strade-della-misericordia-martedi-alle-21/>
- FACONDO, NICCOLI, *Donne che costruiscono speranza*, puntata del programma televisivo Siamo Noi, Tv2000, 8 marzo 2017,
<http://www.tv2000.it/siamonoi/video/siamo-noi-puntata-dell8-marzo-2017/>
- GAMBINI, *Una nuova opportunità*, documentario per il programma *Sulla via di Damasco* RAI 2, 2017,
<http://www.raisplay.it/video/2017/03/Sulla-Via-di-Damasco-7d731975-de25-4837-aef4-8b7e98095680.html>
- LASAGNA, *Progetto Sicomoro*, servizio per RaiNews24, 2016,
<https://www.youtube.com/watch?v=HssROv5eero>

SITOGRAFIA

<http://biblioteca.univap.br/dados/00002a/00002a54.pdf>

<http://dag.un.org/bitstream/handle/11176/387345/ITALY1977.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:12007L/TXT&from=EN>

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:082:0001:0004:it:PDF>

<https://ilmanifesto.it/riserva-di-codice-un-principio-che-guarda-al-futuro/>

http://legislature.camera.it/_dati/costituente/lavori/Assemblea/sed089/sed089nc.pdf

<http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2017/01/20/news/papa-francesco-contro-l-ergastolo-non-e-la-soluzione-1.14744590>

<http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/399943/e-1983-83-e.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

<http://restorative-justice.eu/bb/wp-content/uploads/sites/3/2014/12/WS-1.-D1.3a-Research-Report-Interviews-with-facilitators.pdf>

<http://restorativejustice.org/>

<https://rm.coe.int/16804dcae>

<https://rm.coe.int/16806945e3>

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680ddb99

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=090000168062e02b

<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=1223865&Site=&direct=true>

<https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=15299&ano=2004>

<https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa-nova-min.html?tipo=LEI&num=11404&comp=&ano=1994&texto=consolidado>

http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/06/18/codice-processo-penale-minorile-d-p-r-448-1988#_Toc306371661

<https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2016-2017/americhe/brasile/>

http://www.associazioneantigone.it/osservatorio_detenzione/calabria/67-casa-circondariale-di-palmi

http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/sentenza/testo_ingleses/000/000/541/Torreggiani.pdf

http://www.camera.it/files/pdf/cedu/dossier_n_3.pdf

<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00274dl.htm>

<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/01231dl.htm>

<http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/rms/0900001680063777>

<https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/mju23-2000-london>

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/presentation/cepej_en.asp

<http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2007&numero=349>

<https://www.dropbox.com/sh/7epj02ditiabua/AABMe3sMpk0bJGGdE49Bz6hVa/Administrativo?dl=0&preview=ESTATUTO+DA+APAC+2016.docx>

<http://www.fbac.org.br/>

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1991-08-22&atto.codiceRedazionale=091G0313&elenco30giorni=false

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/01/05/15G00221/sg>

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/4/17G00116/sg>

<http://www.giurcost.org/decisioni/1964/0115s-64.html>

<http://www.giurcost.org/decisioni/1966/0012s-66.html>

<http://www.giurcost.org/decisioni/1974/0204s-74.html>

<http://www.giurcost.org/decisioni/1990/0313s-90.html>

<http://www.giurcost.org/decisioni/1991/0088s-91.html>

<http://www.giurcost.org/decisioni/1995/0125s-95.htm>

<http://www.giurcost.org/decisioni/1998/0361s-98.html>

<http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0149s-03.html>

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/documento_finale_SGE_P.pdf

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_allegato_5.pdf

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo13_relazione.pdf

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo16_allegato_4.pdf

https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/sgep_tavolo16_allegato_6.pdf

[http://www.mediacio.hu/files/EU_dok/CoE_R\(99\)19_mediation.pdf](http://www.mediacio.hu/files/EU_dok/CoE_R(99)19_mediation.pdf)

http://www.penale.it/legislaz/rel_dlgs_28_8_00_274.htm#uno

<http://www.penalecontemporaneo.it/d/4416-nuove-prospettive-per-le-vittime-di-reato-nel-procedimento-penale-italiano>

<https://www.pfi.org/>

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7210.htm

<http://www.prisonfellowshipitalia.it/>

<http://www.progettomicomoro.org/?p=846#more-846>

<http://www.progettomicomoro.org/?p=1260>

<http://www.rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/2016/Brasile.pdf>

http://www.ristretti.it/commenti/2014/gennaio/pdf/tesi_borghi.pdf

http://www.ristretti.it/commenti/2008/settembre/pdf1/cantini_tesi.pdf

<http://www.studiocataldi.it/normativa/ordinamento-penitenziario/>

<http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/pc06532017.pdf>

https://www.tuttocamere.it/files/psicurezza/1931_773.pdf

<http://www.un.org/documents/ecosoc/dec/2000/edec2000-inf2-add2.pdf>

<http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm>

http://www.un.org/esa/coordination/ngo/pdf/INF_List.pdf

